

CCLXII.

TORNATA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1881

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. Il deputato Bonghi svolge una sua proposta di legge sulla compatibilità dell'ufficio di componente del Consiglio superiore della pubblica istruzione con quello di deputato; risposta del ministro dell'istruzione pubblica. — Il deputato Bonghi svolge un'altra sua proposta di legge relativa alla nomina delle Commissioni per i concorsi alle cattedre universitarie; risposta del ministro della istruzione pubblica — Il deputato Oliva parla contro la presa in considerazione della proposta dell'onorevole Bonghi — La Camera approva la presa in considerazione delle proposte di legge del deputato Bonghi. — Il deputato Martini F. presenta la relazione sopra il disegno di legge: Isolamento del Pantheon. — Sulla elezione contestata del collegio di Calatafimi parlano il deputato Salaris ed il deputato Correale, relatore — La Camera approva le conclusioni della Giunta delle elezioni che sono per l'annullamento dell'elezione del collegio di Calatafimi — È dichiarato vacante il collegio di Calatafimi. — Osservazioni del deputato Maranca relative alla proposta per soccorsi ai danneggiati degli Abruzzi. — Discussione dello stato di prima previsione pel 1882 della spesa del Ministero della istruzione pubblica — Discorso del deputato Spaventa. — Il deputato Melchiorre svolge una sua proposta di legge per un sussidio ai danneggiati poveri dal terremoto dell'Abruzzo Citriore; il ministro delle finanze accetta che la Camera approvi la presa in considerazione. — Il ministro della guerra presenta un disegno di legge concernente « spese straordinarie militari » e ne chiede l'urgenza. — Discorsi dei deputati Berti Ferdinando, Ruspoli E., Nocito, Pierantoni — Parlano poscia brevemente i deputati Ruspoli A., Spaventa, Bonghi, Pierantoni e Nocito — Il ministro della pubblica istruzione si riserva di rispondere domani ma intanto dà alcuni schiarimenti.

La seduta comincia alle ore 12 15.

Il segretario Capponi legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**SVOLGIMENTO DI DUE PROPOSTE DI LEGGE
DEL DEPUTATO BONGHI.**

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, gli uffici ammisero da più giorni alla lettura due proposte di legge d'iniziativa dell'onorevole Bonghi; una per la compatibilità dei membri elettivi del Consiglio superiore della pubblica istruzione coll'ufficio di deputato; l'altra relativo alla nomina delle Commissioni per i concorsi universitari.

Ora chiedo all'onorevole Bonghi quando potrebbe svolgere queste proposte di legge.

BONGHI. Anche immediatamente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro acconsente?

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora do facoltà all'onorevole Bonghi di svolgere la sua proposta di legge per la compatibilità dei membri elettivi del Consiglio superiore della pubblica istruzione coll'ufficio di deputato.

BONGHI. Io tratterò assai poco la Camera sopra l'uno e l'altro disegno di legge.

Se dal vedermi presentare così di frequente disegni di legge d'iniziativa privata, si volesse argomentare che io abbia una grande fiducia che i medesimi arrivino in porto, si crederebbe certo il contrario di quello che è nell'animo mio. Invece so già per esperienza, che la difficoltà di giungere in porto per disegni di legge d'iniziativa privata è maggiore forse nel Parlamento italiano che in qualunque altro Parlamento del mondo. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Lascino che l'o-

ratore svolga brevemente il suo concetto e non interrompano.

BONGHI. Di ciò le cagioni possono trovarsi nel nostro regolamento e ancora più nelle nostre abitudini. Mi si potrebbe chiedere perchè con quest'opinione io presenti ancora disegni di legge; ed io risponderei che ciò fo per attestare in una maniera certa la propria mia opinione dirimpendo ad alcuni atti del Governo, per attestarla rispetto a quelle riforme che, secondo la mente di chi le propone, debbono essere introdotte nell'amministrazione cui si riferiscono, per avere una storia autentica del proprio pensiero. D'altra parte non è impossibile che alcuno di questi disegni di legge paia anche così importante ai miei colleghi, che vogliano adottarlo e venirne fuori; come ancora non ho perso speranza che debbano fare le Commissioni elette dagli uffici pel mio disegno di legge pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari, e pel disegno di legge per la uniformità delle norme che devono reggere lo insegnamento privato secondario in Italia. I quali ricordi voglio che siano, da mia parte come uno stimolo a queste Commissioni per venire al termine del compito, che gli uffici hanno loro demandato: ad ogni modo, questo ricordo serve come un segno che, se di questi progetti si scordano gli altri, non me ne scordo io, e continuo a persistere nell'opinione, che essi sarebbero utili al migliore andamento della cosa pubblica.

Fatto questo breve proemio, veniamo ai due disegni di legge. Il primo concerne una questione, la quale io speravo che non sarebbe mai sorta. Se qui sono presenti altri membri di quella Commissione, la quale riferì alla Camera sul disegno di legge per la riforma (come fu chiamata) del Consiglio superiore di istruzione pubblica, converranno tutti meco, che non c'era mai passato pel capo che noi, con quel disegno di legge, creassimo una incompatibilità temporanea o durevole pei nostri colleghi ad essere eletti membri del Consiglio superiore d'istruzione pubblica.

Non c'era mai venuto in mente che noi facessimo un disegno di legge pel quale sarebbe stato lecito ai senatori di entrare nel Consiglio superiore, e non sarebbe stato lecito ai deputati, neanche quando fossero stati designati dai loro colleghi nell'insegnamento. Io ho visto con molta meraviglia, e tutti i membri della Commissione, credo, avranno visto, con molta meraviglia, il Governo seguire un'interpretazione della legge così contraria al sentimento del legislatore quale era inteso da coloro, che voi incaricaste di studiare più specialmente quel disegno di legge. E nessuno lo pensò nella Camera. Come sarebbe stato altrimenti possibile, che a nessuno

fosse venuto in mente di chiarire un punto così importante, com'è questo, se, cioè, i designati dalle Facoltà universitarie che erano nostri colleghi, dovessero essere esclusi dal Consiglio? Io non devo neanche sospettare che il colore politico delle persone, che furono designate da queste Facoltà influisse punto o poco sulla deliberazione del Governo; devo anzi credere e voglio credere tutto il contrario: ma la interpretazione, mi sia lecito dirlo, non pare a me perciò meno infondata, solo perchè potrà dirsi sincera.

Qual è l'articolo della legge delle incompatibilità che poteva suggerire al ministro cotesta interpretazione? Certo l'articolo 7 nel quale si dice:

« Durante il tempo in cui il deputato esercita il suo mandato e sei mesi dopo non potrà essere nominato a verun ufficio retribuito, contemplato all'articolo 1 della presente legge, tranne che si tratti di missione all'estero. »

Ora qual è la ragione di quest'articolo? La ragione è chiarissima, il legislatore temeva, sospettava (avesse o no ragione di temere e di sospettare io nol dirò) che quando una tal nomina fosse fatta durante il tempo che il deputato esercita il suo mandato, o sei mesi dopo, si potesse credere, a torto o a ragione, che questa nomina fosse stata l'effetto di una promessa fatta dal Governo al deputato, in cambio di altra promessa fatta dal deputato al Governo, in altri termini, che questa nomina fosse l'effetto di una relazione corrotta tra Governo e deputato.

Ora questo sospetto può aver luogo rispetto ai membri elettivi del Consiglio superiore, cioè a dire rispetto a persone che il Governo non nomina se non per l'effetto solo di consacrare una proposta fattagli da corpi elettivi, liberi?

La ragione dell'articolo, dunque, mancava affatto rispetto ai membri elettivi. Esso non poteva mai essere interpretato nel senso che il Governo dovesse negare la conferma di una testimonianza di stima, di una testimonianza di attitudine che liberamente i professori avessero dato ad alcuni loro colleghi. Sarebbe stato assurdo che il legislatore nel tempo stesso che chiamava le Facoltà universitarie a designare le persone, che ad esse sembrassero più adatte a consigliare il ministro dell'istruzione pubblica, non avesse poi d'altra parte avvertito che l'articolo di un'altra legge avrebbe dato al Governo la facoltà, anzi l'obbligo d'annullare cotesta scelta. Ma il legislatore non aveva fatto ciò; egli aveva inteso che l'articolo 7 della legge non s'applicava ai membri elettivi del Consiglio superiore; e se nel seguente paragrafo dello stesso articolo di legge i membri elettivi del Consiglio

superiore non sono nominati, tra gli impiegati ai quali il paragrafo primo dell'articolo 7 non s'applica, la ragione è chiara. La legge sulle incompatibilità è anteriore alla legge del Consiglio superiore; sicchè non poteva prevedere il membro eletto di questo istituito dalla seconda.

Mi par bene, dietro queste ragioni, di formulare altrimenti l'articolo di legge che io ho proposto: « L'articolo 7 della legge, n° 3830, serie 2ª, non è applicabile ai membri elettivi del Consiglio superiore. »

Poichè il Governo è andato in una interpretazione, secondo il mio parere, falsa della legge, e nociva anche alla dignità e alla autorità di questa Camera, non vi è altra maniera di raddrizzare questa interpretazione del Governo, che quella di una interpretazione autentica del Parlamento stesso fatta per legge.

Del resto, io tralascierò qui altre considerazioni, che certo troveranno luogo nella discussione del bilancio; e che quando dovessero prevalere, non solo ai membri elettivi del Consiglio superiore, ma neanche a quelli nominati dal ministro, l'articolo 7 sarebbe applicabile.

In effetto, il paragrafo ultimo dell'articolo della legge del 17 febbraio 1881, dice che un decreto reale fisserà le indennità e i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio superiore: ora è stato esso interpretato bene dal ministro, col determinare che questi membri del Consiglio superiore, oltre la indennità da riscuotere nell'esercizio effettivo delle loro funzioni, debbano avere una specie d'indennità annua, che può equivalere allo stipendio di cui parla l'articolo 1 della legge sulle incompatibilità, quantunque nel decreto stesso non sia chiamata stipendio? Questa indennità annua è corrisposta ai membri del Consiglio nell'esercizio effettivo delle loro funzioni? E posto che sia conforme alla legge, questa indennità annua deve forse esser considerata quale stipendio gravante sul bilancio, stipendio che crea l'incompatibilità, secondo prescrive la legge delle incompatibilità?

Queste sono questioni che io lascio per ora da parte; avremo tempo di considerarle durante la discussione del bilancio.

Per ora basta la proposta che ho fatto; mi basta correggere l'interpretazione data dal Governo alla legge sul Consiglio superiore, con un'altra autentica e legale del Parlamento.

Ora, se il signor presidente mi dà facoltà di svolgere il secondo disegno di legge, io proseguo, altrimenti aspetto che il ministro risponda.

PRESIDENTE. È una questione separata, ne parlerà quando avrà risposto l'onorevole ministro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Bonghi, nella pienezza del suo diritto, presenta un disegno di legge relativo alla compatibilità dei membri del Consiglio superiore, quando sieno deputati, e domanda alla Camera che lo prenda in considerazione. Io non posso, nè debbo, nè voglio oppormi; quando il disegno di legge verrà in discussione, allora il Governo dirà le ragioni che militano per sostenere la massima che si è seguita fin qui.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Bonghi, testè svolta.

(È presa in considerazione.)

Questo disegno di legge sarà trasmesso agli uffici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi per svolgere l'altro suo disegno di legge sulle Commissioni per i concorsi universitari.

BONGHI. Questo disegno di legge è di tre articoli. Il primo è questo:

« La Commissione per i concorsi universitari sarà nominata dal ministro dell'istruzione, dietro proposta della Facoltà, alla quale appartiene la cattedra da provvedere.

« Art. 2. La Facoltà non può proporre se non un membro sopra cinque o due sopra sette tra i professori ordinari che fanno parte di essa, devono scegliere gli altri tra i professori ordinari delle altre Facoltà, o membri delle altre Università del regno.

« Art. 3. Non sarà aperto nessun concorso prima che il ministro non abbia emanato un regolamento, che regoli i procedimenti e le votazioni delle Commissioni. »

Anche qui le ragioni di questa mia proposta di legge sono molto brevi a dire, e credo molto chiare. Noi avevamo prima un ordinamento, per il quale la proposta delle Commissioni per i concorsi universitari era commessa al Consiglio superiore d'istruzione pubblica. Il ministro poteva, o non, accettare quella proposta; però, quando non l'accettasse, almeno se il ministro voleva essere molto osservante dello spirito del regolamento, e molto guardingo, doveva rivolgersi al Consiglio superiore perchè proponesse altri invece di quelli proposti prima; quantunque talora il ministro abbia surrogato od aggiunto di suo qualche altro membro a quelli che il Consiglio superiore aveva proposto. Questo sistema, o signori, è stato eccellente, ed ora che è stato distrutto, potete riconoscere in tutto e per tutto ch'esso era buono.

Esso ha dato alle Università italiane il miglior personale universitario, che vi si potesse sperare o

desiderare. Ad ogni modo, si è voluto distruggere, e che cosa n'è risultato? N'è risultato che il ministro, secondo che la legge gliene dava facoltà, e anzi anche prima che la legge gliela desse, ha nominato egli le Commissioni per i concorsi, e contro queste Commissioni, a torto od a ragione, si sono diffuse per i giornali nella pubblica opinione delle sinistre voci. Egli stesso, deve confessarlo, è stato impacciatissimo nel formarle; talora ha dovuto mettere insieme, contro la sua stessa opinione, contro quell'opinione che aveva molte volte difesa nella Camera, non solo persone le quali non erano per l'appunto professori della disciplina sulla quale cadeva il concorso, ma persone che non avevano con quella disciplina niente a che fare.

L'autorità del ministro non è stata sempre sufficiente sulle persone nominate da lui; egli ha dovuto molte volte surrogarne altre a più riprese. Il fatto è che le conclusioni alle quali parecchie di queste Commissioni sono venute, non sono state approvate tutte dal Consiglio superiore, e nemmeno quindi dal ministro stesso. Qualunque ministro, sia il presente, sia qualunque altro, abbia illimitata questa facoltà di nomina delle Commissioni per i concorsi universitari, l'eserciterà con danno suo e dell'autorità sua, nonchè del consentimento e della buona accoglienza per parte di tutto il pubblico delle conclusioni a cui queste Commissioni possono venire.

In un Governo parlamentare bisogna liberare il ministro dal pericolo, quand'anche sia adatto a resistervi, di lasciarsi dirigere dalle influenze parlamentari nella nomina delle Commissioni. Egli stesso deve chiedere questa garanzia, egli stesso deve crearla, anche quando la legge non ve lo sottoponga.

Ora, distrutto il primo sistema, che per me era eccellente, bisogna trovarne un altro. Il più semplice che mi è venuto in mente è quello che propongo: che la Facoltà, cioè, nella quale ha luogo la vacanza, proponga essa la Commissione che deve giudicare del concorso per la cattedra che vi vaca.

Ma bisogna allontanare ogni causa che possa trarre le Facoltà a una cattiva proposta; o far dubitare che le Facoltà nel nominare le Commissioni obbediscano a fini affatto diversi da quelli che soli dovrebbero ispirarle, puramente scientifici.

Di fatti, è succeduto più volte che le cattedre universitarie, distribuite dalle Facoltà o dietro la sola loro proposta, diventassero beneficio del luogo dove esse risiedono.

Talora, i professori d'una Facoltà non v'hanno desiderato un uomo di alta reputazione, che gli potesse adombrare; e loro è piaciuto uno che cono-

scevano da gran tempo, per mediocre che fosse, anzi appunto perchè mediocre.

Perchè questo pericolo si dilegui, io prescrivo nel secondo articolo che la Facoltà non possa nominare nel suo seno se non un membro sopra cinque, o due sopra sette, secondo che il Ministero avrà deliberato sul numero dei componenti la Facoltà medesima, poichè questo numero spetta al ministro di determinarlo, secondo la qualità della disciplina intorno a cui è il concorso.

Limitando la Facoltà a scegliere un solo membro sopra cinque, o due sopra sette, il pericolo di cui io ho parlato, si scassa, o quanto meno si diminuisce di molto. Potranno certo, anche così, farsi combinazioni tra le diverse Facoltà; ma il pericolo è scemato di molto. Si avrebbe così un mezzo, intanto, sinchè altra legge non si faccia o più complessiva o più compiuta, un mezzo per evitare al ministro accuse giuste o no, ma ad ogni modo appariscenti; e per assicurare il più che si può, che il nostro personale universitario si vada compiendo via, via, così bene, come è stato in genere provveduto sinora; dico in genere, perchè ciascuno intende che non vi sia nessun sistema, il quale garantisca in tutto e per tutto questo fine; poichè gli nomi sono in grado di viziare qualunque sistema.

Il terzo articolo, che io propongo, è richiesto dalla legge.

Il ministro della pubblica istruzione ha abolito con decreto del 7 aprile tutti i regolamenti che determinavano le norme di promozione e nomina dei professori. Le Commissioni, dietro quella abolizione, la quale è rimasta senza che nulla si surrogasse ai regolamenti soppressi, le Commissioni hanno mancato di criteri e di norme in tutti i loro procedimenti. Dappoichè nella legge non è detto, se non per sommi capi, come una Commissione debba decidere; ma non già quanti voti ciascuno debba avere, come i giudizi debbano essere graduati e via via: e non solo la legge non lo dice, ma dice espressamente che tutto ciò deve essere stabilito da un regolamento.

Ma io non entrerò in questa questione, perchè credo che avremo luogo di dibatterla più in là.

Però affinchè ciò non succeda di nuovo ed acciocchè il ministro sospenda quella creazione continua di Commissioni, prima che egli stesso abbia fatto il nuovo regolamento, io propongo il terzo articolo che ho letto or ora. Non ho altro da aggiungere a queste cose che ho dette.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. (*Segni di attenzione*) Se nell'ufficio di ministro qualche rara

compiacenza può esservi, massima stimo quella per la quale egli si trova di aver agito in modo perfettamente consono alle norme che vorrebbe seguite un avversario politico. È già da sei mesi che ho precisamente disposto quello che ora l'onorevole Bonghi propone. Sono anzi già nominate Commissioni esaminatrici con questi stessi criteri. Però il ministro, che ha fatto sempre grande apprezzamento del giudizio del Consiglio superiore, ha sottoposto al medesimo il regolamento suo, che appunto è quello che presenta alla Camera l'onorevole Bonghi. E che la perfetta identità esista, non pure nel concetto, ma quasi nelle parole, a me sarà facile dimostrarlo.

L'articolo 1 del progetto presentato dall'onorevole Bonghi, forse non conoscendo il mio, suonava così: « Le Commissioni pei concorsi universitari saranno nominate dal ministro dell'istruzione pubblica dietro proposta della Facoltà alla quale appartiene la cattedra da provvedere. » L'articolo del mio regolamento dice: « Le Commissioni esaminatrici ed i supplenti ad esse aggregati sono nominati dal ministro sulle proposte della Facoltà presso la quale vaca la cattedra. » Qui non solamente c'è armonia di vedute, ma identità perfetta, oltre la troppa somiglianza delle frasi.

L'articolo 2 dice: « La Facoltà non può proporre se non un solo membro sopra cinque, o due sopra sette tra i professori ordinari che fanno parte di essa. Dovrà scegliere gli altri tra i professori ordinari delle Facoltà omonime delle altre Università del regno. »

Così l'onorevole Bonghi. Il mio regolamento dice: « Uno solo fra i membri della Commissione, ed uno fra i supplenti potrà essere scelto nel seno della Facoltà presso la quale vaca la cattedra. La Commissione adunatasi, sceglierà nel suo seno per votazione segreta il presidente ed il segretario. » Nell'articolo 3 l'onorevole Bonghi parla di un regolamento. Ed io presento precisamente il regolamento.

Ma se quest'incredibile armonia, se quest'arcana identità d'avvisi e di giudizi coll'onorevole Bonghi mi confortò davvero, è mestieri a me rispondere qualche parola a quelle che egli ha proferite. L'onorevole Bonghi ha creduto che il ministro non possa nominare le Commissioni. Ora è prescrizione di legge che il ministro le nomini. Il ministro deve essere responsabile degli atti suoi, ed anche rispondere, se occorre, di una Commissione nominata.

Nelle Commissioni è talvolta accaduto si dovesse supplire un membro assente, perchè questo ha dichiarato all'ultimo istante di non poter venire: e si dovrebbe supplire con professori vicini. Ma questo che è un vero disordine, non certo imputabile al mi-

nistro, ha provocato da me, condotto dall'esperienza, una novella disposizione ed è la seguente, cioè: che le Facoltà non solamente nominano i membri componenti la giuria esaminatrice, ma anche i supplenti. E la bontà di tale provvedimento si dimostra ogni giorno. Difatti nell'istante che io parlo uno dei nostri giovani e valorosi professori mi ha fatto significare per telegrafo che egli non può venire ad una Commissione già adunatasi in Roma.

Urgeva dunque il provvedimento, ed il ministro che fu sin qui tante volte costretto a non seguire il miglior criterio, coi supplenti già nominati eviterà l'inciampo.

Il provvedimento dunque da me adottato non è dubbio che superi in bontà quello proposto ora dall'onorevole Bonghi, anche perchè prevede un caso, frequente, ed a questo caso provvede colla istituzione dei membri supplenti additati dalle stesse Facoltà.

In quanto ai concorsi fatti, io debbo dichiarare alla Camera che pur troppo è vero che su qualche giornale si è menato alto rumore, quasichè questi concorsi fossero stati tutti precipitosamente banditi ed in modo non corrispondente all'altezza del fine, ma le Commissioni anch'esse perchè *nominate dal ministro*, furono quasi incriminate!

E giacchè si è parlato di giornali, io debbo aggiungere, come la maggior parte di quegli egregi professori che componevano le giurie esaminatrici (e qui prego l'onorevole Bonghi di dire se è vero) sebbene per la maggior parte appartenessero ad un partito al quale io non appartengo, hanno dovuto pubblicamente protestare contro insinuazioni che ledevano la loro onorabilità, ed il sentimento della giustizia. E queste insinuazioni l'onorevole Bonghi sa troppo bene da qual parte venivano. Quindi io, non solamente, nominando le Commissioni esaminatrici l'ho fatto col migliore intendimento per la bontà dei giudizi, ma non ho dato *a chicchessia l'ostracismo*, come per lo passato si fece, mettendo la ragione politica là dove non dovrebbe mai stare.

Dunque anche per questa parte, i concorsi banditi ed eseguiti, procedettero con la massima giustizia. Nè potrà dirsi diversamente per nessun motivo, quando io presento qui una tabella, che è quella che risulta dagli atti del Consiglio superiore. Spero non vi sia chi potrà mettere in dubbio la grande autorità di quel Consesso, ed i criteri di rettitudine che lo animano. Anzi, giacchè siamo su questo proposito, mi piace di asserire, che talune sinistre profezie fatte nel vuoto, non si sono giammai verificate. E spiego questo concetto mio.

Pareva quella legge così fallace, e così poco adatta all'obbietto suo, che il mettere insieme uomini eletti

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

dalle Facoltà, uomini proposti dal ministro, tutti nominati dal Re, avesse da creare un dissidio tra gli eletti dal ministro e gli eletti dalle Facoltà. Io debbo affermare solennemente, che mai l'ombra di un dissidio elevossi; e che mai la più alta e dignitosa armonia di propositi e d'intenti fu pari all'altezza di questo Consesso degnissimo che io mi onoro di avere al fianco! Ora questo è il corpo che rivide i concorsi fatti. Di circa 70 concorsi, su quaranta non vi fu avvertenza alcuna, e fu messa, come suol dirsi, semplicemente la sabbia su tutte le pratiche.

Se vi hanno alcune osservazioni sugli altri, queste sono di mera forma; ed io posso dire alla Camera le più ovvie. Per esempio, di talune Commissioni notasi che il solo presidente aveva sottoscritto il verbale, mentre è prescritto che i commissari tutti sottoscrivano. In altra si notò che la parità esistente fra due candidati non era stata tolta col necessario giudizio di prevalenza. Non è possibile mettere avanti al ministro due parità, quando il giudizio tecnico debba distinguere anche sulle minime ragioni il primo dal secondo. In un'altra il Consiglio opinò doversi includere un candidato che era stato dalla Commissione esaminatrice escluso dalla prova d'esame; alla quale riservavasi il giudizio per generale deficienza di titoli.

Queste, e nessun'altra, furono le osservazioni del Consiglio superiore, le quali, come ben si vede, non si riferiscono punto alle disposizioni date dal ministro.

Queste osservazioni il Consiglio poteva fare nell'esercizio dei suoi diritti, ed il ministro le rispetterà, come le ha rispettate. Le Commissioni hanno riavuto da me le osservazioni fatte dal Consiglio superiore, e sono state invitate a rispondere.

A me pare di aver fornito sufficienti spiegazioni e all'onorevole Bonghi e alla Camera. Del resto, la Camera non può aver dimenticato, e specialmente gli onorevoli colleghi che siedono a destra, che a me, non solamente ministro, ma relatore del bilancio, spesse volte fu fatta domanda di eliminare dal bilancio stesso alcune economie presunte per temporanea mancanza di titolari; economie le quali andavano a ledere la bontà dell'insegnamento.

Conciossiachè ad alti insegnamenti occorre provvedere con professori ordinari e capacità distinte, e non con semplici incaricati e professori straordinari. Dunque, non pure obbedendo ai quadri organici prestabiliti, ma all'espressa volontà della Camera, segnatamente manifestatami da deputati di destra, mi sono affrettato a colmare questo vuoto, e vengo oggi colla coscienza convinta di avere, provvedendo, obbedito. E che nell'ubbidienza mia tutto sia proceduto con ordine, non è più permesso revo-

care in questione dopo la esposizione che vi ho fatta dei concorsi celebrati. Ed altri venti sono tuttavia in corso. Dunque, se 40 andarono immuni da ogni osservazione, più di 20 pendono ancora, 6 sono stati rimessi alle Commissioni, avete per intero il numero totale.

Questo era ciò che mi premeva dire all'occasione del mio regolamento presentato come progetto di legge dall'onorevole Bonghi. Non mi oppongo però a che la Camera lo prenda in considerazione. Tuttavia prego gli onorevoli miei colleghi di riflettere che il mio provvedimento fa parte integrante delle disposizioni transitorie esistenti nella legge che io ho avuto l'onore di presentare sull'autonomia delle Università; legge che già ha avuto la discussione negli uffici e la designazione di nove commissari tutti favorevoli in massima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

BONGHI. Io non risponderò a tutte le parti del discorso del ministro, nelle quali egli ha difeso, sotto il rispetto tecnico, sotto il rispetto legale la sua azione circa i concorsi universitari. Il discutere di ciò mi parrebbe qui inopportuno, mentre io sono solamente autorizzato dalla Camera ad esporre i motivi in appoggio della presa in considerazione della legge che propongo. Credo che nella prossima discussione del bilancio vi sarà ragione a scrutinare se le difese del ministro in questi rispetti sono valedoli; e quand'altri nol facesse mi sobbarcherei io... (*Mormorio*) a tale compito. Ora perciò a me non resta che ringraziare il ministro che accetta la presa in considerazione e fare alla Camera una sola osservazione, acciocchè non resti un equivoco in questa discussione. Il ministro ha letti alcuni articoli di un regolamento che egli dice, e certamente è vero poichè egli lo dice, di aver compilato da sei mesi e di non aver pubblicato solo perchè il Consiglio superiore non l'ha ancora approvato. Io ho bisogno innanzitutto di dire alla Camera che questo regolamento dell'onorevole ministro non è pubblico, e che quindi non poteva in alcuna maniera indovinare che egli lo avesse fatto. D'altra parte, non solo io non aveva modo di supporlo *a priori*, ma neanche *a posteriori*, perchè non mi sarei immaginato mai che, avendo già da sei mesi risoluto di chiedere alle Facoltà le proposte delle Commissioni, non l'avesse mai fatto. Se non vi era nessuna legge che ve l'obbligava, qual era quella che glielo vietava? Poichè il suo pensiero era, che le Facoltà dovessero proporgli le Commissioni, perchè non ha mai chiesto alle Facoltà che lo facessero?

Io non ho punto detto che egli non avesse il diritto di nominare le Commissioni: go assai bene che

la legge sul Consiglio superiore gli dà appunto questo diritto. Ma, se egli crede, come pare dal regolamento, che il diritto non possa essere sicuramente esercitato dal ministro, se qualche corpo competente ed autorevole, qualche Assemblea di persone competenti non abbia proposto le persone da nominare, perchè non lo ha fatto anche prima che il regolamento fosse stato approvato? E d'altra parte, s'egli portava tanto rispetto al Consiglio superiore, e perchè non convocarlo? E perchè aspettare tanti mesi a convocarlo a dispetto della legge? E perchè fare tante Commissioni in un modo, che a lui stesso non è parso il modo migliore?

Egli ha invocata la mia testimonianza rispetto alla protesta di alcuni professori fatta contro accuse fatte alle Commissioni nei giornali; ed ha detto che questa protesta fosse stata sottoscritta dalla maggior parte dei commissari. Fu sottoscritta da soli ventidue; i commissari da lui nominati devono oltrepassare i 100 o 150. Del resto l'accusa, contro la quale i professori protestavano, era stata fatta con troppa larghezza, ed i professori hanno fatto bene a respingerla e gli altri avrebbero fatto anche bene ad unirsi con essi. Ma se quella censura non sarà vera, vi è però quell'altra censura, che è vera, cioè che le Commissioni sono state nominate non bene ed hanno concluso in troppa fretta; e questa non tocca le persone nominate, ma l'autorità che le ha nominate.

Del rimanente, a me basta che l'onorevole ministro acconsenta alla presa in considerazione del disegno di legge. Ed io prego la Camera di voler fare lo stesso, mandando anche questo alla stessa Commissione che studierà il disegno di legge presentato dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sull'insegnamento superiore.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. La Camera comprenderà come dopo le ragioni addotte io non debba prolungare questa discussione.

Quanto all'invio del disegno di legge alla stessa Commissione la quale in questo momento si occupa di quello che ho avuto l'onore di presentare, io, dopo le dichiarazioni fatte, certo non debbo oppormi.

OLIVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Contro la presa in considerazione?

OLIVA. Contro la presa in considerazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVA. Io non aveva intenzione di prender parte a questa discussione, perchè affatto insciente della questione che doveva trattarsi: ma dopo le ultime parole dell'onorevole Bonghi, credo che la Camera non possa venire ad una decisione sulla presa in

considerazione, senza considerare sotto il suo vero aspetto processuale, dirò così, la proposta ultima che l'onorevole Bonghi ha presentata.

L'onorevole Bonghi dice: Ammetto che la mia proposta di legge concernente i concorsi si incontri con un disegno di legge già pendente davanti alla Camera... (No! no! a destra)

BONGHI. Domando di parlare.

OLIVA... esaminato dagli uffici, i quali hanno già nominato la Commissione opportuna; tuttavia domando che questa mia proposta di legge venga inviata alla Commissione che si occupa del disegno di legge ministeriale.

Ora, o signori, la mia osservazione è semplicissima; e cercherò, anzi, di tenerla nei suoi termini più semplici. Unicamente sotto questo aspetto, credo che potrà esser presa in seria attenzione dalla Camera.

Se noi, in presenza di un disegno di legge ministeriale, affidato già a una Commissione nominata dagli uffici, mandiamo alla Commissione stessa la nuova proposta di legge dell'onorevole Bonghi, che concerne lo stesso oggetto della proposta ministeriale sull'ordinamento universitario, che cosa veniamo a fare? Noi rimandiamo a questa Commissione incaricata dell'esame della legge sull'ordinamento universitario un nuovo disegno di legge, preso in considerazione da noi. Imperciocchè, inviando noi la proposta dell'onorevole Bonghi alla Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge ministeriale, codesta proposta vi andrebbe consacrata dalla nostra presa in considerazione. (No! no!)

È evidente, o signori: voi non potete pronunciarvi sull'invio se non deliberando prima la presa in considerazione. Per conseguenza, ripeto, la proposta dell'onorevole Bonghi andrebbe alla Giunta, consacrata dalla nostra presa in considerazione. In altri termini, la Camera verrebbe a variare tutto il suo procedimento. (No! no!) La presa in considerazione, nell'ordine normale, non fa che inviare l'esame di un disegno di legge di iniziativa parlamentare agli uffici. Gli uffici lo prendono in esame; e, come sono liberi in codesto esame, possono respingerlo nella loro discussione, e per conseguenza nominare commissari col mandato negativo.

Ora noi senza passare pel tramite degli uffici, rimanderemo alla Commissione una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, già sancita dalla presa in considerazione, e per conseguenza vi andrebbe non dirò col carattere di obbligatorietà, ma col carattere di un assenso formale già pronunciato dalla Camera, il quale carattere certamente non potrebbe non avere una grandissima influenza sulle decisioni e gli studi della Commissione.

Io sottopongo queste riflessioni alla Camera; non

entro a discutere sul merito della proposta di legge dell'onorevole Bonghi, imperciocchè trovò degno d'encomio l'impegno del ministro, il quale lascia pienamente libero il Parlamento a questo proposito: ma le mie riflessioni riguardano appunto la questione di procedura, ed invito di nuovo la Camera a pensarvi seriamente, prima di pronunziarsi in guisa da modificare l'andamento normale della procedura parlamentare.

SALARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole Salaris e l'onorevole Bonghi han chiesto facoltà di parlare, devo ricordare le disposizioni regolamentari su questo proposito.

Il regolamento, riguardo alle proposte d'iniziativa parlamentare, prescrive tassativamente che l'autore della proposta di legge possa esporre quelle osservazioni, che stima necessarie per isvolgere la proposta medesima: permette quindi ad un sol deputato l'obbiettare contro la presa in considerazione, ed infine può, l'autore della proposta, replicare in modo che non debba farsi luogo ad una discussione.

Per conseguenza io non posso dar facoltà di parlare all'onorevole Salaris; ed all'onorevole Bonghi fo preghiera di non continuare questa discussione, inquantochè ha già risposto all'onorevole ministro.

Voci. Ai voti! ai voti!

BONGHI. Io debbo fare osservare che le ragioni opposte dall'onorevole Oliva valgono contro l'altra mia proposta, non contro la presa in considerazione. Ora, rispetto allo invio agli uffici o alla Commissione, io sono del tutto indifferente: la Camera deciderà.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione della proposta di legge testè svolta dall'onorevole Bonghi.

(È presa in considerazione.)

Ora, coloro che intendono che questo disegno di legge sia deferito all'esame della Commissione, che fu già nominata per esaminare il disegno di legge ministeriale per modificazioni alla legge concernente la costituzione del Consiglio superiore, sono pregati di alzarsi.

(La Camera delibera che il disegno di legge sia trasmesso a quella Commissione.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Martini Ferdinando a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARTINI FERDINANDO, *relatore*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per l'isolamento del Pantheon d'Agrippa. (V. Stampato, n° 271-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica di poteri. Elezione contestata del collegio di Calatafimi.

Si dà lettura delle conclusioni della Giunta delle elezioni.

QUARTIERI, *segretario, legge*:

« Alla unanimità, tranne uno, la Giunta delle elezioni delibera di proporre alla Camera l'annullamento della elezione di Calatafimi, in persona del commendatore Simone professore Corleo.

« Roma, 14 dicembre 1881.

« Correale, *relatore*. »

PRESIDENTE. Onorevole Maranca, domanda facoltà di parlare?

MARANCA. Perfettamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARANCA. Siccome ieri rimase stabilito che sarebbe venuto il ministro dell'interno per lo svolgimento...

PRESIDENTE. Scusi; ora si tratta dell'elezione di Calatafimi.

MARANCA. Ma io avevo domandato di parlare prima.

PRESIDENTE. Aspetti, domanderà di parlare sull'ordine del giorno.

MARANCA. Va benissimo.

SALARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare sulla elezione di Calatafimi.

SALARIS. La Camera non mi terrà ribelle ad un recente suo voto, se quest'oggi io parlerò in un senso diverso dalle conclusioni della Giunta. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, li prego di far silenzio.

SALARIS. In una recente elezione, di cui io era relatore, con convinzione di essere nel vero, sosteneva una teoria, altronde poco astrusa, che mi costringeva di porre in chiaro, come non doveva confondersi la eleggibilità e la incompatibilità. E distinguendo questa da quella, esponeva alla Camera come io ritenessi gl'impiegati espressamente eccettuati dalla legge, sempre eleggibili. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, prego di fare silenzio; che modi sono cotesti!

SALARIS. Distinguendo, ripeto, tra incompatibilità e eleggibilità, io riteneva che agl'impiegati il cui numero è stabilito dalla legge, si potesse opporre non già una questione di eleggibilità, ma solo una questione d'incompatibilità. Così, riteneva sempre eleggibili i professori delle Università, e riteneva sempre eleggibili i magistrati, anche quando il numero dei professori e dei magistrati fosse al completo nella Camera. Difendeva questa teoria allorché io riferiva sull'elezione del nostro collega Randaccio. Però devo dichiarare, che non fu questa la sola ragione che prevalse nella Giunta, per la convalidazione della elezione dell'onorevole Randaccio. Per taluni colleghi valse quest'altra ragione, cioè che se il numero degl'impiegati era al completo nella Camera il giorno della votazione a primo scrutinio, il posto si rese vacante il giorno in cui vi fu la votazione di ballottaggio. E questa ragione prevalse nell'animo dei colleghi, e a grande maggioranza fu deliberato di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del nostro collega Randaccio. A dire il vero, la ragione che persuase i miei colleghi, non era quella che persuadeva me. Me persuadeva invece la teoria di cui feci cenno, che cioè diversa era l'incompatibilità, ed altra cosa era la eleggibilità; e siccome il giorno in cui si riferiva sull'elezione il numero degli impiegati alla Camera non era al completo, ma vi era un posto per l'onorevole Randaccio, io opinava che quel posto da lui dovesse essere occupato, e che a lui non si potevano chiudere le porte del Parlamento, una volta che nel giorno in cui l'elezione doveva convalidarsi, eravi vacante un posto d'impiegato.

Io riteneva sempre eleggibile l'onorevole Randaccio, ed eleggibile anche senza contestazione, perchè tale lo dichiarò la Camera col precedente voto, e in ossequio a quel voto, io non poteva più discutere la sua eleggibilità. Quindi per lui non si fece altra questione che quella d'incompatibilità; si esaminò solo, se il numero fosse o no completo il giorno in cui si riferiva sull'elezione e veniva convalidata.

Ora, o signori, siamo nell'identico caso. L'onorevole Corleo, sotto altro aspetto difese la sua elezione davanti alla Giunta; credeva d'essere in un caso eccezionale, credeva di non essere impiegato dello Stato, e di non dovere essere confuso con i professori universitari; ed allegava ben altre ragioni, cioè d'essere stipendiato sopra un lascito privato, ed in conseguenza di non essere a carico del bilancio dello Stato; ragioni che non hanno persuaso alcuno della Giunta. E quindi ad unanimità la

Giunta ha ritenuto l'onorevole Corleo quale professore ordinario universitario, nelle identiche condizioni degli altri. Imperocchè quantunque foss'egli retribuito con i fondi di un lascito privato, restava sempre che la sua nomina era governativa, e quindi rimaneva anche a lui la speranza d'un collocamento a riposo, e d'una pensione di riposo a carico del bilancio dello Stato. E per queste ragioni la Giunta ha ritenuto, che non vi era differenza fra lui e gli altri professori universitari, e su questo punto vi fu un accordo perfettissimo nella Giunta.

Amesso dunque, che l'onorevole Corleo sia un professore universitario, un professore in identica condizione di quella degli altri professori, ai quali la legge concede l'eleggibilità, non potrebbe sfuggire la questione d'incompatibilità. La questione dunque è questa, ed è una questione di fatto, se cioè, vi sia, oppure no il posto vacante tra i professori, cioè se fra i dieci professori che possono esservi in questa Camera, un posto sia vuoto, per il trapasso del compianto Cavagnari. E a me pare, che non vi possa essere dubbio; perchè pur troppo, non possiamo dubitare del trapasso del compianto Cavagnari. Posto ciò, l'elezione dell'onorevole Corleo sarà valida o dovrà essere annullata dalla Camera? Far dipendere l'eleggibilità dei professori, far dipendere l'eleggibilità dei magistrati dall'essere nella Camera compiuto quel dato numero prescritto, e ritenere che colla morte di uno di questi debba rinascere come un fungo l'eleggibilità di tutti i professori dell'Università, e di tutti i magistrati eleggibili, di tutti i consiglieri delle Corti di appello e di cassazione, mi pare davvero un assurdo. Mi pare un assurdo che quest'eleggibilità si estingua per ragione del numero completo, e rinasca per la morte di un professore o di un magistrato.

La eleggibilità per me è consacrata dalla legge, e resta, quand'anche il numero dei magistrati e dei professori sia completo. Che cosa rimane da esaminare? Rimane a vedere se oggi dobbiamo chiudere la porta all'onorevole Corleo, ovvero gliela dobbiamo aprire, vale a dire, vedere se oggi contro l'onorevole Corleo esista o no una ragione d'incompatibilità.

Per parte mia francamente dichiaro; senza punto rendermi ribelle al voto della Camera, che non potrei chiudere all'onorevole Corleo la porta; la incompatibilità per me, col vuoto fattosi dal compianto Cavagnari, è cessata; perocchè la incompatibilità deve verificarsi nel momento che la Camera deve convalidare od annullare la elezione; essendo indiscutibile sempre la eleggibilità di un professore universitario.

Mi si potrà dire che colla mia teoria apro la via

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

agli arbitrii del Governo, il quale ritardando la comunicazione dei documenti potrà togliere quando voglia la incompatibilità di un impiegato.

Ma, signori, quando una teoria si combatte per gli inconvenienti, permettete che io non possa leggermente abbandonarla. Non è già cogli inconvenienti, ma colle sode ragioni che dovete combattere la teoria da me annunciata. Gli abusi non sono il metro con cui si possano misurare i diritti.

Anzitutto, vediamo se siano seri questi appunti, questi inconvenienti.

Io credo che la Camera non possa sopporre un atto arbitrario per parte della sua Giunta. Basterebbe, o signori, una somigliante supposizione perchè la Giunta sentisse il dovere di dimettersi. Codesta supposizione significherebbe la sfiducia della Camera, significherebbe che la Giunta mal corrispose al vostro mandato.

Verso la Giunta voi non potete avere questo sospetto, che, lo dirò francamente, sarebbe indegno della Camera. Il sospetto della Camera contro la Giunta che è sua emanazione, sarebbe un sospetto contro se stessa, e quindi non è ammissibile.

Vediamo ora se sia ammissibile contro il ministro dell'interno, a cui arrivano gli incartamenti delle elezioni. Ma questa supposizione è seria? No, o signori, essa non è seria, e per una ragione che ora vi dirò: perchè la Giunta, quando gli sarà trasmesso l'incartamento dal potere esecutivo, esaminerà le ragioni del ritardo, ed anche quando non vi sia un disegno, non dirò più o meno benevolo o malevolo del potere esecutivo, la Giunta giudicherà questo ritardo, e potrà di esso farne pubblica accusa al potere esecutivo, e promuovere nella Camera un voto di censura contro di esso. Io dunque non temo questo inconveniente, e dico che non è una soda ragione per sostenere la teoria opposta alla mia. Quale altro ostacolo adunque voi potete opporre alla vera teoria che io sostengo, alla distinzione della eleggibilità e della incompatibilità? A me pare che una seria ragione voi non la potete opporre.

Mi duole di essere solo, *solus!*...

Una voce. Chiedo di parlare.

SALARIS... in mezzo a tutti i miei colleghi della Giunta; ma anche solo vorrò che la Camera mi dia torto, dirò sempre: mi dà torto, eppure credo ancora d'aver ragione. E quindi, per queste considerazioni, io propongo alla Camera una conclusione opposta a quella della Giunta, cioè che l'elezione, invece di essere annullata, sia convalidata.

MELCHIORRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parla nello stesso senso o contro?

MELCHIORRE. Sono favorevole alla conclusione della Giunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Io ho sostenuto le teorie vigorosamente oggi difese dall'onorevole Salaris in altre due elezioni alcuni giorni indietro e non fui inteso; prego l'onorevole Salaris di rispettare la decisione della Camera e fare come me atto di obbedienza alla decisione della maggioranza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Correale, relatore.

CORREALE, *relatore*. Ringrazio anzi tutto l'onorevole Salaris di aver rivelato alla Camera come la Giunta delle elezioni nella questione principale della presente elezione sia stata unanime; il che dispensa anche me dall'esaminarla, finchè altri non la sollevi.

Dirò poi che nella questione subordinata nella quale la Giunta con suo dispiacere vide separarsi dagli altri suoi colleghi l'onorevole Salaris per sostenere la teoria che ha testè ripetuta dinanzi alla Camera io non vo' opporre ragioni, per non ripetere tutte quelle che furono dette alla Camera, quando la medesima adottò una decisione perfettamente contraria alla teoria propugnata dall'onorevole Salaris. Nè ricorderò l'articolo 100 della legge elettorale, nel quale si dice: « quando il numero degli impiegati sia completo, le elezioni nuove degli impiegati saranno nulle. »

Neameno farò ricorso all'articolo 6 della legge del 1877, nel quale si ripete: « quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle. »

Ma senza andare per le lunghe, mi limiterò a dichiarare che la Giunta delle elezioni mantenne il parere da essa medesima adottato in parecchi casi simili e riverente alla giurisprudenza stabilita dalla Camera in parecchie elezioni, e recentemente in quelle di Appiano e San Nicandro, discusse appena nel passato novembre, e senza risollevarne la medesima quistione, tranne l'onorevole Salaris, del resto all'unanimità deliberò di proporre, come propone alla Camera l'annullamento della elezione del professore Corleo nel collegio di Calatafimi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

SALARIS. Sarò brevissimo. La Camera sa qual'è la divergenza fra me e l'onorevole Melchiorre.

Mi pare che la mia prima parola sia stata riverente verso la Camera, pregandola di non ritenermi ribelle alla sua ultima decisione.

Ma signori, io aveva riferita un'altra elezione ed aveva difeso questo principio davanti alla Camera, io sentiva il bisogno di esporre alla Camera la mia ragioni; perchè non ho mai nell'adempimento di un

uffizio fatto questione di persone. Altronde mi pareva rispettabile, anche una ragione di coerenza.

La Camera può giudicare se io errai prima e dopo; e se non accetterà le mie osservazioni, io mi rassegnerò e rispetterò il suo giudizio. Ma io non posso a meno di dimostrare alla Camera la mia coerenza.

A me pareva che le elezioni di questi impiegati fossero fatte sempre *sub conditione*, cioè se c'è o non c'è il posto per loro. Quando il posto c'è, signori aprite le porte, non potete chiuderle. Se poi v'è la incompatibilità, allora chiudetele a due battenti. Quanto a me dunque, me ne rimetterò completamente alla Camera: ho detto le mie ragioni, unicamente per difendere la mia teoria, la stessa con la quale ho difesa un'altra elezione. Se la Camera crederà diversamente, la Camera certamente è sopra di me e sopra di tutti; io rispetterò la decisione, e non verrò più un altro giorno a sostenere questo principio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni, che sono per l'annullamento della elezione del professore Simone Corleo.

SALARIS. Propongo la convalidazione.

PRESIDENTE. Voti contro. Chi approva queste conclusioni è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la Camera approva.)

In conseguenza dichiaro vacante il collegio di Calatafimi.

PROPOSTA DEL DEPUTATO MARANCA SULL'ORDINE DEL GIORNO.

MARANCA. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. (*Rumori*)

Prego gli onorevoli deputati di far silenzio, perchè possa udire che cosa vuole l'onorevole Maranca.

MARANCA. L'altro giorno doveva essere svolta la proposta di legge d'iniziativa parlamentare, presentata dall'onorevole Melchiorre da me e da altri deputati. Non fu svolta per l'assenza dall'Aula del presidente del Consiglio e fu incaricato l'onorevole ministro dei lavori pubblici di fargli una preghiera affettuosa da parte dell'onorevole Melchiorre, perchè fosse venuto qui questa mattina per assistere allo svolgimento di questa proposta.

Siccome è urgente che sia svolto, io pregherei l'onorevole ministro dell'istruzione di voler rappresentare il presidente del Consiglio, sperando che egli abbia quella facoltà che credeva di non avere. Il ministro dei lavori pubblici, quando appunto l'onorevole Melchiorre lo pregava ieri di assistere allo

svolgimento della proposta medesima. Si tratta della presa in considerazione di una proposta per soccorrere i danneggiati dal terremoto negli Abruzzi e dalla frana di Castelfrentano. Se la Camera potesse subito prendere questa proposta in considerazione, adempite le altre formalità, potrebbe questo soccorso giungere in tempo e non come il soccorso di Pisa.

Prego quindi che lo svolgimento di quella proposta abbia luogo oggi stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Maranca ricorda come ieri fosse letta una proposta di legge presentata dall'onorevole Melchiorre, da lui e da altri per venire in soccorso dei danneggiati dal terremoto degli Abruzzi. Ricorda pure come ieri fosse pregato il ministro dei lavori pubblici di avvisare il presidente del Consiglio assente, di trovarsi presente quest'oggi per assistere allo svolgimento di quel disegno di legge; egli chiede all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se possa assumersi la responsabilità di accettare che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Maranca comprenderà perfettamente che io qui solo senza i miei colleghi, non posso assumere questa responsabilità, sebbene sia nobilissimo l'intendimento suo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maranca.

MARANCA. Non si tratta d'altro che della presa in considerazione pel momento, (*Rumori*) e mi pare che dalla Camera si conceda sempre. Quindi potrebbe benissimo il ministro della pubblica istruzione rappresentare il presidente del Consiglio. (*Rumori*) Se neppur questo può ottenersi, allora io tornerei a pregare affettuosamente, come vuole l'onorevole Melchiorre, il ministro della pubblica istruzione, perchè dica al presidente del Consiglio che quanto prima possa, voglia intervenire alla Camera, e così renda certamente un gran favore a noi altri, che abbiamo tanto a cuore la sorte di quei poveri cittadini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Io comprendo bene che in assenza del presidente del Consiglio e del ministro delle finanze non si possa svolgere questo disegno di legge; ma siccome non ha avuto sorte felice il primo messaggio, di cui ebbe incarico l'onorevole Baccarini nella tornata di ieri (*Ilarità*), prego di un secondo messaggio l'onorevole Baccelli. Forse l'eloquenza dell'onorevole Baccelli vincerà quella del primo messaggero (*Ilarità*), e speriamo così di avere un ministro che possa rispondere a nome del

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

Governo, dopo lo svolgimento delle ragioni che sostengono il disegno di legge da me presentato insieme ad altri onorevoli colleghi.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi farò un dovere di riferire all'onorevole presidente del Consiglio ed al ministro della finanze i desiderii espressi dall'onorevole Maranca e dall'onorevole Melchiorre.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE PEL 1882 DEL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione dello stato di prima previsione pel 1882 del Ministero della pubblica istruzione. Si dà lettura del disegno di legge.

SOLIDATI, segretario, legge:

« *Articolo unico.* Sino all' approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare all'onorevole Spaventa.

SPAVENTA. L'esperienza mi ha provato, o signori, che l'esame degli atti di un ministro, che abbia per sè la maggioranza di questa Camera, suole aver poca utilità pratica, massimamente quando sia fatto con studio di parte.

Ma non basta neanche che questo esame sia fatto imparzialmente, bisogna che sia creduto che è fatto così. Un partito difficilmente presta fede alla parola che viene dal partito opposto. Nondimeno, nelle condizioni presenti dei partiti di questa Camera, io penso che ciò non dovrebbe accadere, come suole ordinariamente. Epperò a me pare questo il momento opportuno di esaminare alcuni degli atti dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica: il che farò con disposizione di animo perfettamente imparziale. Se non mi sentissi questa forza, continuerei a tacere, come soglio fare da lunga pezza; ma è tale la persuasione nell'animo mio della china rovinosa, in cui si incammina la pubblica istruzione nel nostro paese, che io non posso a meno di parlare. Anzi vi dico che, se sedessi sui banchi opposti, parlerei egualmente. E credo di avere il diritto di essere creduto quando affermo ciò, perchè non sono stato l'ultimo del mio partito a censurare gli errori da esso commessi, dello stesso genere di quelli dell'onorevole Baccelli. (*Movimenti*) Anzi, per darvi un pegno della imparzialità mia, aggiungerò come io creda che di tutte le amministrazioni dello Stato,

rette dal mio partito per 16 anni, quella dell'istruzione pubblica ha proceduto meno bene, o se volete peggio delle altre. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

SPAVENTA. Non intendo far torto agli egregi uomini, che sedettero successivamente al posto dell'onorevole Baccelli prima del 1876. Ad essi non mancò l'ingegno ed il volere di far bene; ma vi sono difficoltà superiori ad ogni ingegno e volere umano. Tali erano quelle che aveva innanzi a sè l'amministrazione dell'istruzione pubblica in Italia.

Massimo D'Azeglio disse che l'Italia era fatta, ma che ci era da fare gl'italiani. Io avrei detto più volentieri: che l'Italia era rifatta e che ci era da rifare gl'italiani. Rifare gli italiani! È cosa facile a dire, ma era un compito immenso. Rifare gli italiani significava svestirsi del vecchio uomo e fare di noi degli uomini moderni, il cui pensiero nutrito di soda e larga scienza, fosse la mente di un grande e libero Stato; il cui cuore, nobile e retto, fosse l'anima di una società vigorosa, civile e morale dove sia bello e degno di vivere.

Questa, signori, non era evidentemente opera agevole a compiersi: e per quanto spettava e spetta ancora all'istruzione pubblica di contribuirvi, la parte era assai malagevole. La retorica, la scolastica, la rotina, come si dice, che fa della scienza un mestiere e del metodo un meccanismo; e, per contrapposto, la sbrigliatezza degl'ingegno e la cialtroneria che non ammettono metodi e non tollerano riprove; questi sono i vizi principali che contaminavano gli strati superiori della nostra coltura prima del 1860. E Dio volesse che non continuassero a contaminarli ancora oggi! Questi strati bisognava spezzare e disperdere, e con gli elementi più sani e vivaci rifabbricare tutto l'edificio del nostro sapere.

Gli strati inferiori, voi lo sapete, erano tutta una tenebra un analfabetismo quasi universale; e questa tenebra bisognava dissipare e rischiarare. Vi par di poco momento un compito cosiffatto? Io non dico che non si sia fatto nulla: sarebbe una esagerazione; ma tutti sentiamo quel che rimane a fare. Intanto, i mezzi che noi potemmo apprestare per una impresa così grande furono assai scarsi: scarsi così i mezzi economici come i mezzi intellettuali. Dal 1860 in poi, per lunga pezza, le forze intellettuali di cui l'Italia poteva disporre, parte erano di quelle già rose, logore e prostrate sotto i Governi assoluti che noi abbiamo distrutto, parte furono assorbite dal movimento politico, dall'impresa del risorgimento della patria.

I mezzi economici — I nostri bilanci sono lì per dirvi ciò che l'Italia ha potuto spendere in favore dell'istruzione pubblica. Io ho innanzi le cifre dei

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

bilanci del 1865 e 1866 del Ministero dell'istruzione pubblica; esse ci danno appena 14 milioni e frazione, corrispondente alla somma che la città di Parigi stanziava da sola per l'istruzione pubblica.

L'onorevole relatore, di cui ho letto attentamente la relazione, vi ha già esposto con quel laconismo attico che è suo proprio (chiedo scusa all'onorevole Martini dell'accoppiamento di questi due opposti etnici, per esprimere la congiunzione della grazia con la brevità che si riscontra nel suo scritto) l'onorevole Martini, dico, ci ha ricordato alcune altre cifre comparative dei bilanci dell'istruzione pubblica degli altri paesi, per farci sentire il difetto delle somme che seguitiamo a stanziare noi per l'istruzione pubblica nel nostro.

Ma un'altra causa, o signori, per cui l'istruzione pubblica in Italia ha proceduto men bene si è la scarsità della nostra azione legislativa sopra l'istruzione. Ricordatevi che non siamo riusciti ancora a fare una legge organica, generale della pubblica istruzione in Italia. Dopo la legge del 13 novembre 1859 in Piemonte e le altre leggi la napoletana, la siciliana o toscana e quella dell'Emilia dello stesso anno 1859, del 1860 e del 1861, noi non abbiamo potuto averne una che almeno le unificasse tutte.

Di qui, o signori, secondo me, sono provenuti i frequenti mutamenti, gli espedienti, i ripieghi in cui la nostra amministrazione dell'istruzione pubblica si è intricata. Le leggi antiche, varie e discrepanti, hanno funzionato male in mano di un Governo unico il quale provvedendo con regolamenti generali, è venuto di necessità a mettersi in opposizione con l'una o con l'altra di queste leggi, secondo la preferenza data al concetto dell'una su quello dell'altra.

Un'altra causa più grave, o signori, del disordine che lamentiamo nell'amministrazione dell'istruzione pubblica è, a mio avviso, l'incertezza stessa che tuttora regna nei rapporti della scienza con lo Stato.

Questi rapporti, o signori, sono di mezzo a fine, ma in modo reciproco. Lo Stato moderno non può a meno di organizzare in se stesso l'insegnamento della scienza per produrre tale e tanta quantità di coltura tecnica, professionale ed educativa, quanta basti ai bisogni sociali, della cui soddisfazione egli è il primo curatore.

In questo rapporto la scienza è mezzo, lo Stato è fine: il fine è la soddisfazione dei bisogni sociali. D'altra parte, o signori, la scienza è la libera ricerca della verità. Essa non è mezzo, ma scopo assoluto a se stessa, che sdegna persino di essere utile; libera da ogni costrizione esteriore come il pensiero, universale, e quindi sopra i limiti dello Stato, non nazionale, ma umana. Lo Stato, che coi suoi orga-

nismi amministrativi le presta i suoi sussidi economici, è qui ridotto a far da mezzo anch'esso.

Ora, signori, tra questi due enti, d'una così alta natura morale, come lo Stato e la scienza, un rapporto inverso della qualità che io vi ho descritto, non può a meno d'ingenerare grande incertezza, perchè ogni piccola concessione che sia fatta in danno dell'uno o dell'altro dei due termini, può ingenerare gravissime conseguenze. In questa incertezza hanno radice molte delle scabrose questioni sull'insegnamento pubblico, e massime sull'insegnamento superiore, che si agitano da lunga pezza e pendono tuttora non risolte nel mondo delle nazioni europee.

La scarsità dunque dei mezzi, così economici come intellettuali, la scarsità d'azione legislativa, e l'incertezza e gravità stessa dei problemi relativi all'istruzione, sono state le cause principali, a parer mio, di molti dei disordini e degli inconvenienti che noi lamentiamo tuttora nell'amministrazione dell'istruzione pubblica del nostro paese. I ministri che si sono succeduti si sono ingegnati, come meglio potevano, per mezzo di regolamenti, di provvedere al difetto di legislazione; ma in quest'opera quasi nessuno è sfuggito alla taccia di violare le leggi esistenti.

Il Matteucci è rimproverato d'aver soppresso il diritto di conferire le lauree a parecchie Università.

Il Natoli è accusato d'aver ricostituito da sé il Consiglio Superiore d'istruzione pubblica. All'onorevole Berti si muove l'accusa d'averlo disfatto giovandosi d'una legge di pieni poteri dati per la guerra. Così l'onorevole De Sanctis è accusato di aver voluto da sé costituire quelle che egli solea chiamare Università femminili. L'onorevole Bonghi poi di che non è accusato? (*Si ride*) Dirò piuttosto ch'egli si accusa persino da sé stesso, quando confessa di aver soppresso gli esami d'ammissione nelle Università del regno, contro la disposizione precisa dell'articolo 114 della legge del 13 novembre 1859. Qui è proprio il caso dell'*amicus Plato; amicus Aristoteles, sed magis amica veritas*.

In tutte queste accuse vi è stato certo dell'esagerazione, ma qualche cosa di vero è innegabile che ci sia. Però nessuno ha potuto mai affermare che prima del 1881, i nostri ministri della pubblica istruzione si proponessero sistematicamente di violare la legge. Anzi il sistema al quale essi hanno sempre inclinato è stato quello, di non abusare del loro arbitrio, ma di frenarlo quanto potessero con regolamenti da essi fatti sopra ogni parte di quell'amministrazione. Si può dire lo stesso dell'onorevole Baccelli?

Signori, quando io vedo un ministro della pub-

blica istruzione violare le leggi dalla sua amministrazione, io ricevo un'impressione così penosa, come sarebbe quella che riceverei vedendo il ministro di giustizia violare le leggi fatte per ordinare l'amministrazione della giustizia. La sapienza supposta di un ministro della pubblica istruzione non permette di presumere, ch'egli ciò faccia per ignoranza o senza grave necessità. La frequenza quindi delle illegalità e irregolarità che si riscontrano in quell'amministrazione, mi fa l'impressione di una certa incompatibilità intrinseca tra la scienza e una regolare amministrazione del suo insegnamento: sarà questa un'impressione fallace, ma io l'ho provata più volte.

I disordini del Ministero della pubblica istruzione nel 1872 arrivarono ad un tal grado sotto l'onorevole Correnti, da costringere l'onorevole Sella, ministro delle finanze, di cui conoscete un po' lo spirito rigoroso di disciplina amministrativa, di assumere egli, dopo il ritiro dell'onorevole Correnti, provvisoriamente quel dicastero per poter mettervi qualche riparo. L'onorevole Depretis non è al suo posto: se ci fosse gli domanderei se egli pure non pensi di far passare un giorno il senatore Magliani al posto dove ora siede l'onorevole Baccelli. (*ilarità*)

Quando, signori, il ministro viola la legge, egli manca, più che al suo dovere, alla sua missione. Tutti dobbiamo rispettare la legge, ma un ministro ha non solo il dovere, ma la missione propria di farla rispettare. Si è questa considerazione, o signori, che muove oggi me a tenervi questo discorso sopra l'amministrazione dell'onorevole Baccelli. Come dissi, ve ne parlerò con la più grande imparzialità; ma senza alcuna attenuazione, perchè è oramai tempo di porre un freno a questa maniera arbitraria di Governo, che non si sa dove ci possa condurre.

L'onorevole Baccelli, salendo al suo Ministero, lasciò concepire di sè una grande aspettazione a tutti coloro, che, riconoscendo in lui un professore illustre, un oratore facondo ed ornato, uno spirito focoso, baldò, voglioso di fare, credevano che l'esperienza che egli aveva acquistata nell'insegnamento dalla cattedra e nell'amministrazione da relatore del bilancio della pubblica istruzione per parecchi anni, giustificasse pienamente la tendenza da lui dimostrata, da che è entrato in questa Camera, contraria a parecchie delle nostre istituzioni scolastiche, e l'opposizione più o meno viva da lui fatta ai diversi ministri che l'avevano preceduto.

Quest'aspettazione era tanto più legittima, in quanto che l'onorevole Baccelli succedeva all'onorevole De Sanctis, critico eminente, ma che come ministro, o per una cagione o per un'altra, era venuto

in uggia alla maggioranza. Non dico più di così sulle cagioni della caduta dell'onorevole De Sanctis. Gli applausi quindi fioccarono al nuovo ministro ogni volta che egli apriva bocca in questa Camera. L'onorevole Baccelli sentì tutta la forza di questa sua posizione, e prese l'ufficio come uno strumento delle sue idee personali, e non come una grande istituzione dello Stato, alla quale è lecito, anzi è diritto di chi sia chiamato dalla fiducia del Re a reggerla, d'infondere il proprio spirito e regolarne i movimenti, ma non è dato di sconvolgerla, e sconfiggerla dalle fondamenta. (*Movimento a sinistra*)

L'onorevole Baccelli avrebbe, secondo me, più sicuramente potuto riuscire nell'opera che egli si proponeva, se avesse dato garanzie sufficienti di procedere con maggiore ponderazione, servendosi di tutte le cautele che l'amministrazione esistente gli metteva a fianco. Per contrario egli vide in tutti gli ordigni amministrativi, che aveva intorno, altrettanti ostacoli alla realizzazione dei suoi disegni, e risolse di spezzarli. Non riflettè che quanto il potere di un ministro è più esteso, tanto è per lui più necessario di dar pegno che egli non ne abusi; non riflettè che la volontà individuale messa al servizio della cosa pubblica deve cessare di essere individuale, deve diventare pubblica anch'essa, pubblica in questo senso, in quanto si faccia reggere da norme e regole note al pubblico, e non dall'arbitrio del singolo io. Questo, o signori, è il concetto in se stesso dell'azione ministeriale; ed a questo concetto si erano informati i regolamenti che l'onorevole Baccelli trovò nel suo Ministero, e dei quali principale opera sua fu quella di disfarsi. Ma dove l'amministrazione ministeriale non è regolata, è impossibile sperare un'amministrazione utile e giusta; è impossibile ricavare da un'amministrazione questo, che è il maggior profitto di un Governo costituzionale.

Cominciamo, signori, a vedere la prova di quanto ho asserito. Uno dei primi atti dell'amministrazione dell'onorevole Baccelli fu il decreto del 6 marzo 1881, col quale pubblicava i ruoli organici del suo Ministero. In questo decreto è notevole l'articolo 3, che mi permetto di leggere alla Camera:

« Per l'immediata attuazione degli organici medesimi, si potrà derogare alle disposizioni dei regi decreti che regolano le nomine, le promozioni e i passaggi di categoria degli impiegati. »

Avete sentito o signori? Vi par poco? Dunque l'onorevole Baccelli salendo al Ministero si è creduto l'onorevole Crispi, il quale andando col generale Garibaldi da Calatafimi a Palermo, aveva altro da pensare che a regolamenti nelle nomine che veniva facendo per organizzare un Governo qualun-

que. Ma qui dopo 20 anni che dura questo regno d'Italia, ecco un ministro che inaugura la sua amministrazione, sciogliendosi da ogni vincolo circa i modi coi quali crede che debba essere riordinata. Ma con quali norme l'avete riorganizzato, il vostro Ministero, io vi domando, una volta che avete abolito tutti i regolamenti (li ho tutti qui presenti) dal 1853 fino al 1881? Ed è lecito questo? È azione di governo questa? No, o signori, non è azione di governo, ma è la violazione del principio più essenziale di ogni Governo, e sono qui per dimostrarlo.

L'articolo 6 dello Statuto prescrive che il Re nomina a tutte le cariche dello Stato e fa i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi.

Questa prescrizione, signori, non contiene solo un diritto, ma altresì un dovere per il potere esecutivo di fare i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi.

E dove è più necessario un regolamento, che nell'esercizio d'un potere che non può essere usato con imparzialità, indipendenza, giustizia, rispetto dei diritti o interessi altrui, se non con regole certe e con criteri noti e stabiliti?

Sì, o signori, dovunque il Governo è chiamato a spiegare l'azione sua di rincontro a interessi altrui, ha l'obbligo di regolare quest'azione in modo che si faccia riconoscere come azione di un Governo, e non come azione individuale di un uomo. (Benissimo! a destra)

Il potere esecutivo, signori, non ha volontà sua sostanziale. La sua volontà sostanziale è la legge. Ma esso aggiunge qualcosa a questa sostanza, ed è il modo con cui si realizza; e questo modo non può essere che una norma, o regola secondaria, onde quella volontà, che è nella legge come regola generalissima, si possa applicare ai casi particolari. Dove io non veggo regola, dove io non veggo norma di applicazione, veggo un potere conferito dalla legge, ma che può essere abusato contro la legge.

E quali erano queste norme delle quali l'onorevole Baccelli si è voluto disfare? Le ultime, quelle che le riassumevano tutte, portano la data del 26 marzo 1873, sottoscritte dal compianto Scialoja. Queste norme stabilivano il principio: che negli uffici di concetto, come sogliam dire, del Ministero, non si entra senza un titolo accademico, e se non per esame di concorso. Vi pare, signori, che queste norme siano inutili o ingiuste? Vi pare che sieno irrazionali? Ma dove siamo tornati noi? Ma come! Tutti gli altri Ministeri sono regolati presso a poco colle norme istesse, e l'onorevole Baccelli va nel suo e trova che queste norme non valgono, non servono pel Ministero suo?

E qual è la scusa che si può addurre ad un ec-

cesso di questa natura? L'urgenza. Ma come l'urgenza? A riformare il personale del Ministero come all'onorevole Baccelli potesse sembrare più conveniente, quindici giorni o un mese dopo, oh! che cascava l'Italia? Dunque la scusa allegata dal decreto per la immediata attuazione degli organici non è fondata.

Vediamo ora come l'onorevole Baccelli si servì del potere, che si era preso. Di tutti gl'impiegati del suo Ministero, sedici furono allontanati, dei quali tre furono messi in disponibilità, nove destinati altrove, e quattro a riposo.

Cento quarantadue impiegati ebbero il seguente movimento: cinque non ebbero aumento di stipendio; due ebbero un aumento di stipendio di 1500 lire; più due ispettori che servivano il Ministero ebbero un aumento di stipendio, uno da 1200 a 3500 lire, l'altro da 1500 a 3500 lire; ventiquattro ebbero un aumento di 1000 lire; quarantanove di 500; uno di 900; due di 700; cinque di 600; cinque di 400; tre di 300.

Nuove nomine: un vice-segretario a 2500, otto a 1500. Per il decreto Scialoja questi vice-segretari avrebbero dovuto avere la laurea od almeno la licenza liceale. Trentacinque poi sono stati gli ufficiali d'ordine di nuova nomina. Che bella cuccagna! Non pare alla Camera che questa sia una vera *curée*? Che cosa diranno i nostri impiegati se nell'occasione che un nuovo ministro scavalca il seggio della Minerva, essi possono avere speranza d'ottenere simili vantaggi?

L'onorevole Baccelli metteva poi in disponibilità alcuni impiegati, per soppressione d'ufficio. Qui evidentemente si è giuocato di parole. Fu messo in disponibilità il provveditore capo che reggeva la divisione dell'istruzione secondaria; il provveditore capo che reggeva l'istruzione primaria. Ora la legge permette la disponibilità quando l'ufficio sia soppresso. Il regolamento per l'esecuzione della legge sulle disponibilità, non mai abrogato, spiega nel modo più esplicito che cosa significhi « soppressione d'ufficio. » Ecco che cosa dice il regolamento 25 ottobre 1863:

« Art. 1. Possono essere collocati in disponibilità gl'impiegati civili i quali cessano dalle loro funzioni per soppressione d'ufficio, o per riduzione di ruoli organici. Non vi possono esser collocati per nessun'altra occasione e per nessun altro motivo fuori dei due casi sovraccennati.

« Art. 3. Per gli effetti della legge sulle disponibilità vi ha soppressione di uffici, quando disciolta una amministrazione, cessano tutti gli impieghi ad essa attinenti. Il semplice cambiamento di forma; il riordinamento delle discipline per le quali si regge una amministrazione; il mutamento di titolo o di

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

nome non può considerarsi come soppressione di ufficio.

« Art. 4. Vi ha riduzione di ruoli organici quando si restringe il numero degli impiegati di una amministrazione, o si sopprime uno degli uffici che ne formano parte, o dipendenza. Il solo mutamento di nome o di grado, o la riduzione degli stipendi non può considerarsi come riduzione di ruoli organici. »

Ora oh! che l'onorevole Baccelli ha soppresso nel suo Ministero l'ufficio direttivo della istruzione primaria? Oh! che ha soppresso l'ufficio direttivo della istruzione secondaria? Come dunque i due provveditori capi che reggevano questi uffici sono stati messi in disponibilità per soppressione di ufficio? Avete soppresso il nome, sì; ma al luogo del provveditore capo avete messo un capo divisione colle stesse attribuzioni e collo stesso stipendio del provveditore capo. E vi pare questa soppressione di ufficio?

Ma pure, così adoperando, l'onorevole Baccelli, si potrà obiettare, si proponeva un così nobile scopo, che gli si può perdonare tanta larghezza di arbitrio, quanta egli stimò opportuno di prendersene. Si trattava di migliorare il personale del Ministero; di sostituire ai vecchi arnesi disadatti, inabili, strumenti nuovi, adatti, capaci di produrre nobili e splendidi frutti.

E vediamo i frutti.

Io vengo ai fatti. Subito dopo le mutazioni di personale che abbiamo visto, vengono fuori due circolari: una dalla direzione degli studi secondari, e l'altra dalla direzione degli studi elementari, ed è prezzo dell'opera che la Camera senta qualche brano dell'una e dell'altra, perchè giudichi della forza letteraria degli uomini chiamati dall'onorevole Baccelli a sostituire quelli che egli scacciava.

La prima circolare concerne il diploma d'onore da darsi agli insegnanti, invece di un aumento di stipendio, e si esprime così:

« La Signoria Vostra è pregata di farmi pervenire più sollecitamente che sia possibile un elenco di tre maestri e di tre maestre di cotesta provincia in ordine progressivo di merito, sulla base di sei insegnanti in complesso... (Ilarità).

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Legga a senso.

SPAVENTA... onde io possa a mia volta trasmettere ad essi questa novella prova di stima in cui li tiene il Governo. »

« La S. V. mi farà cosa grata se per ogni *indiviso inserito* (Ilarità a destra) in detto elenco vorrà aggiungere tutte quelle osservazioni, ecc., e fornirmi tutti quegli indizi coi quali io possa decretare ad ognuno quell'onorifica distinzione. »

« Firmato: BACCELLI. »

L'altra circolare concerne la facoltà, accordata dalla legge 5 giugno alle Giunte municipali, di esaminare le condizioni e stabilire la data d'apertura e di chiusura delle scuole elementari.

« Le disposizioni della legge, dice cotesta circolare, oltrechè da ragioni igieniche, evidentemente furono dettate dal desiderio di giovare economicamente alle famiglie agricole, le quali in certe stagioni determinate dalle circostanze locali (Ilarità), sogliono trarre profitto dal tenue lavoro dei loro figliuoli. »

Ora io non dico che l'ingegno e la coltura in generale degli uomini che l'onorevole Baccelli si è messo intorno, per avere, come egli intendeva, gli strumenti che corrispondessero all'altezza e nobiltà dei suoi disegni fossero tutti della misura che voi, o signori, avete potuto apprezzare dai saggi che io ve ne ho dato; ma certa cosa è che l'arbitrio di potere senza freno che l'onorevole Baccelli credè di prendersi collo sciogliersi da ogni regola e norma, che i regolamenti preesistenti imponevano all'azione ministeriale, quando si tratta di nomina del personale; questo arbitrio, dico, alla prova di questi fatti non pare che gli sia riuscito bene; e come non è riuscito bene a lui, cosa che importa poco o nulla, non è riuscito bene neppure agli interessi del paese, che è ciò che deve interessare molto a noi tutti.

Ora mi riposerei un poco.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.

SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO MELCHIORRE.

(La seduta è ripresa alle ore 2 45.)

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, gli domando se egli acconsenta allo svolgimento del disegno di legge dell'onorevole Melchiorre, già comunicato alla Camera, per la presa in considerazione.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Accetto che si svolga subito.

PRESIDENTE. Consentendolo la Camera, do facoltà all'onorevole Melchiorre di svolgere la sua proposta di legge, ma brevemente però. (Si ride)

MELCHIORRE. L'onorevole presidente, con molto savio accorgimento, mi raccomanda la brevità, sicuro che essa incontrerà l'aggradimento della Camera. Dunque quale è lo scopo dello svolgimento del disegno di legge da me presentato? Lo esprimo in due parole: Soccorrete gli abruzzesi.

« Art. 1. Sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio di prima previsione della spesa del

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

Ministero dell'interno per l'anno 1882 la somma di lire 100,000, istituendo un nuovo capitolo: *Sussidio ai danneggiati poveri del terremoto del 10 settembre 1881 nell'Abruzzo Citeriore, e segnatamente nei comuni di Orsogna e di Castelfrentano.*

« Art. 2. Il Governo del Re avrà facoltà di applicare, per l'anno 1882, le prescrizioni degli articoli 3, 4 e 5 della legge 28 giugno 1873, n° 4943, serie 2ª, alle proprietà urbane e rustiche danneggiate dal terremoto del 10 settembre 1881 nell'Abruzzo citeriore. »

Offenderei la pietà della Camera se dubitassi che essa, alla vista della grave sventura che ha colpito diversi comuni dell'Abruzzo Citeriore, e più crudelmente quelli di Orsogna e di Castelfrentano non venisse prontamente in loro soccorso. Nel primo, ove la scossa fu terribile, si deplorarono danni gravissimi, e per essere stato distrutto oltre la metà dei fabbricati, 3000 e più persone oggi sono esposte al rigore del freddo e tormentate dalla fame, sono ricoverate sotto tende militari che l'onorevole ministro della guerra appena ebbe notizia del tremendo infortunio si affrettò di mandare nel precitato comune.

Sarà la Camera italiana in questo doloroso caso non umanissima verso tanti infelici, come lo fu in altri egualmente miserevoli?

Non ignara mali miseris succurrere disco.

Dopo ciò, una sola preghiera io vorrei porgere alla Camera. Fate, se intendete di venire in loro soccorso, che questo non arrivi da Roma quando Sagunto sia stata espugnata: *Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur.*

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. A nome anche del ministro dell'interno dichiaro di non oppormi alla presa in considerazione del disegno di legge svolto testè dall'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione del disegno di legge svolto dall'onorevole Melchiorre.

(La Camera ammette la presa in considerazione.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Grazie all'onorevole ministro del concorso che mi ha prestato, grazie distintissime a tutta la Camera italiana. Ma al primo beneficio è d'uopo che ella ne aggiunga un secondo: domando che questo progetto di legge sia inviato alla Commissione generale del bilancio, come si è praticato in simili casi.

PRESIDENTE. L'onorevole Melchiorre prega la Camera di voler deferire l'esame di questa proposta di legge alla Commissione generale del bilancio.

MARANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Contro la presa in considerazione?

MARANCA. No, per aggiungere una semplice osservazione.

PRESIDENTE. Non gliene posso accordare la facoltà, onorevole Maranca. Secondo il regolamento, quando si tratta della presa in considerazione di una proposta di legge, non si può accordare facoltà di parlare che a chi intenda di opporsi alla presa in considerazione.

MARANCA. Era semplicemente per fare una dichiarazione, cioè per dire che la proposta di legge, oltre i danneggiati di Orsogna, debba riguardare anche quelli danneggiati dalla frana di Castelfrentano.

PRESIDENTE. Questo si vedrà poi quando si discuterà in merito la proposta di legge; per ora essa è quello che è.

MARANCA. Siccome ho inteso che l'onorevole Melchiorre molto saggiamente proponeva si inviasse questa proposta di legge alla Commissione generale del bilancio, così credetti necessaria la dichiarazione che ho fatto.

PRESIDENTE. La proposta di legge è stata letta alla Camera. Vi è sotto anche la sua firma, onorevole Maranca, e riguarda tanto i danneggiati di Orsogna,

MARANCA. È per la determinazione del soccorso; (Rumori)

PRESIDENTE. Le ripeto che di questo se ne parlerà quando verrà in discussione la proposta di legge.

MARANCA. Appunto per questo, credo giusta la osservazione che ho fatto, per dichiarare che il soccorso deve essere determinato tanto per i danneggiati di Orsogna, come per quelli di Castelfrentano. (Rumori)

PRESIDENTE. Ma se è detto...

(Interruzioni dell'onorevole Di San Donato e di altri deputati.)

Prego di fare silenzio. Lascino a me applicare il regolamento.

Dunque l'onorevole Melchiorre chiede alla Camera di voler mandare questo disegno di legge alla Commissione generale del bilancio.

Chi approva si alzi.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. Ritorniamo alla discussione generale del bilancio della pubblica istruzione.

come quelli di Castelfrentano. Che cosa vuole di più?

L'onorevole Spaventa ha facoltà di proseguire il

suo discorso. (*Movimenti e conversazioni nell'emiciclo*)

Prego gli onorevoli deputati di riprendere i loro posti e di far silenzio.

SPAVENTA. Ripigliando il mio discorso dico come l'onorevole Baccelli, conseguente al sistema da lui abbracciato di disfarsi di ogni freno alla volontà sua, e di non seguire neppure quelli che gli erano imposti dalla legge, andò diffilato per la sua via, senza più attingere consiglio da quei corpi che la legge ha costituito a fianco del ministro dell'istruzione pubblica.

La legge costitutiva del nuovo Consiglio, o signori, all'articolo 10 manteneva il Consiglio antico sino a che il nuovo non fosse costituito.

L'onorevole Baccelli, conseguente, come ho detto, al suo sistema non si curò più di quel vecchio arnese di Consiglio Superiore, non lo radunò più, lasciando che molti affari, i quali non possono essere spediti senza sentire almeno formalmente il parere di quel corpo, ristagnassero negli uffici ministeriali, pur di non rivedere l'orrenda faccia.

E io nei rapporti, non del ministro Baccelli, ma dell'onorevole Baccelli cogli uomini che componevano il Consiglio Superiore, comprendo i sentimenti dell'animo suo verso di loro, e non voglio fargli rimprovero del modo col quale egli si è comportato. Se all'onorevole Baccelli pareva di non voler avere più contatto con quegli uomini, per me è cosa indifferente. Ma quello che a me preme di rilevare è questo: che si tratta d'una istituzione dello Stato, e qualunque fossero i rapporti degli uomini che la rappresentavano, con l'onorevole Baccelli (che è cosa che non rileva), l'antico Consiglio superiore era una istituzione dello Stato; ed il ministro, dimostrando di averlo così in non cale, non ha adempiuto al dover suo. Così, o signori, mentre i regolamenti ancora vigenti e non aboliti, se non in data del 3 aprile 1881, relativamente alla nomina dei professori ordinari e straordinari delle Università del regno conferivano al Consiglio superiore il diritto di proporre delle Commissioni d'esame, è un fatto indubitato che l'onorevole Baccelli nominava da sè, senza proposta del Consiglio, delle Commissioni per la nomina dei detti professori. Dico male *nominava da sè*; ma faceva o lasciava proporre queste Commissioni dal presidente del Consiglio Superiore. Cosa che mi duole tanto maggiormente, in quanto ci va di mezzo un uomo eminente, di cui nell'animo mio non so se sia maggiore la stima o l'affetto. Io so di due Commissioni nominate, in una delle quali un nobile uomo, il senatore Amari, ebbe il coraggio (che coraggio?), ebbe la dignità di declinare l'incarico; dichiarando, che quest'incarico

non venutogli sopra proposta del corpo costituito che aveva solo il diritto di proporlo, non stimava conveniente al suo decoro di accettarlo. Ma non finisce qui il trattamento fatto dall'onorevole Baccelli al Consiglio Superiore.

L'antico Consiglio Superiore, secondo la legge costitutiva del nuovo, era incombenzato di eseguire lo scrutinio dei nuovi eletti, che dovevano essere nominati a formare il nuovo Consiglio. Ora, quando la legge conferisce ad un corpo la facoltà di fare lo scrutinio di una elezione, ognuno sa che questa facoltà implica tutti i poteri necessari a risolvere le questioni relative alla elezione stessa. Ebbene, niuno può recare in dubbio che l'onorevole Baccelli si prese per sè l'autorità di decidere le questioni relative all'elezione dei nuovi consiglieri, lasciando al vecchio Consiglio il computo materiale dei voti, e impedendo persino che le schede scrutinate fossero immediatamente bruciate, come era obbligo del Consiglio di fare. Ma ciò secondo me è poco! L'onorevole Baccelli credè di avere il diritto di interpretare la legge a suo modo nel caso del ballottaggio. L'articolo 4 della legge prescrive, che i nomi i quali devono entrare in ballottaggio formino una lista unica, e l'onorevole Baccelli con interpretazione, a mio parere evidentemente erronea, volle sostituire alla lista unica dei nomi, altrettante terne quanti erano i candidati da eleggere nella stessa Facoltà, con l'evidente possibilità che nell'esito del ballottaggio, risultasse eletto chi aveva minor numero di voti di un altro.

Ma queste paiono bazzecole! riguardano il vecchio Consiglio; il vecchio Consiglio è morto, non ne parliamo più, pace ai defunti!

L'onorevole Baccelli si è mostrato anche oggi pieno di reverenza verso il Consiglio nuovo; ed io spero che egli coltivi questo sentimento dell'animo suo, in guisa da non vederne le prove che lo smentiscano. Ma o signori, è vero che l'onorevole Baccelli ha reverenza pel nuovo Consiglio? Ma la legge costitutiva del nuovo Consiglio all'articolo 7 determina quali siano le attribuzioni di esso. Tra queste ce n'è una concepita così:

« Sono riservati al Consiglio plenario: 1° i pareri da darsi a richiesta del ministro, sopra proposte di legge o provvedimenti generali sull'ordinamento degli studi, lo stato degl'insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina. »

Questo è un genere d'affari che viene riservato dalla legge al Consiglio propriamente detto, e tolto per conseguenza alla Giunta, nominata dal ministro, nel seno del Consiglio. Ora, quale è stato il primo atto dell'onorevole Baccelli rispetto al nuovo Consiglio? Avendo bisogno di un parere sulle modifica-

zioni da arrecarsi ai programmi degli studi nei ginnasi e nei licei, egli si rivolge per questo parere alla Giunta e non al Consiglio. Ma questo è poco. Ciò fatto pubblica il decreto del 16 giugno 1881 il quale comincia così: « Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. » Io non ammetto che l'onorevole Baccelli abbia voluto mai ingannare il pubblico, inserendo in un regio decreto una formula cosiffatta, la quale egli per primo deve riconoscere non corrispondente alla verità. Ma vi può essere una scusa, ed è questa: ho sentito la Giunta; la Giunta è parte del Consiglio Superiore, dunque fu detto di aver sentito il Consiglio per dire: ho sentito la Giunta. Sì, questa sarebbe una scusa, una giusta scusa, se la specie di affari di cui si tratta non fosse stata riservata espressamente dalla legge al Consiglio plenario. Così per gli affari esaminati in Consiglio di Stato dalle sezioni invece che dal Consiglio generale, si dice nei decreti, non « Sentita la sezione del Consiglio di Stato » ma « Sentito il Consiglio di Stato, » perchè gli affari esaminati nelle sezioni, secondo la legge, sono come se fossero esaminati dal Consiglio generale, non avendo la legge attribuito questi affari al Consiglio generale.

Parlerò ora di un tema molto caro all'onorevole Baccelli; di cui egli fa quasi il gioiello del suo Ministero, delle licenze d'onore. Io intendo di considerare questo istituto piuttosto sotto il punto di vista giuridico, che non sotto quello tecnico. Nondimeno non posso non richiamare l'attenzione della Camera sopra il concetto che ispirò una simile istituzione, di cui si è menato tanto rumore. Io credo sinceramente che questo concetto sia profondamente sbagliato. Non è con simili mezzi che si provocano i forti studi e le grandi imprese oggigiorno. Voi prendete la natura umana per il lato suo più cattivo, per la vanità; e pretendete così di riuscire a qualche cosa di serio? Per me le licenze d'onore sono come le croci cavalleresche (*Ilarità*), che non valgono più per fare nè uomini prodi nè uomini onesti. (Bravo! a destra) L'istituto della licenza di onore gli è uno di quegli allettamenti che fece mai sempre parte dell'arte d'insegnare dei gesuiti; e non vi è nessuno di noi che non ricordi le corone di alloro e i trionfi decretati ai vincitori nelle sfide scolastiche fra Romani e Cartaginesi? (Bravo!)

Ma non è di questo lato tecnico della questione che io mi occupo; intendo, come dissi, occuparmi del lato giuridico. Ebbene, giuridicamente parlando, la licenza di onore è una violazione manifesta dell'articolo 225 della legge 13 novembre 1859. La licenza di onore intende di sostituire la licenza liceale? È destinata a produrre gli effetti giuridici della licenza liceale sì, o no? Sì, certamente, perchè chi ha

la licenza di onore è dispensato dall'averne un'altra per conseguire gli stessi effetti, che conseguirebbe colla licenza liceale.

Ora che cosa dice l'articolo 225? « Un esame di licenza al termine di ogni anno accademico avrà parimenti luogo nei Licei per i giovani, che hanno compiuto il corso, dinnanzi ad una Commissione nominata dal ministro. Il certificato che ne riporteranno gli studenti varrà loro per essere ammessi agli esami che aprono l'adito alle Facoltà, e li renderà abili a concorrere agli uffici pubblici, in cui si richiede l'idoneità che si acquista nei Licei. »

Ora, quando ad un titolo la legge attribuisce alcuni effetti, e per conseguire il titolo determina le prove e le condizioni che occorrono, voi non potete sostituire a questo titolo, cogli stessi effetti, un altro senza le stesse prove e condizioni. Se lo fate, voi sostituite la volontà vostra a quella della legge; se lo fate, voi violate la legge manifestissimamente.

Passo agli studenti di Sassari. Brutta materia! ma che non può passare senza qualche osservazione in questa Camera. Anche qui io trovo un disprezzo manifesto della legge, e di tutte le guarentigie che essa accorda agli studenti.

Io non so se i due studenti di Sassari siano colpevoli o no, se sia colpevole la società nella quale si dicono frammischiati, io non so se essi sieno dei malfattori, come gli ha creduti l'onorevole Baccelli, od onesti uomini, non lo so, nè mi occupo di loro. Ma quando io leggo un *uchase* come è il dispaccio del 12 settembre del Ministero dell'istruzione pubblica, io mi rivolto contro l'arbitrio, anche se si tratta di malfattori. Ecco il documento:

« R. Università degli studi di Sassari — Espulsione dall'Università.

« Sassari, 16 settembre 1881. »

« Con dispaccio del 12 corrente mese il ministro della pubblica istruzione significava a questo rettore che stante i fatti di cui lo studente Cristiano Tanda sarebbe risultato (*sic*) colpevole come direttore di una associazione costituitasi sotto il titolo di Società operaia *La fratellanza artigiana*, avente principii contrari ad ogni idea di moralità, ha ordinato (*sic*) la di lui espulsione da quest'Università.

« Il rettore: prof. Pisato Marras. »

Ora, o signori, sta forse al ministro ordinare la espulsione di studenti dalle Università? No. Gli articoli 143 e 144 della legge si esprimono così:

« Art. 143. Le pene che le autorità universitarie pronunciano al fine di mantenere la disciplina scolastica sono le seguenti:

« 1° L'ammonizione;

« 2° L'interdizione temporanea di uno o più corsi;

« 3° La sospensione dagli esami;

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

« 4° L'esclusione temporanea dall'Università.

« Art. 144. L'applicazione della prima di queste pene può esser fatta dal preside delle Facoltà, quella della seconda dal rettore; le altre due (e fra queste si trova appunto la pena dell'esclusione dall'Università) debbono essere pronunziate dalla Facoltà.

« L'applicazione delle prime due pene non può dar luogo a ricorso in fuori dell'ordine delle autorità costituite nell'Università; per le altre vi sarà sempre luogo a ricorso al ministro. »

Ora, dunque, nel caso che questi studenti si fossero resi colpevoli di tali mancanze da meritare la esclusione, come dice la legge, temporanea dalla Università, stava alla Facoltà di pronunziare questa esclusione; al ministro competeva, in via di appello, di confermare o revocare la decisione della Facoltà; ma egli non poteva, di capo suo, sostituirsi alla Facoltà e pronunziare una sentenza senza questo ordine medio che la legge ha infrapposto fra lui ed il reo. Che direste se la Corte di appello pronunziasse, in prima istanza, un giudizio che la legge attribuisce al tribunale? La violazione sarebbe della stessa natura di quella commessa dall'onorevole Baccelli.

Vengo per poco anche io alla faccenda delle Commissioni. Io vorrei credere che le cose si siano passate tutte come ha affermato l'onorevole ministro, sebbene, vivendo a Roma e in mezzo a gente che professa studi, io ho avuto occasione di sapere che sono andate alquanto diversamente. Schiettamente io non posso partecipare alla opinione da lui manifestata in questa Camera, che le cose si siano passate così bene. Certo un po' di confusione ci fu. Il telegrafo lavorò in un modo strano per radunare i membri di quelle Commissioni. Parecchi di essi non avevano letto i documenti e i titoli dei concorrenti, perchè il ministro aveva stabilito che i documenti si leggessero tutti nella sala dove le Commissioni si radunano, e non furono perciò distribuiti avanti a ciascun membro, perchè avesse tempo di studiarli e di ponderarli per formarsi pensatamente il giudizio che doveva emettere sopra i candidati. Ma su ciò io non mi fermo; faccio solo un'osservazione sopra un punto di diritto.

L'onorevole ministro, con il suo decreto 3 aprile 1881, aboliva tre regolamenti: quello relativo al Consiglio Superiore, quello relativo ai procedimenti innanzi al Consiglio Superiore per trasgressioni disciplinari, ed infine il regolamento relativo ai concorsi. Ora poteva egli far questo? Se uno di questi regolamenti non gli piaceva, nessuno gl'impediva di levarselo dinanzi, ma a patto che ad esso ne avesse sostituito un altro; imperocchè qui ricorrono tutte

le considerazioni che ho fatto innanzi, vale a dire che l'azione del Governo, la quale si eserciti senza norma e senza regolamenti, non è più azione di Governo, ma operazione privata, e non dà più garanzia, nè dei suoi fini o intenti, nè dei suoi effetti.

Le nostre leggi non sono così improvide da non aver provveduto a questi casi.

L'articolo 68 della legge 13 novembre 1859 nella prima parte del capo terzo che tratta del corpo accademico, è così concepito:

« Le solennità dei concorsi, i termini entro i quali dovranno essere fatte le Commissioni, come altresì l'ordine secondo il quale dovranno aver luogo i diversi esperimenti, saranno determinati da apposito regolamento. »

Ora da questo mio ragionamento non si esce. L'onorevole Baccelli aveva questo regolamento, credo fosse stato fatto dall'onorevole Bonghi: se non corrispondeva ai suoi concetti, era in sua balia di abrogarlo, ma a patto di sostituirvene un altro, come la legge gliene faceva obbligo. Egli intanto ha fatto celebrare, come ha ricordato oggi egli stesso in questa Camera, 70 concorsi senza l'osservanza dell'articolo 68 della legge, cioè senza la determinazione delle solennità del concorso, e di tutte le altre condizioni in quell'articolo stabilite. Egli mi dirà: ma tali formalità sono state osservate. Io non lo so: ma sieno state pure osservate; da chi esse furono ordinate? Dove è il decreto del Re che le ha ordinate? Esse saranno state ordinate da lei, ma la volontà sua, per me, non significa nulla; io voglio nel ministro l'uomo pubblico, una volontà pubblica, regolata, normale, che abbia il meno possibile di individuale, ed allora questa volontà mi ispira rispetto, ed io a questa volontà piego il capo. Ma quando gli uomini di Governo scoprono tutta la loro individualità, per accrescere a sè stessi autorità e prestigio, ordinariamente non vi riescono; e se vi riescono non è mai senza scapito del prestigio e dell'autorità dei pubblici poteri. (*Benissimo!*)

Ora, si può ammettere la legalità di questi concorsi? Se sono stati fatti senza l'osservanza della legge, come possono essere legali? Si potrà ragionare finchè si vuole, ma la violazione della legge c'è, e violazione intrinseca, perchè quando la legge prescrive termini e solennità necessarie al compimento di un atto, se queste formalità non sono osservate, tutto il procedimento va a gambe all'aria, e l'atto riesce radicalmente nullo. Ma passo sugli effetti e mi arresto a questo punto, che ora importa ed è che i concorsi fatti, essendo seguiti senza che il ministro avesse pubblicato il regolamento prescritto dalla legge, sono stati fatti in violazione dell'articolo 68 della legge.

Vengo ad un altro atto, in cui l'onorevole ministro crederà di trovare legittima cagione di lode per la sua amministrazione, ed io mi associo a lui nella lode per il concetto, ma non pel modo dell'esecuzione. Esso pecca ugualmente di quello che io chiamava, se non disprezzo, noncuranza della legge, nelle abitudini dell'onorevole ministro. Intendo parlare del decreto ministeriale, con cui sono state delegate alle Facoltà molti, se non poteri, affari, che fin qui sono stati risolti e spediti dal Ministero. Intorno a quest'atto c'è da fare due osservazioni capitali. Una riguarda le materie di questa delegazione; l'altra la novità apportata nella composizione dei Consigli di Facoltà a cui è fatta la delegazione.

Quanto alla materia della delegazione, io vorrei sapere dall'onorevole ministro da quale legge, o da qual regolamento, egli ha potuto desumere che il ministro sia investito di questi poteri, vale a dire, di determinare sopra le istanze per anticipazione di esami od ammissione a sessioni straordinarie, per dispensa da ripetizione di prove e di esami già sostenuti, per riparazione di prove nella stessa sessione. Poi gli domanderei ancora di sapere, donde il ministro ha attinto il potere per la *valutazione di studi privati*, o per la convalidazione di studi *irregolari*. Io, nè nella legge del 1859, nè nel regolamento universitario, trovo alcuno di questi poteri attribuito al ministro. Anzi, quanto all'ultimo potere, cioè quello di valutare gli studi privati, o di convalidare gli studi irregolari, io dico che sarebbe un potere pericolosissimo, perchè domani può presentarsi chi abbia fatto degli studi, non presso ad insegnanti ufficiali (o privati, ma legittimamente insegnanti), ma nell'Università vaticana, ed il ministro col potere che si attribuisce di valutare questi studi, può regolarizzarli; potere che, lo ripeto, nè la legge del 1859, nè alcun regolamento conferisce al ministro, e, tanto meno, il ministro poteva conferire alle Facoltà.

Ma rimane l'altra osservazione, che riguarda la composizione delle Facoltà stesse. Secondo la legge, il Consiglio di Facoltà si compone esclusivamente dei professori ordinari; la legge pare escludere financo i professori straordinari. Non sto qui neppure a leggere l'articolo.

Vero è che il regolamento ha poi ammesso per alcuni affari anche i professori straordinari, per discutere e dare avviso su di essi; bene o male non sto qui a discuterlo. Vedo però che l'autore del regolamento universitario in questo punto ebbe un concetto giusto, informato ai veri principii in materia di amministrazione pubblica. Trattandosi di affari didattici, sebbene la Facoltà, per legge sia costituita solamente dai professori ordinari, il regola-

mento ha permesso che vi siano chiamati anche gli straordinari. Ma l'onorevole ministro ha scritto una circolare colla quale insieme agli straordinari sono chiamati a far parte delle Facoltà anche i professori incaricati.

« Il Ministero dichiara che a tali adunanze e ai Consigli direttivi debbono essere chiamati i professori straordinari e gl'incaricati. »

Ora, signori, voi sapete la storia degl'incaricati delle nostre Università; essi o sono gli stessi professori straordinari sotto altro nome, o una creazione fuori della legge, una creazione tollerata. Ebbene l'onorevole ministro dichiara che questi incaricati possano entrare nelle Facoltà, ciò che la legge vieta, per decidere, e di che? Non di affari didattici, ma di affari amministrativi.

Se questo non è sconvolgere gli ordini e i principii di un'amministrazione pubblica, io non so che altro possa dirsi tale.

Signori, tutti ricorderanno quale fosse, dopo le prime statistiche che poterono essere formate intorno all'istruzione elementare nel nostro paese, lo sgomento, da cui l'animo nostro rimase compreso, allorchè si seppe, cosa che del resto poteva immaginarsi, ma non ad una tale estensione, il numero grande degli analfabeti in Italia. D'allora tutti i ministri della pubblica istruzione che si seguirono, si affaccendarono a cercare ogni mezzo, ogni via per potere in qualche maniera allargare l'istruzione elementare; trovar modo di generalizzarla quanto più fosse possibile, e tra i ministri, che io ho detto, vi fu l'onorevole Berti, il quale in data 22 aprile 1866, proponeva a Sua Maestà un decreto, dove fu stabilito che da quell'anno si cominciasse a destinare la somma di 300 mila lire per promuovere l'istruzione elementare.

« Questa somma verrà distribuita (così diceva il decreto) in sussidi a favore dei comuni, delle società, degli insegnanti e dei privati cittadini che istituiranno delle scuole per gli adulti. Per partecipare a tali sussidi dovrà darsi avviso della istituzione delle scuole alle autorità scolastiche.

« Il sussidio verrà accordato in ragione del numero degli alunni delle scuole, e sarà per cura del Ministero pubblicata una relazione sulla quantità delle scuole aperte e sussidiate, sui metodi seguiti, e la somma destinata ai sussidi sarà prelevata dal capitolo, ecc., del bilancio. »

Ora dunque noi abbiamo un decreto che crea la istituzione delle scuole degli adulti, e questo decreto promette un sussidio a comuni, società private, insegnanti privati che fanno questa scuola. Ciò è stato praticato dal 1866 fino ad oggi; ed oggi l'onorevole ministro, sostituendo una sua circolare al decreto

reale, e dopo una proposta di stanziamento fatta nel bilancio del 1881, e dopo che l'anno scolastico è cominciato, e per conseguenza e comuni, e società private, ed insegnanti privati possono aver preso impegni per l'esercizio delle suddette scuole e cominciato a prestar l'opera loro, l'onorevole ministro, con una sua circolare del 28 novembre 1881, scrive: « Le scuole serali e festive per gli adulti, non avendo dato quei frutti che se ne potevano aspettare, e dovendo essere sostituite da scuole popolari di complemento, il sottoscritto fa noto alla S. V. che per l'anno scolastico incominciato non saranno più pagati i sussidi per questo titolo agl'insegnanti ed ai comuni. » Ma io capisco il fine con cui l'onorevole ministro ha fatto questa circolare. Ella avrà detto: io ho un progetto di scuole complementari per i giovani dai 16 ai 19 anni. Per la esecuzione di tale progetto questa somma mi è necessaria, spero che questo progetto andrà in vigore, ed allora le scuole degli adulti diventeranno inutili.

Ma finchè quel progetto non è diventato legge, come l'onorevole ministro, con una sua circolare, sospende la esecuzione di un decreto reale? Come sospende gli effetti di uno stanziamento proposto, sul quale la Camera è per deliberare oggi? L'onorevole ministro avrebbe dovuto proporre che la somma non fosse stanziata. Allora io intenderei la sua condotta. Ma stanziare la somma, mantenere il regio decreto, e poi contraddire al decreto ed alla proposta di stanziamento nel bilancio, con una circolare, quando già le scuole sono cominciate; tutto questo mi pare sia talmente irregolare ed improvido, da non potersi assolutamente passare.

Mi rincresce di dover sfatare, se posso usare questa parola, tutto ciò che il signor ministro forse crede che debba tornare a suo maggior merito. E così mi accadrà anche parlando di un'ultima sua istituzione: creazione degli istituti di medicina. Voi, o signori, conoscete il decreto del 25 ottobre 1881 dell'onorevole ministro della pubblica istruzione. Con questo decreto l'onorevole ministro penetrato dell'utilità di dare più generalmente agli studi della medicina in Italia un andamento più conforme alle esigenze della scienza, un andamento affatto sperimentale, ha creduto opera degna di sè abbozzare nelle nostre Università la creazione di molti istituti di scienze mediche, che i progressi di questa disciplina hanno dimostrato necessari dappertutto.

Io credo che il concetto non sia esagerato: altrettanto si è fatto in tutte le grandi Università, anzi gli istituti che il signor ministro crea sono in numero molto minore di quello che si riscontra nelle altre Università.

Questi istituti, comprese le scuole cliniche, giungono a 14 (se sbaglio mi corregga) mentre gli istituti di scienze mediche dell'Università di Vienna salgono a 22 o 23; gli istituti della nuova Università germanica di Strasburgo creata dalla Germania, con un certo spirito di gara con la Francia, comprendendovi anche i seminari e le conferenze, credo che salgono a più di 40. L'Università di Bonn ne ha più di 20. Ma lasciamo stare questi particolari. All'onorevole ministro, per creare questi istituti presso di noi, mancavano due cose essenziali; gli mancavano i poteri legali e i mezzi pecuniari.

Ora, quando un amministratore è messo in questa condizione, che non ha nè poteri legali nè danaro per fare una data cosa, pensate che deve uscirne! La prima cosa che mi ha colpito di stupore, lo dico schietto, in questi istituti creati dall'onorevole ministro, è quella serie di trilogie, o di tricotomie delle scienze mediche da lui divise. È singolare veramente che ogni istituto debba avere 3 cattedre! L'istituto di anatomia ha 3 cattedre; l'istituto patologico 3 cattedre; l'istituto (senza nome) terapeutico, tossicologico, di medicina legale ha 3 cattedre...

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Come? 3 cattedre!

SPAVENTA. L'istituto clinico-medico 3 cattedre; l'istituto chirurgico tre cattedre, e via dicendo. Queste trilogie mi ricordano le categorie, o per dir meglio, le forme dei giudizi di Kant.

Non è possibile che questa divisione si adatti precisamente alla natura di questi insegnamenti. Sono aggruppati così, si vede, per amore di simmetria; questo motivo è prevalso allo studio molto più attento della materia scientifica. Perché tre insegnamenti e non più o non meno in ciascuno dei vostri istituti? Perché in uno non potrebbero essere due, ed in un altro quattro? Perché debbono essere sempre tre? Ma, questa tricotomia scientifica dei vostri istituti, io non la capisco.

Questi aggruppamenti sono veramente razionali, o vi sono dettati, signor ministro, dalla penuria dei mezzi occorrenti per fornire tanti istituti quanti sono gl'insegnamenti? Io ho voluto vedere un po' come stanno le cose nelle Università germaniche e francesi. E che cosa ho trovato? Ho trovato che ogni professore che insegna una materia, anche di quelle che il signor ministro non considera come fondamentali, ha un *apparatus disciplinarum* proprio o istituto che voglia dirsi, ed è naturale, secondo me, che sia così, perchè questo *disciplinarum apparatus* se si presta bene per un insegnamento, non si presterà ugualmente bene per l'altro, ancorchè si tratti di scienze anche le più affini. E poi necessa-

riamente un gabinetto, un laboratorio, una collezione e via dicendo deve avere un solo dei professori per direttore. Come si fa? Questo direttore, per dirla alla buona, tirerà a voltare l'acqua al suo mulino, cioè a dire tenderà a dedicare il gabinetto o laboratorio ch'egli dirige più specialmente ai progressi della scienza che professa lui, e gli altri non potranno a meno di rimanerne malcontenti.

Perciò forse io non ho trovato in niuno istituto delle Università tedesche questi aggruppamenti fatti dall'onorevole ministro. No, in un caso solo l'ho visto, ma non mi pare che si trattasse d'un istituto di scienze mediche, sibbene d'un istituto archeologico. Vi sono due insegnamenti e due professori, tutti e due direttori; sono due consoli.

I tedeschi si sono guardati dal mettere un direttore sopra un altro professore. Un professore direttore di un istituto sopra altri professori, che devono insegnare nell'istituto stesso, è la negazione della libertà d'insegnamento. Se gli altri professori devono da lui dipendere per l'andamento dell'istituto, non mancherà loro quella libertà di cui hanno bisogno nella disposizione delle loro ricerche, e dei loro esperimenti, per i progressi della scienza che insegnano? A me pare di sì. Ma, ripeto, del lato tecnico io non mi occupo. Mi sono permesso di fare queste osservazioni, perchè avendo dovuto studiare il lato giuridico, mi è occorso di notare questi appunti o impressioni che ho comunicato alla Camera: sono impressioni, e non già risultati di un'esperienza che io possa vantare contro l'onorevole ministro. Ma nonostante questa esitanza, quando ho visto che nemmeno negli altri paesi gli insegnamenti di medicina sono stati raccolti così in istituti simili, ancorchè si trattasse d'insegnamenti affini; ma se sono affidati a professori distinti, a ciascuno è stato dato uno istituto proprio; questa esperienza degli altri paesi mi fa pendere nella opinione, che anche la parte tecnica dell'istituzione dell'onorevole ministro non sia senza fallo.

Poi, o signori, l'onorevole ministro non potrà non riconoscere, con me, che l'abuso della specializzazione può essere anche un danno per la scienza. Certo il modo come la scienza progredisce è la specializzazione. Ma quando voi la fissate questa specializzazione per l'insegnamento, voi correte il rischio di perderne il frutto, per l'avanzamento della scienza.

Naturalmente saranno gli specialisti che verranno chiamati ad insegnare queste materie speciali; ma gli specialisti non hanno sempre tutto quel complesso di cognizioni generali che serve a far progredire la loro specialità. Epperò providamente la legge del 1859 stabiliva che la distribuzione di cia-

scun insegnamento tra le diverse cattedre si facesse anno per anno, sentita la Facoltà. È questa la disposizione dell'articolo 161 della legge 13 novembre 1859. Rientro così nella questione legale. Ed ecco un'altra violazione bella e buona della legge, fatta dall'onorevole ministro, senza che forse se ne fosse accorto. Dico anzi che neppure il sistema ci avrà avuto colpa; credo proprio che non abbia considerato bene il concetto della legge.

La legge del 1859, insieme ai professori ordinari, i cui insegnamenti sono indicati nella legge stessa, annette un numero di professori straordinari sino ad un dato numero per insegnamenti che non determina. E poi all'articolo 161 stabilisce: « Ciascuna facoltà delibera intorno alla ripartizione dell'insegnamento fra le diverse cattedre, e presenta i programmi annuali dei corsi, in cui questo insegnamento è distribuito, all'esame ed alle deliberazioni del Consiglio Superiore. »

Ora che fa il signor ministro? Egli, col decreto dei suoi istituti scientifico-pratici di medicina, ripartisce lui ciascuno degli insegnamenti di medicina tra le diverse cattedre, nelle quali deve essere dato. E non è questa una violazione manifesta dell'articolo 161 della legge 13 novembre 1859? La legge providamente affida alle Facoltà la proposta di ripartire annualmente l'insegnamento tra le diverse cattedre, ed il signor ministro fa da sè e in modo permanente questa ripartizione, creando nuove cattedre, per le quali se non si trovano buoni insegnanti, vi sarà sempre qualche scannapane che le prenda. (*Si ride*)

Ma non è questa la sola violazione di legge che riscontro in questo decreto. Avvene un'altra più grave. Il decreto stabilisce così all'articolo 4°: « Il direttore presiede all'andamento dell'istituto di cui è capo, e lo rappresenta; cura la disciplina interna; previo accordo coi professori dell'istituto, stabilisce l'impiego delle somme di cui l'istituto è dotato. »

Lascio stare l'obbiezione circa il modo d'ottenere l'accordo fra i diversi professori, per l'impiego delle somme destinate all'istituto. Se questo accordo non c'è, il decreto non provvede al modo di ottenerlo. Qui dunque avete, signori, un direttore d'istituto il quale presiede all'andamento del medesimo, lo rappresenta e ne cura la disciplina. Se questa sia o non sia un'autorità lascio che giudichi la Camera.

Ora la legge ha stabilito quali sieno le autorità universitarie. Essa dice all'articolo 148: « La direzione amministrativa e la ispezione accademica in ciascuna Università sono esercitate dai rettori e dai presidi. »

Ecco qui che il signor ministro, senza averne facoltà dalla legge, crea egli un'autorità nuova anche

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

in materia di disciplina, che la legge non conosce. Ma, o signor ministro, come questo direttore dell'istituto curerà la disciplina? Per curare la disciplina, bisogna avere il potere di infliggere pene disciplinari. La legge chiama il rettore e i presidi a curare la disciplina insieme alle Facoltà, e concede ai rettori, ai presidi, ed alle Facoltà, di poter applicare pene disciplinari; ma questo direttore il quale cura la disciplina e non ha potere di infliggere pene disciplinari, che potrà fare egli mai? Io non saprei intenderlo. Dunque anche qui evvi manifestamente una violazione dell'articolo 148 della legge, perchè si creano autorità universitarie che la legge non ammette. Si crea poi una autorità universitaria di un genere pericolosissimo, perchè si sovrappongono ai professori ordinari altri professori; soggezione che la legge assolutamente esclude e che noi, o signori, non potremo mai tollerare. Signori, io mi arresto qui. (Oh! oh! a sinistra)

Dall'esame che vi sono venuto facendo di alcuni atti della presente amministrazione della istruzione pubblica, mi pare che risulti evidentemente provato, che essa è condotta con uno spirito perfettamente arbitrario; il quale, senza considerare i suoi perniciosi effetti nel campo didattico, è contrario all'indole di ogni buono, ordinato e civile Governo: è uno spirito insofferente del giogo delle leggi, e dei freni propri d'una amministrazione secondo la legge, che rende impossibile il maggior profitto di un Governo costituzionale. Ma, a lungo andare o anche più presto di quel che si pensi, un'amministrazione di simil genere si sa a quali effetti conduce. Da una coscienza pubblica avvezza a riguardare la sistematica violazione della legge, si finisce col desiderare un Governo francamente ed apertamente superiore alla legge.

Ricordo quest'incontrastabile verità, senza alcun timore per la libertà del mio paese; sono anche lontanissimo dall'immaginare che nelle intenzioni dell'onorevole Baccelli si riscontri la menoma tendenza verso questo fine, ma non è delle intenzioni che qui discutiamo; noi discutiamo dei sistemi le cui conseguenze sono lontanissime e non viste quasi mai da chi pone le premesse.

La nostra razza, o signori, intende ed ama la libertà, ma ha nel sangue accumulata una disposizione per disprezzare le piccole tirannie e per compiacersi delle grandi. (Benissimo!)

Noi abbiamo ancora intorno a noi i ruderi delle curie e delle basiliche antiche, che hanno sentito dalla bocca del più grande genio della nostra stirpe, dell'uomo più ambizioso che forse sia stato al mondo, questo emistichio di Euripide:

« Εἴπερ γὰρ ἀδικεῖν χρὴ τυραννίδος πέρα κέλαιστον ἀδίκημα »

Se si ha da violare il diritto, si violi per acquistare la tirannide.

Amministriamo, o signori, lo Stato in modo che i nostri nipoti abituati al sacro rispetto della libertà e del diritto, siano sordi a questa tentazione inestinguibile del sangue latino. (Bravo! Benissimo! — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore)

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO DELLA GUERRA.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra per presentare un disegno di legge.

FERRERO, ministro della guerra. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per nuove spese straordinarie militari. (V. Stampato, n° 277.)

Risguardando questo disegno di legge opere e lavori che interessano la difesa dello Stato, alle quali preme di por mano il più presto possibile, prego la Camera di volerne accordare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

L'onorevole ministro della guerra prega la Camera di voler dichiarare d'urgenza la discussione di questo disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intenderà accordata.

(È concessa.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE PER 1882 DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

PRESIDENTE. Torniamo alla discussione del bilancio della pubblica istruzione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berti Ferdinando.

BERTI FERDINANDO. La legge principale votata da questa Camera, quella che deve essere l'onore della presente Legislatura, cresce l'importanza del compito dell'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Avendo noi collegato il diritto supremo della sovranità e del suffragio col dovere supremo dell'educazione civile... (Conversazioni)

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

BERTI FERDINANDO... il primo effetto indispensabile della riforma elettorale è quello di attuare provvedimenti che tendano a rinvigorire, a completare, a migliorare la scuola obbligatoria e l'istruzione popolare.

Ora pare a me, che si possa prendere l'opportunità di questo primo bilancio per chiedere all'onorevole ministro, quali siano i provvedimenti coi quali intende di fortificare l'istruzione popolare in Italia e coi quali intende di migliorare e completare la legge sull'obbligo scolastico del luglio 1877. Perocchè, o signori, io confesso che ha prodotto nell'animo mio un senso di sconforto la relazione con cui l'onorevole ministro accompagna il disegno di legge per istituire una specie di nuova scuola obbligatoria per gli adolescenti; ha prodotto in me una impressione di sconforto la dichiarazione reiterata in questa relazione del ministro, che l'applicazione della legge del luglio 1877 dell'obbligo scolastico, è al tutto monca ed imperfetta. Io quindi desidero anzitutto di conoscere dall'onorevole ministro quali sono i provvedimenti con cui intende di fortificare, di completare l'obbligo scolastico, di renderlo in tutte le regioni italiane una vera e benefica realtà. Ma nelle scuole, come dovunque, per quanto valgano i buoni e retti ordini, per quanto valgano i buoni e retti metodi, c'è un elemento che vale molto di più, e questo elemento è la pianta uomo. E la bontà della scuola dipende in massima parte dalla bontà del maestro.

Ebbene, come è possibile in Italia di avere un buon personale, un completo personale d'insegnanti elementari, collo stipendio indecoroso, collo stipendio basso che tuttora vige, delle 500 e tante lire per i maestri, e delle 300 e tante lire per le maestre? Qui si affaccia grave e terribile il problema degli stipendi dei maestri elementari; e questa questione degli stipendi dei maestri elementari si collega con una questione, che in Italia si presenta quasi sempre in ogni genere di problemi, si collega colle condizioni economiche dei comuni. Imperocchè se io sono favorevole alla dignità della scuola e al miglioramento delle condizioni del maestro, sono del pari favorevole alla libertà dei comuni, e sono contrario a quella opinione che tenderebbe a sottrarre la scuola elementare ai comuni, per affidarla allo Stato; mentre la scuola elementare ha bisogno del concorso della famiglia, è il complemento della famiglia, deve quindi avere un carattere essenzialmente locale, deve essere amministrata dal comune, l'organismo amministrativo che più si avvicina al tipo della famiglia. Ma lo Stato deve completare l'azione dei comuni, lo Stato non

può lasciare le condizioni dell'istruzione popolare come si trovano oggi in Italia; vuol dire che qui ci sono degli oneri indispensabili, degli oneri maggiori, delle spese produttive a cui non si può venir meno, e che sarà molto preferibile di fare piuttosto che altre spese inutili od improduttive.

Io ho seguito con piacere le tendenze dell'onorevole ministro per sollevare la dignità del maestro, dell'insegnante della scuola elementare; ho sentito con piacere la sua disposizione di aprire al maestro una specie di carriera col poterlo promuovere all'ispettorato scolastico, coll'istituire per esso delle speciali benemerienze. Ma mi sembrano passi tenui, passi lievi questi, in una via in cui bisogna fare molto di più.

Una cosa per la quale faccio speciale eccitamento all'onorevole ministro, e che mi sembra sia una fortunata conciliazione delle disposizioni didattiche colle necessità finanziarie, è quella d'introdurre, il più che sia possibile, nell'insegnamento elementare maschile, nei gradi infimi, come educatore, l'elemento della donna. E per questo non ho che a riportarmi alle splendide parole, che l'onorevole Martini riferisce nella sua relazione, di Stuart-Mill.

Rispetto all'istruzione elementare io faccio queste osservazioni, perchè, con mio dolore, almeno, in talune provincie, lungi dal vedere aumentare i sussidi che dà lo Stato, specialmente per le scuole serali e festive, con mio rammarico ho visto accennare che molto si diminuiscono. Io, ad esempio, ho sentito parlare di sussidi di 15 o 20 lire, ed io dico che questo può essere conveniente per un portiere, ma non per un maestro.

Io confido che l'onorevole ministro userà tutti i mezzi perchè questa grave iattura, questo serio inconveniente non si verifichi. So che l'onorevole ministro ha l'intendimento, o ha dato disposizioni, perchè i sussidi per le scuole serali e festive si affidino ai Consigli scolastici provinciali; ed io qui, amico del decentramento, non posso che eccitare l'onorevole ministro ad effettuare queste disposizioni, certo che produrranno una specie di decentrazione nell'amministrazione scolastica, e che i sussidi affidati alle autorità locali e alle autorità elettive saranno meglio distribuiti.

Dall'istruzione elementare passando all'istruzione secondaria, io osservo che quest'istruzione secondaria solleva in Italia problemi gravi rispetto ai migliori suoi ordinamenti. Quanto a me, mi dichiaro assai poco favorevole alle attuali scuole tecniche.

Io credo, che le attuali scuole tecniche impongono alla gioventù una prematura scelta della carriera, impongono alla carriera della vita una biforcazione prematura e pericolosa; che queste scuole tecniche

sono campate in aria, laddove nella maggior parte dei luoghi non hanno successivamente gli istituti tecnici; e che all'atto pratico sono quelle che ci creano una quantità di spostati.

Molti studi si sono fatti rispetto ai migliori ordini per l'istruzione secondaria, e di recente ne furono compiuti ancora dalla sezione dell'insegnamento tecnologico della Commissione reale, di cui ho avuto l'onore di far parte, per l'esposizione di Milano. Questa sezione della Commissione reale per l'esposizione di Milano ha affrontato il problema del migliore ordinamento dell'istruzione secondaria, ed io credo che tutti gli studi fatti conducano a questo: di sostituire alle attuali imperfette scuole tecniche una specie di corso medio che venga dopo le scuole elementari, di un corso medio che prolunghi gli studi comuni, che comprenda insieme il latino, il disegno e una lingua vivente, e che solo appresso faccia luogo alla biforcazione dell'insegnamento classico nel liceo e dell'insegnamento tecnico nell'istituto tecnico; svolgendo poi molto maggiormente, dopo le scuole elementari, quell'istruzione agricola e industriale, quell'insegnamento professionale di arti e mestieri, che si confà allo spirito dei tempi, che si confà ai progressi dell'industria, del lavoro, delle classi operaie. E qui io mi associo interamente al concetto nobilissimo svolto nella chiusa della sua bella e diligente relazione dall'onorevole Martini. Noi abbiamo viva necessità in Italia di mettere in armonia le istituzioni scolastiche colle condizioni della società moderna. Altrimenti noi creeremo, noi consolideremo attriti funesti, dualismi fatali, di cui già cominciamo a vedere i terribili sintomi. Ma questi sono i problemi massimi rispetto all'ordinamento dell'istruzione secondaria.

Vi sono problemi assai minori, pei quali l'onorevole ministro può prendere solleciti provvedimenti, e pei quali io gli faccio speciale eccitamento. Noi abbiamo in quasi tutta l'Italia centrale l'istruzione secondaria, specialmente ginnasiale, a carico dei comuni. Ora questo sistema non è legale, non è giusto. È indispensabile, è urgente fare in Italia quella che si è chiamata la perequazione del contributo scolastico rispetto alla istruzione secondaria. Questo è richiesto dalle ragioni della giustizia distributiva. Questo d'altronde è stato stabilito da vari voti di questa Camera, è stato promesso dagli onorevoli predecessori dell'attuale ministro. Anzi l'onorevole Coppino fece di più, presentò uno speciale disegno di legge; e l'onorevole De Sanctis alle mie parole rispose che stava per presentare quanto prima un disegno di legge. Intanto i mesi trascorrono, e gli ordini del giorno della Camera non sono osservati, e le promesse ministeriali non sono mantenute. Io confido

che l'onorevole Baccelli vorrà mantenere queste promesse, e presentare quel disegno di legge che è richiesto da ragioni di urgenza; perchè più si va innanzi e più l'ingiustizia si fa manifesta. Infatti, tutti i giorni crescono gli alunni, ed importano una maggiore spesa, una maggiore spesa importa l'aumento degli stipendi degli insegnanti degli istituti secondari, aumento che è prescritto dalla legge. Ad esempio, il comune di Bologna spende 20 mila lire per il ginnasio, ed è costretto pei molti alunni a dividere le classi ciascuna in due sezioni. L'ingiustizia è ancora più palese dopo che si sono fatti provvedimenti speciali per la città di Roma e per la città di Firenze. Io quindi confido, che presto l'onorevole ministro presenterà un disegno di legge, che tolga questa ingiustizia e questa sperequazione.

Nell'istruzione secondaria l'onorevole ministro ha introdotto di recente molte innovazioni; ma questa materia dell'istruzione è così grave e così delicata, si collega così vivamente coi destini del nostro paese, che io desiderava che in questi cambiamenti si procedesse con ogni ponderazione, ed avrei di gran lunga preferito che si fosse proceduto nelle varie riforme con provvedimenti legislativi, anzichè con provvedimenti ministeriali. Ve ne ha uno fra questi provvedimenti, che ha richiamato pure l'attenzione dell'onorevole Spaventa, ed è la licenza d'onore. Ora io lascio a parte la questione di legalità, ho già detto che avrei preferito anche in questa riforma l'azione della legge; ma io mi dichiaro favorevole alla massima delle licenze d'onore. Io credo che la licenza d'onore non vada considerata sotto il mero punto di vista in cui la guardava l'onorevole Spaventa; la licenza d'onore per me è il premio di una virtù che è rarissima, e che è importante, che è indispensabile di infondere nell'educazione delle giovani menti fin dai primordi, è il premio della virtù della costanza nella via degli studi, e nella via del bene. Ma io desidererei che questa licenza d'onore fosse il premio supremo di una condotta veramente eccezionale in fatto di studio, in fatto di buon portamento nelle scuole. Qui io mi permetto di osservare che per me l'onorevole ministro non ha torto in quanto ha introdotta la licenza d'onore, ha torto in quanto l'ha sottoposta a condizioni troppo facili per conseguirla, inquantochè per me son troppo poco per ottenere la licenza d'onore quei sette decimi che sono prescritti, quando si richiedono i sei decimi per vincere la prova. Per me la licenza d'onore io la sostengo; ma desidero che sia mantenuta come il premio di una condotta veramente esemplare negli ordini scolastici; e quindi che si richieda per conseguirla assai più dei sette decimi prescritti.

Dall'istruzione secondaria passando all'istruzione superiore, io debbo notare che il comune di Bologna ha istituito, con sacrifici veramente ingenti un grande istituto d'istruzione superiore, la scuola di applicazione degli ingegneri. Io debbo lamentare, che l'onorevole ministro, presentando un disegno di legge per l'istruzione superiore, nella tabella allegata a questo disegno di legge, abbia dimenticato di notare, questa scuola d'applicazione degli ingegneri di Bologna.

Questa scuola fu fondata con sacrificio di 100,000 lire; 50,000 date dalla provincia e 50,000 dal comune. E la scuola d'applicazione degli ingegneri, dapprima non si voleva neppur permettere ai corpi locali di fondarla; si contestava ai corpi locali di Bologna il diritto di fondare questa scuola coi propri sacrifici, e coi propri fondi! In appresso si permise di fondarla, ma si disse: questa scuola sarà un grande insuccesso.

Invece io mi permetto di dire, che questa scuola è stato un grande successo; che è diretta da un uomo valentissimo, che è stato nostro collega in questa Camera, e che ha un numero di alunni, superiore a quello di altre scuole d'applicazione degli ingegneri del regno. Ora gli alunni sono 84, ed è in fondo l'unica scuola d'applicazione degli ingegneri che esista nell'Italia centrale. Io dico che le ragioni della giustizia distributiva vorrebbero, che questa scuola fondata con tanti sacrifici dal comune e dalla provincia di Bologna, ora passasse interamente a carico dello Stato; e faccio voti che nell'esame del disegno di legge dell'istruzione superiore, si prenda una risoluzione di questo genere.

Ma vengo a parlare di un'altra questione, che è trattata specialmente dall'onorevole Martini e che riguarda le cliniche bolognesi.

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha dal 1869 in poi una convenzione coll'amministrazione ospitaliera bolognese pel mantenimento delle cliniche, con cui in seguito a varie modifiche ha stabilito l'assegno di 44,000 lire annue. Ebbene, il Governo con questo assegno ed in virtù di questa convenzione ha un dispendio inferiore a quello che portano le cliniche di Padova, di Roma e di Napoli. E non solo l'amministrazione degli ospedali di Bologna fa ragione a tutti i progressi della scienza in fatto di discipline cliniche, ma è riuscita a fondare un nuovo istituto clinico, a trasformare l'antico ospedale di Sant'Orsola in un istituto clinico che risponde a tutti i dettami della scienza. Per raggiungere questo scopo ha fatto la gravissima spesa di più che lire 300,000 e si va rimborsando di questa somma a poco a poco, a grado a grado cogli avanzi che ogni anno risparmia, colla sua saggia amministrazione

sul canone annuo di 44,000 lire. Ma voi intendete che con questo sistema le cose vanno molto per le lunghe. L'amministrazione degli ospedali i fondi suoi, li ha stabiliti dalle tavole di fondazione a favore dei poveri infermi. Ora la convenzione attuale non scadrebbe che nel 1885, e perchè l'amministrazione degli ospedali fosse interamente rimborsata si richiederebbe una nuova convenzione che andrebbe al 1894. Egli è per questo che d'accordo fra il rettore dell'Università, l'amministrazione ospitaliera e l'onorevole ministro si era stabilita una nuova convenzione, con cui le cose venivano accelerandosi, con cui l'ospedale clinico era più presto reso completo, con cui l'amministrazione ospitaliera veniva più presto rimborsata.

E l'onorevole ministro merita tutte le mie lodi per la proposta che egli aveva fatto, di aumentare cioè la dotazione da 44 mila a 70 mila lire, portando un aumento di 26 mila lire. Ma l'onorevole Commissione del bilancio non ha creduto di accettare questa proposta dell'onorevole ministro. Ha detto, che per ragioni di contabilità si richiede una legge speciale. Io mi permetto di far osservare, che questo stato di cose relativo alle cliniche di Bologna esiste dal 1869 in poi, e dal 1869 in poi non si è richiesto l'intervento di una legge. Più, negli anni scorsi il fondo era superiore a quello che si propone ora di aumentare di 26,000 lire, perchè era di 44,000 lire. Si tratta in fondo di un obbligo esistente in seguito a molti precedenti, si tratta poi di lavori urgenti, di lavori indispensabili, di lavori corrispondenti ai dettami della scienza, di lavori in corso che non si possono interrompere. Quindi io farei una preghiera all'onorevole relatore ed all'onorevole Commissione del bilancio, che almeno per quest'anno si mantenesse la proposta dell'onorevole ministro, salvo piuttosto appresso di riguardare la cosa e presentare uno speciale disegno di legge. E in ogni modo poi, se questo non può farsi, allora farei un'altra preghiera all'onorevole ministro, che egli faccia come ha fatto di recente per i lavori del Pantheon, che presenti per le cliniche di Bologna uno speciale disegno di legge.

Ma io mi permetto di dire, sollevandomi dalle osservazioni particolari alle osservazioni generali, che questa questione delle cliniche, che esiste in tutte le principali regioni italiane e che ha occupato ancora questa Camera allorchè si è trattato del policlinico a Roma, mi permetto di notare, che questa questione delle cliniche è mirabilmente risolta nella città di Bologna, specialmente col concorso dell'iniziativa privata, dell'iniziativa splendida dell'amministrazione ospedaliera, con cui il Governo fa una specie di appalto alla iniziativa privata, e

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

spende meno, fa economia e sopperisce a tutti i dettami della scienza. Io mi permetto, di fronte al nuovo policlinico che deve erigersi a Roma, di richiamare su questo sistema l'attenzione dell'onorevole ministro e della Camera.

Ma pare che l'Università di Bologna non abbia avuto la benevolenza dell'egregia Commissione del bilancio, giacchè la Commissione stessa fa un'altra diminuzione ai fondi della nostra Università, e toglie 3000 miserabili lire che l'onorevole ministro aveva aggiunto alla ben meschina dotazione di 5000 lire della biblioteca universitaria. L'onorevole relatore dice: io tolgo questi fondi perchè pende l'inchiesta sulle biblioteche. Ma mi permetto di osservare che quest'inchiesta non deve impedire il regolare, il normale funzionare delle varie amministrazioni, delle varie istituzioni, e quindi delle biblioteche. Ed io ho appoggiato quest'inchiesta in quanto credeva che fosse un provvedimento favorevole alle biblioteche italiane, invece, intesa così l'inchiesta, ne diventerebbe subito un nocumento.

Una raccomandazione ancora devo fare all'onorevole ministro. Vicino all'Università di Bologna si è fondata un'Accademia, che è diretta da un professore, che nomino a cagion d'onore, il professore Santagata, per l'incremento delle letterature slave, attestato continuo di fratellanza fra l'Italia e le popolazioni slave, a cui appartiene indubabilmente un sicuro avvenire. Ebbene, vi è stato un nobile filantropo, un nobile polacco, che ha assegnato all'Università di Bologna generosamente un fondo di mille lire per l'istituzione nella Università di una cattedra di letterature slave. Questa cattedra di letterature slave all'estero esiste; esiste a Parigi, a Berlino, a Vienna. Ebbene, pare a me che non sarebbe inopportuno, trattandosi forse di un migliaio, o di poche centinaia di lire, che il Governo assecondasse questa nobile iniziativa privata di un illustre straniero, od, almeno, in via precaria, straordinaria, ammettesse questa cattedra di letterature slave; tanto più che mi sembra che ora le ragioni della politica pur questo consiglino, mentre l'Italia stringe vieppiù amicizia con quella grande monarchia, che, passate le Alpi, ed effettuando la profezia di Cesare Balbo, pare chiamata, e, secondo me, fortunatamente, a dirigere le razze slave nella penisola orientale. Ho fiducia viva che l'onorevole ministro accetti questa mia raccomandazione, e così si effettui, per questa parte, quella nobile massima di Filangieri, che la scienza, le lettere, le arti hanno per seguace l'umanità intera, hanno per patria il mondo. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruspoli Emanuele.

RUSPOLI EMANUELE. Sebbene iscritto in favore di

questo bilancio, io certo non mi sento in forza di entrare nelle considerazioni dell'importante ed aspro discorso fatto dall'onorevole Spaventa.

Forse senza volerlo, l'onorevole Spaventa e l'onorevole ministro sono d'accordo pienamente nella questione principale, cioè sulla necessità di profonde e radicali riforme nell'istruzione pubblica; le differenze vertono naturalmente sul modo col quale l'onorevole ministro svolge le sue riforme e sull'effetto delle medesime.

A questo riguardo nessuno potrà rispondere meglio dell'onorevole ministro. Lascio la parte satirica relativa alle circolari citate dall'onorevole Spaventa. Questa è una prova di più in favore dell'onorevole ministro, perchè dimostra che nel Ministero della istruzione pubblica trovansi impiegati i quali sgrammaticano. Ma non sono quelle circolari le sole che si prestano al ridicolo; ce ne sono state altre più amene di quelle che ricordò l'onorevole Spaventa. In altro tempo uscì dal Ministero dell'istruzione pubblica un programma di studi in cui si parlava dei sonetti di Catullo; al Ministero dell'istruzione pubblica si era preso Catullo per un poeta in lingua volgare. (*Movimento*) Cito questa circolare precisamente per diminuire l'importanza delle citazioni dell'onorevole Spaventa, non intendo elevare alcuna questione in proposito. Dico che gli errori d'una circolare non hanno importanza che basti a giustificare accuse gravi come quelle che contro il Ministero ha sollevato l'onorevole Spaventa.

L'onorevole Spaventa ha accusato il ministro di violare la legge, di violare la maggiore delle leggi, lo Statuto. Dopo ciò, un errore più o meno in una circolare vedono che perde ogni specie di importanza.

Quanto sarò per dire non può aver certo un grave interesse per coloro che ascoltano volentieri discorsi che tendono o rovesciare ministri, o discorsi che tendono a creare ostacoli ai pretendenti.

Le mie parole (che non oso nemmeno chiamare discorso), le mie poche osservazioni si riferiranno solo ad alcuni inconvenienti che io vedo esistere in un ramo della amministrazione della istruzione pubblica, e mi propongo solo di attirarvi l'attenzione dell'onorevole ministro e a dare qualche suggerimento perchè tutto vada per il meglio. Nella discussione dell'anno scorso sul bilancio dell'istruzione, l'onorevole Cavalletto, con un suo notevole ed erudito discorso, sollevò la discussione a sfere più alte e più serene: la sollevò sopra ciò che forma l'orgoglio nostro: sui monumenti nazionali. Io rimasi muto ascoltatore ed ammiratore delle nobili idee che furono svolte in quell'occasione, con tanta eloquenza, con tanto patriottismo, prive di ogni rancore e di ogni spirito di parte.

La conseguenza di quella discussione fu che si accettò unanimemente dalla Camera un ordine del giorno proposto dall'onorevole Bonghi, accettato dall'onorevole ministro, allora relatore, e dal predecessore dell'onorevole ministro. Con quest'ordine del giorno la Camera invitava il Governo a presentare un rapporto sul numero, qualità, stato e spese necessarie di manutenzione dei monumenti nazionali medioevali e moderni.

L'onorevole ministro, con quella energia e attività, la quale spero almeno non sarà contestata da alcuno, si affrettò a mettersi in istato di soddisfare questa domanda e questi voti del Parlamento, emanò nel 17 febbraio 1881 una circolare di cui non discuto lo stile, ma ne ammiro lo scopo, diretta a tutti i prefetti nella loro qualità di presidenti delle Commissioni conservatrici dei monumenti, per invitarli a dare tutte le informazioni, suggerire tutte quelle spese e presentare quelle perizie che avessero potuto salvare i nostri monumenti da quella rovina da cui sono minacciati.

Per quanto io so, a questa circolare hanno completamente risposto tutte le Commissioni conservatrici dei monumenti, meno una, che forse avrebbe dovuto essere la prima.

Dai rapporti di queste Commissioni risulta che se si vogliono sottrarre i nostri monumenti dalla ruina, eseguendo almeno quanto è più urgentemente reclamato dal loro stato, occorre una cifra di circa 700,000 lire. Ma cosa è questa cifra di 700,000 lire, ripartibili in tre o quattro bilanci, quando trattasi di un obbligo così sacro per noi, di un debito che io quasi chiamerei di onore, perchè io ritengo che sia per l'Italia nostra un debito di onore il conservare questi monumenti che sono la scuola di tutte le nazioni?

Dunque di fronte a questa alta necessità, a questo altissimo interesse, a me pare che la cifra di 700,000 lire o di un milione, ripartita in tre o quattro bilanci, non possa e non debba arrestare il ministro dal proporla e la Camera dal votarla.

Infatti, non appena io vidi distribuite le stampe del bilancio di prima previsione del Ministero di istruzione pubblica, io corsi immediatamente a vedere se qualche cosa si era fatto in adesione al voto dell'anno scorso, e mi rallegrai nel vedere che l'articolo relativo aumentava di una cifra importante, di 300,000 lire, con le quali, se non si poteva far tutto, si poteva fare gran parte di ciò che era urgente di fare.

Ma internandosi nel laberinto di cifre, degli allegati, dei suballegati di divisione e ricomposizione di articoli, si vede che di quella cifra ben poca parte resta consacrata alla manutenzione e conser-

vazione dei monumenti nazionali. Lire 100,000 di quell'aumento sono assorbite per le spese di personale, 100,000 lire erano destinate (secondo le spiegazioni date dall'onorevole ministro) alla spesa per l'isolamento del Pantheon, talchè a me pare che di aumento vero sopra quanto si riferisce alla conservazione dei monumenti medioevali e moderni, non ci siano che circa 100 mila lire. La mia soddisfazione dovette dunque moderarsi, quando vidi a che cosa si riduceva l'aumento, in un articolo che credo stia a me a cuore, quanto sta a cuore di ognuno dei miei colleghi.

Finalmente l'onorevole ministro si è deciso a presentare alla Camera una legge speciale per l'isolamento del Pantheon, e l'onorevole ministro ha fatto, secondo me, perfettamente bene a presentare questa legge destinata a nobilitare il Pantheon. E creda l'onorevole ministro che del suo passaggio all'alto posto a cui ora si trova (dove spero che stia lungamente) col tempo sarà la più bella memoria che avrà lasciato quest'opera dell'isolamento del Pantheon. Perchè per uno scopo così nobile, raggranellare delle cifre sottraendole dagli altri articoli? Perchè velare ciò che l'Italia vuol consacrare a quel monumento che è il maggior tempio dell'antichità di cui la gloria l'Italia nuova ha suggellata colla memoria la più gloriosa e memoranda che abbiamo, le reliquie di Vittorio Emanuele?

Io credo che non presentando quella legge, avrebbe privato ognuno di noi della soddisfazione di poter contribuire a quell'opera col nostro voto. E tanto più ne faccio merito all'onorevole ministro, perchè consta a me personalmente quali esitazioni io abbia trovato nei suoi predecessori per l'opera dell'isolamento del Pantheon. Se vuol rovistare tra le carte del suo Ministero, troverà diverse lettere firmate da me, colle quali io richiamava continuamente l'attenzione dei suoi predecessori... (*Interruzioni da parte dell'onorevole Bonghi*)

Non so perchè l'onorevole Bonghi m'interrompa. Io ho firmato quelle lettere dirette al ministro, e non poteva firmarle che quando era sindaco di Roma; io non mi sono trovato sindaco di Roma quando era ministro l'onorevole Bonghi; quindi quelle lettere non possono riguardarlo: ma l'onorevole Bonghi, ogni volta che si nomina il Ministero dell'istruzione pubblica, egli interloquisce, credendo che tutto debba riguardarlo. L'assicuro che questo non lo riguarda proprio.

Ma, nell'approvare la presentazione di questo progetto di legge, io vorrei dirigere una preghiera e all'onorevole ministro, ed alla Commissione: perchè non lasciare queste 100,000 lire nel capitolo del bilancio? La Camera non entrava nell'esame

dell'impiego particolare di queste cifre: si dice, per la conservazione dei monumenti si stabiliscono lire 684,000. Io lodo il ministro d'aver presentato un progetto di legge, lodo la Commissione che ha spinto il ministro a farlo, ma prego la Commissione a non diminuire quel capitolo di queste 100,000 lire, una volta che l'egregio relatore con così eloquenti parole ci ha ricordato lo stato deplorabile in cui si trovano i monumenti nostri; ed io non posso certo dire meglio di quello che ha scritto l'egregio relatore. Ecco cosa dice:

« Chi ricordi che sono più di 1500 i monumenti nazionali, che a garantirli soltanto dai fulmini centomila lire (e lo attestano le perizie) non basterebbero; e chi pensi che con un fondo di 500,000 lire si ha da provvedere nell'anno venturo non già al ripristinamento, ma al restauro urgente di oltre 90 fra edifizii e capi d'arte, giudicherà a mala pena sufficiente la somma richiesta. E voglia Iddio, ecc. »

Qui l'onorevole relatore entra in un altro ordine di considerazioni. Dopo ciò io credo di poter sperare che avrò l'appoggio anche della Commissione, perchè questa somma di 100,000 lire sia lasciata all'articolo relativo.

In questo modo si potrà almeno dare principio a quella parte di lavori urgentemente richiesti dalle Commissioni conservatrici dei monumenti d'Italia. Se noi non facessimo nulla, perchè avrebbe allora la Camera emesso il suo voto dell'anno scorso? Perchè l'onorevole ministro avrebbe con una circolare invitato con tanta urgenza le Commissioni a fare questi studi? Perchè queste Commissioni si sarebbero con tanta fatica adoperate all'ardua impresa di dar notizie così dettagliate, e di far perizie sopra un così gran numero di monumenti, se poi nulla facessimo?

Nel chiedere adunque che si cominci a dar principio a questi lavori, credo di non domandare alla Camera che un voto puro e semplice di conseguenza al voto così nobilmente emesso nel bilancio passato.

Le parole che io leggevo della relazione dell'onorevole Martini, al punto in cui io mi sono arrestato, entrano in un altro ordine d'idee; e infatti con quello stile incisivo già ammirato dai precedenti oratori, l'onorevole Martini ci dice:

« Voglia Iddio che i restauri siano quali il buon gusto e il buon senso domandano, e che quei monumenti che furono già per noi argomento di orgoglio non divengano cagione di vergogna. »

E qui, citando esempi, finisce col dire che ci toccarono dagli stranieri censure la cui asprezza è meno dolorosa del convincimento di averle meritate.

Ora non credo che la Camera possa restare indif-

ferente a questo lamento, giustissimo ed esattissimo dell'onorevole relatore. Lamento, al quale fa succedere immediatamente la giustificazione del Ministero della pubblica istruzione, informando la Camera che non è il Ministero della pubblica istruzione responsabile di questo malaugurato stato di cose. Io non dubitavo punto, anche prima di aver letto la bella relazione dell'onorevole Martini, non dubitavo punto di trovarmi con lui d'accordo in queste preoccupazioni, perchè già l'onorevole Martini con altri scritti ed in altre occasioni aveva denunciato questo triste stato di cose. Accade, signori, fra noi, cosa che sembra quasi impossibile, in ciò che riguarda le riparazioni, le modificazioni richieste nei monumenti nazionali, che sono utilizzati da uffici governativi. I monumenti medioevali e moderni, sono rimasti in gran parte almeno, allo stesso uso nel quale furono costruiti.

Ora accade che quando si richiedono lavori di manutenzione, lavori di adattamento di questi locali, l'impiegato si dirige al suo capo o si dirige al Ministero, dal quale quell'amministrazione dipende. Prendo un esempio per spiegarmi meglio. Il palazzo ducale di Urbino. Nel palazzo ducale di Urbino voi avete l'abitazione del sotto-prefetto, voi avete nella parte sotterranea le carceri; ed ecco che, quando occorre qualche spesa di manutenzione o di adattamento, si dirigono al Ministero dell'interno. Voi avete nel palazzo ducale d'Urbino una sezione della Corte d'appello; ed ecco che quando quei cancellieri di tribunale hanno bisogno di qualche cosa, si dirigono al ministro di grazia e giustizia. C'era, e credo che per cura del ministro attuale sia stato tolto, c'era perfino una elegantissima cappella nel palazzo d'Urbino, che era stata trasformata a magazzino del sale, ed il magazzino dei sali e tabacchi faceva, coi denari del Ministero delle finanze, riparazioni e adattamenti. Ora in quel monumento voi trovate tre padroni che agiscono indipendentemente gli uni dagli altri senza mai curarsi di sapere che esiste nel paese nostro un ministro delle arti, che è il ministro dell'istruzione pubblica. Quando poi, ed è il caso più favorevole, il ministro o l'amministrazione, che ha bisogno di manutenzioni o di riparazioni, si rivolge, secondo la legge del 1865, al ministro dei lavori pubblici, allora le cose non vanno meglio, l'impiegato più prossimo del Ministero dei lavori pubblici, sarà forse un ingegnere che si applicherà ai lavori idraulici della provincia, è chiamato a curare questi lavori. Ed ecco che voi vedete ciò che vi narra l'egregio relatore della Commissione, cioè gli sconci che si verificarono nei restauri di Torcello, di Fiesole e della Certosa di Pavia, ed i danni toccati alla chiesa d'Orcia. Alle quali citazioni dell'o-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

norevole relatore ben altri inconvenienti ancora si potrebbero aggiungere.

Potrei ricordare quanto accadde a San Pietro in Cielo d'oro di Pavia. Si manifestano delle lesioni gravi in una navata di quel celebre monumento; si scrive che il monumento è in pericolo, si telegrafa: puntellate, ed infatti lo puntellarono. Ma sapete quanto tempo è rimasto puntellato? Frattanto che le carte andavano dal Ministero B al Ministero C, dalla provincia al comune, dal comune alla provincia, è rimasto 7 anni puntellato. E se non è più puntellato? Egli è che ha dovuto ubbidire alle leggi di gravità e la navata è crollata. Con quale spesa si dovrà ricostruire ciò che poteva impedirsi che cadesse? Potrei ricordare, per non allontanarmi troppo da Roma, quello che è accaduto all'abazia di Fossanuova. Vi era un campanile, opera pregiatissima del XIII secolo, o del XIV, che minacciava; si mandò l'ingegnere che era più vicino, e questo ingegnere disse: questo campanile è in pericolo, buttatelo giù; lo demolirono infatti e lo copersero con una tettoia a guisa di pagoda. Il ministro dell'istruzione pubblica naturalmente ordinò che si ricostruisse il campanile, ed il genio civile ha fatto sei progetti per ricostruirlo, ma nessuno di questi sei progetti è riuscito ad avere il campanile nel primitivo suo stato; forse non ci si riuscirà, perchè gl'ingegneri del genio civile non credo siano sempre i più adatti in questo genere di lavori. In questo genere di lavori ci vogliono degli architetti speciali, architetti colti, i quali alla scienza dell'ingegnere accoppino il gusto artistico, accoppino le cognizioni storiche dell'arte. Ora questi architetti speciali non possono, secondo me, nè debbono risiedere altrove che nel Ministero della pubblica istruzione; per conseguenza io mi faccio ardito a proporre un ordine del giorno perchè questo stato di cose cessi; come ha fatto il suo dovere l'onorevole relatore additandoci il male, io io credo che faremo anche noi il nostro nel decretare i mezzi per riparare i danni denunciati. Io propongo quindi alla Camera quest'ordine del giorno, al quale spero faranno buon viso, tanto l'onorevole Commissione, quanto l'onorevole ministro.

« Rimanendo ferme le disposizioni che ripartiscono la spesa di manutenzione dei monumenti a carico delle amministrazioni che le posseggono, la Camera invita il ministro della pubblica istruzione a prendere i concerti necessari col ministro dei lavori pubblici perchè tutti i restauri di monumenti, qualunque sia l'amministrazione che li posseda, sieno progettati e sorvegliati da architetti speciali, a disposizione del Ministero della pubblica istruzione. »

Spero che la Camera vorrà approvare quest'or-

dine del giorno, col quale noi daremo forza anche al ministro, presso le altre amministrazioni, perchè non si ponga più mano, in modo così nocivo, alla manutenzione e adattamento dei nostri monumenti.

Ecco quanto credeva di osservare sopra questo bilancio, e do fine alle mie parole raccomandando all'onorevole ministro due dei nostri monumenti, i quali più che altri tra poco attireranno gli sguardi di tutti. Uno è il palazzo ducale d'Urbino, l'altro la chiesa di San Francesco in Assisi. Nell'anno prossimo in queste due città si festeggeranno due centenari diversi, il centenario di Raffaello e quello di San Francesco. In tale occasione quelle due città saranno visitate non solo da molti dei nostri concittadini, i quali amano le cose d'arte, ma anche da molti stranieri. Facciamo sì che i rimproveri che abbiamo avuto altre volte, e che con tanto eloquenti parole sono stati ricordati dal relatore, fino a farci salire il rossore sul volto, non abbiano a rinnovarsi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

NOCITO. Incomincio a prendere la parola per un fatto personale. Nei gravi appunti della orazione pronunciata dall'onorevole Spaventa ve n'è uno che non tocca soltanto il ministro, ma eziandio coloro che furono chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici dei concorsi alle cattedre universitarie vacanti. L'onorevole Spaventa ha detto che in occasione di questi concorsi si agì quasi alla carlona ed a casaccio, e che i membri della Commissione non ebbero tutto il tempo necessario allo studio dei titoli dei concorrenti. Disse pure che codesti concorsi furono eseguiti in odio alla legge, dappoichè abolito il regolamento dell'onorevole Bonghi si fecero senza alcun regolamento, e fu quindi violata la legge che ordinava doversi i concorsi celebrare secondo un regolamento. Questa censura tocca non soltanto me che fui chiamato a far parte di alcune Commissioni, quantunque in una di queste non intervenni per particolari motivi e diedi le mie dimissioni, ma tocca ancora ai miei colleghi.

Prima di tutto per ciò che concerne me debbo assicurare la Camera che uno dei più importanti concorsi per le cattedre di diritto penale vacanti, una nella Università di Bologna ed una in quella di Palermo, doveva essere celebrato dalla Commissione nel settembre. La Commissione si adunò, ma non potè pronunciare il suo giudizio, avendo alcuni dei componenti dichiarato che non erano in grado di decidere, perchè non avevano avuto tutto il tempo che richiedeva lo studio dei titoli dei concorrenti. Allora la Commissione rimandò all'ottobre le sue

ulteriori sedute senza che ci fosse stata alcuna osservazione od impedimento da parte dell'onorevole Baccelli.

In ottobre si sentì il bisogno di aver nuovo tempo per parte di alcuni commissari aggiunti, i quali non avevano potuto esaminare e studiare i titoli dei concorrenti. Le tornate della Commissione anche questa volta vennero rinviate, e ci riunimmo nel novembre, senza che alcuna rissa ci venisse fatta da alcuno.

Dirò anzi che uno dei commissari, il professore Buccellati, venuto da Pavia, per non impedire lo studio ad altri suoi colleghi residenti in Roma, si fermò pur egli in Roma benchè infermo, e per dieci giorni i titoli dei concorrenti furono a sua disposizione. Quanto all'essere i detti titoli piuttosto in una sala del Consiglio superiore, anzichè in giro sui vagoni delle strade ferrate palleggiati dall'uno all'altro domicilio dei diversi esaminatori, come si faceva prima d'ora, già l'esperienza aveva dimostrato come questo sistema, oltre che portare in lungo i concorsi, non era senza pericolo che libri e carte andassero perduti, e feriva grandemente gl'interessi della gioventù, la quale non può permettere che le cattedre rimangano vuote dei rispettivi professori.

La Commissione finalmente si riunì in novembre e diede il suo giudizio. Dove è dunque la fretta e la confusione, con la quale si dice fossero stati celebrati i concorsi? Dove la mancanza del tempo opportuno per l'esame dei titoli dei concorrenti?

Ma si fa un altro appunto. Si dice che i concorsi furono celebrati colla violazione della legge. Questa censura non tocca solo l'onorevole Baccelli, ma ferisce pure tutti i giudici dei molti concorsi, in modo che l'onorevole ministro Baccelli non sarebbe il solo colpevole, ma avrebbe seco dei complici, cioè tutti i componenti delle Commissioni esaminatrici, che si prestarono a violare la legge con lui.

Ora io mi permetto di osservare che questa violazione di legge non c'è. E comincio ad avvertire non esser punto vero che l'articolo 6 dello Statuto obblighi i ministri, quando non ci sono dei regolamenti, a farli. Il regolamento è un diritto ma non è un dovere. Il regolamento serve per l'esecuzione della legge quando nella legge non ci sono i provvedimenti opportuni per mandarla ad effetto. E infatti l'articolo 6 dello Statuto dice: « il Re nomina tutte le cariche dello Stato e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione della legge. » Quindi allorchè i regolamenti non sono necessari all'esecuzione della legge, perchè nella legge stessa si contengono le norme per la sua applicazione, non c'è bisogno di fare questi regolamenti. La questione dunque è di sapere non già se l'onorevole ministro Baccelli abrogando il regolamento Bonghi aveva

l'obbligo di sostituire il suo regolamento a quello dell'onorevole Bonghi; la questione è di sapere se la legge che egli era in obbligo di osservare, conteneva le norme ed i mezzi per essere osservata. Veniamo adunque ad esaminare questa legge e vediamo se l'onorevole Baccelli non avendo violato l'articolo 6 dello Statuto, e non avendo proceduto in modo incostituzionale abbia per lo meno violato la legge Casati alla quale l'onorevole Spaventa fa un caloroso appello.

E per vero l'articolo 68 dice: « Le solennità del concorso, i termini entro i quali dovranno essere fatte le domande di ammissione ai medesimi, le forme da osservarsi dalla relativa Commissione, come altresì l'ordine secondo il quale dovranno aver luogo i diversi esperimenti, saranno determinati da apposito regolamento. »

Quest'articolo si riferisce a quelle ulteriori forme che il ministro avesse creduto di aggiungere con un regolamento a quelle stabilite dalla legge e che erano sufficienti per celebrare un concorso.

Tutto ciò per altro non ingiungeva al ministro l'obbligo di fare questo regolamento, perchè la materia regolamentare è intieramente affidata al potere esecutivo: nè è supponibile che se la legge avesse sentito il bisogno di forme necessarie alla sua osservanza non avesse pensato a dettarle. La legge del 1859 ha quanto basta perchè i concorsi sieno celebrati senza bisogno di fare un apposito regolamento.

Io non leggerò a quest'ora gli articoli 58, 59, fino al 67, della legge Casati, i quali articoli tutti non fanno altro che prescrivere le norme, secondo le quali devono essere celebrati i concorsi universitari, norme che contengono tutto quello che era necessario perchè fossero celebrati; e che venne osservato dall'onorevole Baccelli e dai commissari da lui nominati. Quindi, non solo l'onorevole Baccelli non è colpevole, ma nemmeno sono complici delle sue colpe coloro, i quali hanno creduto di accettare l'onorevole ufficio di commissari di questi concorsi, ed hanno creduto di essere strumenti dell'applicazione della legge, e non suoi flagranti violatori.

Questo per ciò che riguarda me. Per tutta l'altra serie di appunti penserà l'onorevole Baccelli a rispondere. Dopo ciò vengo senz'altro alla discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Quest'anno però, debbo dichiararlo, ogni discussione generale su questo bilancio è in certo qual modo fuor di proposito, perchè i due termini sui quali d'ordinario si aggirano le discussioni del bilancio della pubblica istruzione, ci sono venuti meno. Questi due termini sono l'istruzione superiore e l'istruzione elementare, che sono appunto la base

ed il vertice della piramide della pubblica istruzione. Ora per l'istruzione superiore un disegno di legge sta già davanti alla Camera, come ce n'è un altro sull'istruzione elementare. Sarebbe un anticiparne la discussione il venire ora a parlare delle norme, secondo le quali dovrebbe essere governata l'istruzione elementare e l'istruzione superiore, e suggerire i rimedi ai difetti che per avventura si potrebbero notare in questi due rami dell'insegnamento pubblico.

Quindi mi limiterò ad un punto che può dirsi il complemento dei due disegni di legge presentati dall'onorevole ministro della pubblica istruzione; mi limiterò a parlare delle biblioteche universitarie e delle biblioteche nazionali che completano l'istruzione superiore, e delle biblioteche popolari che completano l'istruzione elementare, e senza le quali un disegno di legge, relativo alle scuole popolari, non potrà mai produrre ottimi risultati. In ordine alle biblioteche popolari debbo lamentare che nel bilancio della pubblica istruzione non è inscritta somma alcuna per esse sotto un apposito e speciale capitolo. Con ciò non intendo dire che il ministro della pubblica istruzione non provveda a questo servizio. Egli vi provvede complessivamente con altri servizi dell'istruzione popolare e dell'istruzione elementare; ma la materia delle biblioteche popolari ha bisogno d'una sede sua propria nel bilancio e di una somma molto importante, la quale se non altro ci possa far seguire onoratamente gli esempi che ci danno le nazioni forestiere. In Inghilterra e in America la biblioteca popolare è il complemento necessario della scuola elementare. Direi quasi che, come nel medio evo, la biblioteca era il complemento del chiostro, l'appendice del capitolo e dell'episcopio, così, ai giorni nostri, nei paesi a noi vicini, la biblioteca popolare e scolastica è il complemento della scuola.

Nè si può farne a meno: in queste biblioteche popolari e per mezzo di esse si riempie quella specie di vano e di interstizio che vi è tra l'età del giovanetto il quale adempie all'obbligo dell'istruzione elementare, e quell'altra età dalla quale dovrebbe cominciare l'istruzione popolare. L'onorevole Baccelli dovrebbe occuparsene non solo con lo scopo di preparare il terreno all'istituzione delle scuole popolari, la quale lascia uno spazio vuoto tra i 12 anni, età in cui termina l'insegnamento obbligatorio e i 16 anni, età dalla quale dovrebbe cominciare la scuola popolare, ma ancora perchè gli adulti sieno sempre legati alla scuola dalla quale uscirono, e la biblioteca popolare sia per loro la fonte viva con la quale possano appagare la sete dell'intelligenza, ed il libro fatto per il popolo e messo a disposizione

del popolo sia per esso un ricordo, un richiamo ed un rimprovero. Si aggiunga inoltre che, con questo solo mezzo, il maestro potrebbe avere una reale influenza sopra i suoi antichi scolari e mantenerla, giacchè egli dovrebbe essere il bibliotecario, ed è risaputo che il bibliotecario non è un semplice custode di libri, ma un educatore ed un maestro che sappia dire al lettore la natura di un libro, o glielo sappia indicare secondo i suoi bisogni.

Quando il popolo si chiama quasi in massa alla vita pubblica e gli si danno in mano i giornali, e gli avvenimenti politici del mondo interessano tutti, è strano che il popolo non abbia a sua disposizione un atlante geografico o un mappamondo dove andare a trovare la tale città ed il tal fiume: non abbia un manuale di storia che gli faccia conoscere una data epoca od un dato personaggio: non abbia nemmeno un dizionario nel quale cercare la spiegazione di un dato nome.

La condizione del maestro elementare non può essere sollevata nè dal lato morale, nè dal lato economico, che facendolo centro e moderatore dell'istruzione popolare, ed è quindi mestieri che il suo stipendio sia aumentato elevando ed allargando nelle istituzioni complementari il suo ufficio.

Facciamo adunque, o signori, per le biblioteche del popolo qualche cosa di duraturo e di stabile. Il Parlamento inglese, fin dal 1850, nominava una Commissione con lo scopo di studiare il tema delle biblioteche popolari e speciali e proporre i mezzi pei quali si potessero ordinare e diffondere.

La Francia ha fatto rapidi ed importanti progressi in questa materia. In dieci anni si sono istituite più di 17 mila biblioteche scolastiche e popolari, le quali possiedono un milione e 500 mila volumi e fanno ogni anno un prestito di 2 milioni di libri.

Ora io domando: dove sono in Italia le biblioteche popolari? Qua e là nella Lombardia e nella Toscana per impulso d'uomini generosi e di private società pedagogiche si trovano ottimi esempi, ma il Governo se ne sta a guardare quasi con le mani alla cintola, giacchè la piccola cifra che è destinata a questo ramo, come soccorso in genere alla istruzione elementare, mostra che le cure del nostro Governo e del nostro ministro d'istruzione pubblica non si sono abbastanza concentrate sopra questa capitale questione.

Pensi almeno il ministro ad accettare e promuovere la privata iniziativa ed a distribuire il sussidio non in forma di cieca elemosina, ma come premio di una nobile gara tra le biblioteche che esistono, o come spinta a quelle che potrebbero nascere.

Nel 1865 o 1868, se non erro, fu bandito un con-

corso per un premio da conferirsi a quella biblioteca popolare che avesse fatto la miglior prova tra le consorelle. Era lo stesso sistema che già aveva inaugurato il Ministero di agricoltura e commercio, e qualche istituto scientifico, stabilendo dei premi a quelle società operaie che avessero vinta la prova in un concorso tra le consorelle. Perchè questo nobile esempio, che eccitava la gara e l'emulazione nei municipi e nei promotori delle biblioteche popolari, non è stato seguito? Perchè di questi nobili esempi non si fa una norma permanente d'una vera e propria istituzione? Perchè le biblioteche popolari sono abbandonate a loro stesse, senza uno speciale regolamento, quando esse sono una vera e propria istituzione educativa ed un necessario complemento della scuola elementare e della scuola popolare?

Su questo tema non dico altro, e passo alla seconda ed ultima parte di questo mio breve discorso, toccando in un lato solo la questione delle biblioteche nazionali ed universitarie.

Nel 1867, 14 principi, appartenenti alle famiglie regnanti d'Europa, erano convenuti a Parigi, in occasione della esposizione universale, ed attratti dalle meraviglie dell'arte e dal bisogno di diffondere nei loro paesi lo studio dei capolavori del genio, firmarono una specie di convenzione che aveva tutto il valore di un impegno d'onore, con lo scopo di promuovere nei loro paesi l'istituzione di uffici od agenzie per lo scambio internazionale di copie degli oggetti d'arte, statue, monete antiche, incisioni e cose simili, fatte per mezzo dei processi meccanici che tutti conoscono.

Fra questi 14 principi c'era il principe Umberto, ora felicemente Re d'Italia, ed il principe Amedeo. Le nazioni alle quali appartenevano quei principi presero tutto l'impegno perchè quella parola d'onore fosse rispettata; e nel 1868 l'Inghilterra istituì senz'altro il suo ufficio per gli scambi internazionali delle opere d'ingegno e degli oggetti d'arte. Il Belgio seguì l'esempio, e l'ufficio per gli scambi venne istituito con decreto del 17 maggio 1871, allargando la sfera di questi scambi alle belle arti, l'architettura, l'archeologia, la letteratura, la bibliografia, la numismatica, le scienze. Il comitato inglese si pose sotto la presidenza di S. A. R. il principe di Galles, il comitato belga sotto quella di S. A. R. il conte di Fiandra, e nel 1871 il Belgio prendeva l'iniziativa dell'istituzione di questi uffici di scambio internazionale.

Nel 1875, in occasione del congresso geografico tenuto a Parigi, si riunirono in conferenza 22 delegati di diverse nazioni, e sotto la presidenza del barone di Watteville, si accordarono intorno alla isti-

tuzione degli scambi internazionali; ma, con mio sommo dolore, quantunque fra quei delegati ci fosse un commissario che rappresentava l'Italia, l'ufficio per gli scambi internazionali non fu mai istituito. La parola di colui che allora era principe e che oggi è Re d'Italia era stata dimenticata.

Io prego l'onorevole ministro perchè faccia quello che i suoi predecessori non fecero o non ebbero tempo di fare, e si ricordi della parola e della firma del Re. Oltre dell'onore nazionale lo esige l'interesse di promuovere il progresso delle nostre biblioteche nazionali ed universitarie, e di trovare nel soverchio delle nostre biblioteche monastiche, che ora si vende o si dà via per carta sudicia, i fondi e l'alimento col quale provvedere di libri moderni le nostre biblioteche.

L'istituto dello scambio internazionale di duplicati di libri, di copie di oggetti d'arte, statue, monete antiche ed incisioni, è delineato in queste poche parole, che il signor Ruelens pronunziava a nome della seconda sezione della Commissione belga per gli scambi internazionali:

« Collocandoci a questo alto punto di vista noi discerniamo chiaramente l'ufficio di una Commissione di scambi. Come vi sono numerose agenzie incaricate della diffusione e della convergenza dei prodotti materiali si possono stabilire delle agenzie che abbiano per oggetto la raccolta e la distribuzione di tutte le ricchezze permutabili dell'ordine intellettuale. Così, per ciò che riguarda le arti, i musei possiedono quadri e statue capaci da essere riprodotti con la fotografia e con la forma.

« Le collezioni archeologiche, gli edifizii pubblici racchiudono una quantità di oggetti che si possono moltiplicare coi medesimi processi. Le biblioteche hanno dei duplicati, le società scientifiche hanno la collezione dei loro atti, i Governi hanno in gran numero le loro pubblicazioni ufficiali. I gabinetti di storia naturale possono fornire esemplari dei tre regni che si trovano nei loro rispettivi paesi. Vi sono adunque qui gli elementi di numerosi scambi che abbiano per iscopo di far conoscere in tutti i luoghi i prodotti dell'arte, le conquiste della scienza, e le opere della natura e dello spirito umano. La Commissione degli scambi deve dunque servire di intermediaria tra tutti i possessori d'oggetti, e tutti i produttori di cose che possono servire allo sviluppo dell'intelligenza. Noi crediamo che tale sia il pensiero dominante della convenzione firmata nel 1867 da S. A. R. il conte di Fiandra. »

Tale, o signori, è l'elevato ufficio della società internazionale per lo scambio di libri doppi e di esemplari di oggetti d'arte e di antichità, o di storia naturale.

Noi dovremmo senz'altro pigliare parte attiva a questa Commissione e fondare il nostro ufficio di scambi, perchè le nostre biblioteche rigurgitano di duplicati o doppioni, che potrebbero essere mandati fuori, e provvedere qualche biblioteca estera in quei paesi che hanno una storia recente, e che, come l'America, si occupano da poco tempo di teologia. Noi invece potremmo avere da quelle parti le opere che riguardano il progresso moderno, e che in buona parte scambiati con libri stampati e formati in Italia, i quali hanno per iscopo l'educazione e miglioramento del popolo, potrebbero andare a formare il fondo di quelle, che io desidero fossero più largamente diffuse, le biblioteche popolari.

Io desidero che i municipi italiani dei quali pochi sono quelli che non abbiano ereditato librerie dai soppressi conventi, si uniscano meco per eccitare il ministro a rendere vivo e fruttifero nell'interesse del popolo questo capitale morto e sepolto nella polvere di volumi ecclesiastici in foglio.

Io spero che la Commissione nominata dall'onorevole ministro per l'inchiesta sopra le biblioteche del regno, soddisferà alquanto a questo mio desiderio, togliendo così dalle nostre biblioteche universitarie e nazionali il troppo e il vano, per darlo ad altri paesi che ce ne potrebbero ricambiare ad usura.

E poichè sono a parlare della Commissione d'inchiesta sulle nostre biblioteche, mi permetto di chiedere all'onorevole ministro, se questa Commissione abbia o pur no cominciato i suoi lavori, e se ci sieno fondate speranze di utili effetti pei nostri ordinamenti. Io dubito forte che non si riesca a salvare dalla rovina o da imminenti pericoli tutti i tesori raccolti dai nostri padri, non già perchè non siano competentissimi nella loro materia gli uomini che il ministro ha chiamati in questa Commissione, ma perchè il tempo in queste cose decide di gran parte dei risultati, e perchè cotesti uomini, se sono acconci a poterci dare quella che chiamerei la fisiologia del libro, non sono acconci a poterci dare quella che chiamerò l'igiene del libro. Le biblioteche sono soprattutto destinate alla conservazione dei libri, e la conservazione dei libri non è un problema di letteratura o di scienze morali e politiche. La conservazione del libro è soprattutto una questione che si risolve coi lumi delle scienze chimiche e delle scienze fisiche. Il primo Congresso internazionale dei bibliotecari tenuto in Londra nel 1877 nominava una Commissione per sapere, a mo' di esempio, quale era l'influenza del gaz sopra la conservazione del libro, ma in questa Commissione non ci furono chiamati, nè letterati, nè scienziati soltanto; oltre i letterati e gli scienziati ci furono i

bravi chimici ai quali appartiene la soluzione di questo problema.

La questione dell'influenza del gas sulla conservazione dei libri non è di piccola importanza, soprattutto in Italia, in cui questo elemento così micidiale alla vista dello studioso ed al libro che egli studia, serve ad illuminare tutte le nostre biblioteche. È risaputo infatti che il gas, disseccando l'aria, dissecca pure le legature dei libri, scolora e deteriora la pelle, e rende la carta friabile e facile alle lacerazioni. Ricordo che il Panizzi si oppose calorosamente acchè le gallerie nel museo britannico fossero rischiarate a gas.

La questione del modo di rilegare pare una semplice questione di buon gusto, eppure il sapere quali siano le rilegature più convenienti, è una questione che spesso va risolta coi lumi della chimica. Infatti nel congresso dei bibliotecari, tenuto in Londra, fu osservato che i vermi hanno una particolare simpatia per le rilegature rosse, e si discusse intorno alla più conveniente materia da adoperare per la rilegatura dei libri, essendo stato osservato dai signori Nicholson e Trübner come il *bucherame* sia la materia in uso nell'America, nell'Inghilterra e nella Scozia, come quella che non viene deteriorata nè dall'eccessivo calore, nè dall'umidità.

Sono questi gravi problemi che interessano la conservazione del nostro patrimonio scientifico, e che non possono bene essere risolti se non dagli uomini edotti nella chimica applicata alle arti, ed in altre scienze affini. Essi soli potrebbero dirci se i locali delle nostre biblioteche sono stati bene scelti per la conservazione dei libri; se le sale sono esposte al troppo calore ed all'umido; se il legno che si adopera per gli scaffali possa, con l'andare del tempo, diventare nido alle tignole e serbatoio alla polvere.

In Inghilterra, per esempio, ed in Francia, si è creduto di troncare questa questione e di allontanare i pericoli del fuoco, adottando pel *British Museum*, e per la Nazionale, il sistema degli scaffali e delle impalcature di ferro.

Da ultimo non chiuderò il mio discorso sopra le nostre biblioteche, senza esprimere un desiderio.

Io vorrei che l'onorevole ministro desse tutti gli aiuti necessari e riunisse i suoi sforzi con quelli della Commissione d'inchiesta perchè in Italia possa essere fatto un catalogo generale di tutti i nostri manoscritti preziosi e rari. Questo catalogo di manoscritti preziosi non esiste affatto; ciascuna biblioteca ha il catalogo proprio, ma un catalogo nazionale in cui siano con un ordine e con un sistema unico indicati tutti i manoscritti preziosi che esistono non soltanto negli istituti pubblici, ma anche presso le

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

case private, sarebbe di un'importanza grandissima per gli studiosi del nostro paese e darebbe agli stranieri preziose notizie. Aggiungo un'altra cosa: l'onorevole ministro che prende tante iniziative, prenda anche questa, di sapere quali sieno i manoscritti italiani che esistono nelle biblioteche straniere. Per esempio, fino al secolo passato il manoscritto autografo della *Gerusalemme* del Tasso era in Italia, ed oggi si trova in un museo privato di Londra presso sir John Soanes. Per esempio, quando Carlo V venne a Palermo, i siciliani gli presentarono un volume contenente tutti i diplomi i quali riguardavano i privilegi concessi ai siciliani dal potere civile e dal potere ecclesiastico. Questi diplomi erano tutti autenticati e bollati dalle autorità che li avevano rilasciati.

Non so per qual fine Ferdinando II sentì il bisogno di consultare codesta raccolta, ma si cercò nella biblioteca di Messina dove si supponeva che fosse. Si cercò invano, non si trovò. Si andò a Madrid. I documenti originali non sono più in Italia: essi sono in Inghilterra.

Chi mi sa dire dove sono le copie autografe della *Secchia rapita* del Tassoni? e ce n'erano tre in Italia, perchè servirono di modello alla edizione modenese del 1744 uscita coi tipi di Bartolomeo Soliani. Chi mi sa dire dove sieno tutte le altre copie contemporanee, che circolavano manoscritte in gran numero ai tempi del Tassoni?

« In meno d'un anno (confessa il Tassoni) n'andarono attorno più copie a penna, che in dieci non sogliono andare delle più famose opere che escono alla stampa. Cento ne giravano in Roma dal 16 al 17; otto scudi l'una pagavansi a Modena; dal copiar *Secchie* uno scrivano cavò in pochi mesi 200 ducati. »

La storia dei monumenti, delle glorie degli avi, che hanno emigrato all'estero o sono andati perduti per l'incuria dei nepoti, sarebbe, o signori, troppo lunga. Io quindi mi limito ad eccitare il ministro perchè quanto ci rimane ancora sia gelosamente custodito.

A tale effetto e per l'utile grande che ne avrebbero gli studiosi gioverebbe il catalogo generale dei manoscritti rari e preziosi nel quale essi avrebbero il loro registro di stato civile, come lo hanno le persone, e nel quale pure avrebbero sede i manoscritti italiani che si trovano all'estero, come se fossero cittadini i quali benchè gettati sopra lido straniero reclamano pure il nome e la cittadinanza della patria.

Un distinto bibliografo ebbe già a notare la convenienza che l'Italia, se non altro nei suoi registri reclamasse i suoi tesori esistenti nelle biblioteche

straniere. Questo scrittore in una relazione di un viaggio che fece in Inghilterra ed in Francia, dice così: « Molti tesori letterari verrebbero a scoprirsi per mezzo del catalogo generale dei manoscritti. Avendo intrapreso il viaggio per il congresso a spese mie con poche speranze di essere rimborsato (raro esempio!), non mi fu dato di studiar molto nelle biblioteche di Parigi e d'Inghilterra. Nelle poche ore che potei dedicare allo studio dei cataloghi delle principali biblioteche mi venne fatto di ritrovare molti manoscritti italiani inediti che avrei voluto copiare; ma un tale lavoro mi era impossibile. Ho presso di me un saggio d'una scrittura del trecento inedita che copiai da un manoscritto della biblioteca nazionale di Parigi, ed alcune poesie italiane del secolo XV estratte da una collana di manoscritti esistenti nel museo britannico. »

Questo scrittore è il professore Mondino, vice-bibliotecario nella biblioteca nazionale di Palermo: l'unico che a proprie spese rappresentò la bibliografia italiana al primo congresso internazionale di Londra.

E con ciò pongo termine alle poche osservazioni che dovevo fare in ordine al gravissimo tema delle biblioteche popolari e delle biblioteche nazionali.

È tempo che rivivano nelle opere nostre gli esempi che ci lasciarono Muratori, Mai e Magliabecchi, e che fossimo pari all'alto deposito che ci ha affidato la storia.

La gloria degli avi impone più grandi doveri: essa è come il ferro, il quale quando non si maneggia e non si affila si irrugginisce.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

PIRRANTONI. Sono entrato nell'aula parlamentare più tardi del consueto; veniva dal Ministero della pubblica istruzione, dove sono stato due volte per prestare l'opera mia come membro di una Commissione, che attende a giudicare di due concorsi per cattedre di diritto internazionale, l'uno per l'Università di Modena, e l'altro per l'Università di Messina.

Ho quindi ascoltata solamente l'ultima parte del discorso dell'onorevole Spaventa, ma l'ho ascoltata con l'attenzione dovuta all'uomo, ed alle istituzioni; all'uomo, perchè egli è dei più autorevoli dell'opposizione parlamentare, che parla raramente in questa Camera; coll'attenzione dovuta alle istituzioni, perchè se una opposizione parlamentare non ci fosse bisognerebbe inventarla.

L'onorevole Spaventa, esercitando il più alto diritto che è proprio del deputato, il sindacato politico sopra il potere esecutivo, ha enumerate molte violazioni di legge che crede abbia commesse l'ono-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

revolesse ministro della pubblica istruzione. Non è mio costume schierarmi al servizio dei ministri, nè di usurpare le funzioni che loro competono. Il ministro risponderà se e come crede all'onorevole Spaventa; due però di quelle asserite violazioni di legge mi hanno grandemente addolorato, e a queste risponderò brevemente con la coscienza di aver buone ragioni da dire, e con la serenità che si addice a chi parla per il giusto, e per la verità.

Ringrazio l'onorevole Nocito di aver già dimostrato quanto sia stata ingiusta e poco ponderata la censura dall'onorevole Spaventa indirizzata, non a noi soltanto, che siamo poca parte della cultura nazionale, ma ai migliori e più provetti scienziati, di cui si onori l'Italia.

L'onorevole Baccelli, quando salì al Ministero della pubblica istruzione, ove recò la volontà di un uomo non ancora consumato dagli anni e non sciupato dall'adipe burocratica, trovò numerosi concorsi, che erano la pena ed il tormento di tutti coloro che, credendo di meritarselo, aspettavano l'ora di diventare professori universitari, esercitando il diritto di concorrere ai posti vacanti. Molte Commissioni erano nominate quasi sempre tra mezzo agli stessi uomini che regolavano le cose universitarie. Costoro, professori o uomini politici, vivevano sparsi per tutta la superficie del regno, indugiavano di mese in mese, qualche volta di semestre in semestre ogni decisione, e pensavano a riunirsi soltanto quando non avevano altro da fare. Così i concorsi rimanevano pendenti per mesi e per anni, con gravissimo danno alle aspettative degli studiosi, al diritto delle Università di avere professori stabili, al diritto degli studenti di avere insegnamenti seri e regolari.

E c'era ancora di più.

Un ministro d'antica memoria, a cui non voglio dare la soddisfazione di fatti personali, servendosi della podestà concessa ai ministri di fare i regolamenti, ne aveva fatto tra gli altri uno grandemente contrario alla legge. Non più le norme della legge Casati regolavano i concorsi; ma egli aveva decretato un meccanismo tutto regolamentare che serviva a bollare professori, secondo la volontà del ministro.

L'onorevole Baccelli ebbe la virtù ed il coraggio di abolire questo regolamento, e, restaurato l'impero della legge, seguì un sistema legale e più economico. Nel mese delle vacanze, quando i professori attendono al meritato riposo, li chiama da tutte le Università non guardando alla loro fede politica, ma alla competenza dei loro studi.

Fu bello e nobile spettacolo vedere circa 250 professori di ogni disciplina accorrere in questa Roma

quando molti di quei deputati, che oggi biasimano quelle Commissioni, se ne erano allontanati, per timore forse della cattiva aria... (*Oh! oh! — Rumori in un settore di destra*)

Mi interrompe qualcuno dal banco della Commissione? E sono miei amici? Eppure parlo con la maggiore temperanza!

PRESIDENTE. Continui, onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. Essi sanno che non mi imbarazzano, e vado innanzi.

Alcuni di questi esaminatori, che erano educati all'antica scuola di avere i libri a domicilio, per studiarli quando per caso il tempo fosse loro avanzato, eccettuano il dubbio di non potersi informare sollecitamente del merito scientifico dei concorrenti. I professori che pur volevano tornare in campagna, quelli che volevano andare al congresso geografico a Venezia, e tra costoro io era, guidati dal sentimento del dovere, concedettero tutto il tempo necessario e richiesto a questi professori che avevano bisogno ancora di studiare i titoli degli aspiranti. Lo dico a fronte alta: tutti facemmo il nostro dovere secondo coscienza e per l'onore delle Università nazionali.

Fin da quel momento però, acuti strali e velenosi furono lanciati, che, per arrivare al petto del ministro dovevano passare sul corpo universitario.

Siscribbe che i professori avevano agito con grande precipitazione, e che parecchi si erano prestati ad un armeggio politico del ministro.

La maggior parte dei professori delle Università, che erano in Roma, respinsero con una protesta queste basse insinuazioni. Io, richiesto, non apposi la mia firma a quella protesta, perchè, a mio credere, le insinuazioni non debbono essere raccolte.

Mi dispiace oltremodo che quelle volgarità, quelle insinuazioni scritte sopra i giornali ferocemente partigiani, siano state riferite oggi in questa Camera per la voce di uno dei più temperati e sapienti oratori.

SPAVENTA. Domando di parlare per fatto personale.

PIERANTONI. Chi fu giudice alcuna volta, e conosce il cuore umano, sa che quasi sempre i condannati respingono la sentenza. Quasi sempre i giudici, nella mente dei giudicati, hanno torto.

Egli è certo che una Commissione, la quale deve giudicare sopra parecchi concorrenti (e vi furono concorsi con diciannove aspiranti) per concedere ad uno solo la palma, può essere sospettata da alcuno di coloro, che rimasero delusi nella speranza di ottenere la cattedra, ed essere accusata di ignoranza, di forti sollecitudini e di poca temperanza. Ma guai se la virtù del giudice dovesse essere rico-

nosciuta dal condannato! Nè tacerò che pur mormorarono taluni professori, che non furono chiamati a far parte delle numerose Commissioni. Questo per quello che concerne l'opera delle Commissioni stesse.

Io sono lieto di avere avuta oggi l'opportunità di smentire, davanti la grande assise legislativa della nazione, le volgari insinuazioni dettate da offesi interessi e dalle passioni di uomini maligni; ma dichiaro altamente di essere lontana dall'animo mio persino l'ombra del sospetto che l'onorevole Spaventa fosse capace di raccogliere simiglianti insinuazioni.

Ma in un altro punto fu ferita la dignità dell'ordine dei professori. Se si trattasse della nostra persona, noi faremmo molto facile getto di fronte alla serietà ed all'urgenza dei lavori parlamentari, di ogni diritto di personale difesa; ma più alto sentimento mi dà forza a parlare. L'onorevole Spaventa, in fine del suo discorso, ha detto che l'onorevole ministro Baccelli ha anche gravemente offesa la legge della pubblica istruzione per aver disposto, mediante una circolare del mese di ottobre, che i professori incaricati, i quali al dire dell'oratore neppure sono considerati dalla legge, entrino a far parte delle Facoltà universitarie. Io ho buona memoria delle parole pronunziate dall'onorevole Spaventa. Egli ha detto: l'articolo 56 della legge 1859 esclude gl'incaricati dalle Facoltà. Io posso dimostrare alla Camera che l'onorevole Spaventa ha commesso un errore, anzi un equivoco, perchè la parola errore per lui non sembri troppo spinta. Egli ha confuso il corpo universitario o il corpo accademico, colle Facoltà; ha confuso, in altri termini, le parti col tutto. Se egli crede che i professori incaricati non debbano far parte delle Facoltà, perchè non sono considerati dalla legge, dice cosa non conforme alla legislazione scolastica del nostro paese. L'onorevole Spaventa, e con lui tutta la Camera, sa che la legge Casati fu, man mano che i destini dell'unità italiana trionfarono, pubblicata dai Governi provvisori, con lievi modificazioni, nelle altre parti del regno. Talchè si può dire che la legge sia unica, salvo lievi modalità che per Napoli furono dettate dal dovere di riparare persecuzioni politiche a cui moltissimi cittadini erano stati fatti segno sotto il Borbone specialmente con l'ostracismo dalle Università. Le leggi pubblicate in Napoli, in Sicilia, in conformità di quella del Piemonte distinguono il corpo accademico (talune leggi usano la espressione *corpo universitario*) dalle Facoltà.

E l'articolo 56, a cui si è appellato l'onorevole Spaventa, è compilato in questi termini: « il corpo accademico in tutte le Università è formato dei pro-

fessori ordinari, e, là dove ci sono, dai dottori aggregati. »

Ma, dopo che la legge ha parlato del corpo universitario, e lo ha composto soltanto dei professori ordinari titolari, e dei dottori aggregati in quelle poche Università dove ancora quella corporazione esisteva, aggiunge nello stesso articolo: « Le persone che, senza appartenere ad alcuna delle Facoltà, sono, a titolo di professori straordinari, o ad un altro titolo qualunque, autorizzate ad esercitare qualche ufficio accademico nella Università, non fanno parte di questo corpo. »

La esclusione è dal solo corpo accademico. L'articolo non dice che non facciano parte delle Facoltà. E le *persone autorizzate a prestare qualche ufficio accademico nelle Università* sono i professori incaricati, che in Piemonte si chiamavano i professori reggenti, o professori supplementari. Tanto ciò è vero che nella medesima legge Casati, all'articolo 184, sotto il titolo delle *Disposizioni transitorie*, è detto: « Agli attuali professori *sostituiti straordinari e supplementari* saranno mantenuti i sei decimi dello stipendio che loro è assegnato. »

Ecco la legale ricognizione dei professori incaricati.

Intenda bene, onorevole Spaventa, qualmente in Piemonte vi fossero professori ordinari, professori straordinari, professori aggregati e professori reggenti, o supplementari, ed anche professori straordinari suppletivi, ossia professori detti incaricati.

Quando venne l'unificazione del regno, ed alle poche ed avare classificazioni delle scienze fatte dai Governi assoluti, si aggiunsero tutti gli altri rami della cultura sociale, e nelle Facoltà di diritto le scienze dell'amministrazione, del diritto pubblico e del diritto internazionale, il numero dei professori incaricati crebbe a dismisura. Era naturale che l'Italia, che aveva avuto e la triste genia dei persecutori, e la infelice e redenta stirpe dei perseguitati, non avesse dovizia di tutti questi professori di diritto costituzionale, di diritto internazionale, di economia politica e di altre dottrine sociali, scienze condannate dal pensiero politico dei caduti Governi. Per la povertà della cultura sociale del paese nel primo momento in cui la volontà di tutti i Governi provvisori cercò di mettere le Università al livello della grande cultura dei popoli liberi, moltissimi uomini, che avevano fatto studi solitari su libri ferocemente vigilati alle frontiere e per fortuna introdotti, si contentarono di fare le prime armi nella qualità di professori incaricati per giungere man mano, percorrendo la gerarchia del pubblico insegnamento, all'acquisto del titolo di professori ordinari. In quel tempo gli incaricati furono siffatta-

mente istituiti per le disposizioni transitorie, e non soltanto la Corte dei conti registrò i decreti di questi professori, ma continuamente la Commissione del bilancio propose i fondi necessari a remunerarli.

Infine la legge annuale del bilancio, ch'è la legge massima ordinatrice di tutti i servizi pubblici, riaffermò costantemente la condizione di simiglianti professori incaricati.

L'onorevole Spaventa per altro, prima di affermare cosa non conforme a verità, avrebbe dovuto ricordare che per le Università di Roma e di Padova vi è la legge speciale del 12 maggio 1872, la quale, nel parificare quelle due celebri sedi dell'antico sapere italiano alle altre Università italiane, con espressa dichiarazione di legge riconobbe la esistenza di professori incaricati. Ciò è tanto vero che l'articolo 7 di questa legge ci dice: « I professori non titolari dell'Università di Roma potranno essere classificati fra gli straordinari o gli *incaricati*, previo il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e tenuto conto dei titoli per cui furono ammessi in origine all'ufficio d'insegnanti. »

Come il potere legislativo poteva classificare i professori non titolari tra gli incaricati, se questa classe d'insegnanti non fosse esistita?

Esiste, adunque, una legge più recente delle altre che, dopo quella Casati, che dopo quella del bilancio, rese stabili le disposizioni transitorie delle diverse leggi unificatrici della pubblica istruzione riconoscendo i professori incaricati.

Ed ora, debbo io dimostrare che i professori *incaricati* fanno parte delle Facoltà universitarie? Legga l'onorevole Spaventa gli articoli della legge Casati relativi alla ripartizione delle Facoltà, e vedrà come i professori incaricati appartengono legalmente alle Facoltà. L'articolo 51 dice quali siano le Facoltà universitarie, cioè la Facoltà teologica, sulla cui abolizione piangeva l'altro ieri da uomo dotto l'onorevole Del Zio; la Facoltà giuridica; la Facoltà medica, dopo le quali vengono il corpo dei farmacisti, ed altri corpi speciali.

Queste Facoltà hanno determinato i loro insegnamenti organici. L'articolo, di cui parla, stabilisce, per esempio, che la Facoltà giuridica debba avere quattordici insegnamenti. In seguito, la legge stabilisce tutte le categorie di professori che possono essere chiamati a dare cotesti insegnamenti, cioè, i professori ordinari, gli straordinari, e gli *incaricati*.

E per legge è necessario che per alcuni di questi quattordici insegnamenti prestino servizio professori che non siano nè professori titolari, nè straordinari, perchè la legge determina tassativamente il rap-

porto proporzionale tra i professori titolari e gli straordinari e consente gl'incarichi.

Quando poi la legge viene ad indicare quali sono gli uffici dei professori, dice che tutti i professori debbono essere adunati per ripartire gli insegnamenti, e per dare le nome relative all'erario. E sarebbe strano che una Facoltà la quale è composta di professori ordinari, di straordinari ed incaricati allontanasse incivilmente dal suo seno professori che fanno lezioni eguali per merito giuridico a tutti gli altri corsi. Poteva la legge organica dell'insegnamento superiore sanzionare così irrazionale ostracismo?

Lo può pensare chi, pure essendo ricco di molti studi, non ha familiarità alcuna con le cose della pubblica istruzione.

Ma, perchè l'onorevole Spaventa ha creduto che la circolare dell'onorevole ministro sia violatrice dell'articolo 56 della legge? Perchè l'onorevole Baccelli ha dato prova di non aver molta simpatia per i regolamenti esistenti. Di ciò lo lodo. I regolamenti distruggono in gran parte le leggi. Gli Inglesi non comprendono il potere regolamentare a modo continentale.

Io, se ne avessi bisogno, potrei dimostrare che il regolamento generale delle Università, che ora vige, invece viola l'articolo invocato dall'onorevole Spaventa. Infatti, detto articolo prescrive che il corpo accademico in tutte le Università sia formato dai professori ordinari e, dove vi sono, dai dottori aggregati.

L'articolo 49 viola perfettamente l'articolo della legge, perchè crea il Consiglio accademico e lo compone del rettore *pro tempore*, dei presidi delle Facoltà e del professore anziano di ciascuna delle Facoltà.

Gli altri professori ordinari sono esclusi dal corpo accademico che esser deve lo stesso Consiglio accademico. Se qualche rimprovero si potesse fare all'onorevole Baccelli, se di rimproveri egli fosse meritevole, è che egli, con tanta energia di animo, non sia ancora arrivato a sgomberare il campo della coltura nazionale dalla grande mole dei regolamenti che hanno offeso la legge. (Bene! *a sinistra*) E qui finisco.

L'onorevole Spaventa ha terminato il suo premeditato discorso ricordando il motto greco di Euripide ripetuto da Cesare. Egli lo ha pronunziato in greco, io lo ripeto in latino: *Si violandum est ius, regnandi causa*. Io non so con quanta opportunità abbia evocato la tirannide cesarea in una questione di responsabilità ministeriale. Ma se egli ha gridato al tiranno, io mi permetto di ricordargli che vi sono molti che inventano il tiranno per gridarsi immanti-

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

nenti salvatori della patria. (Bravo! Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruspoli Augusto per fatto personale.

Vi sono tre fatti personali. Questo è il primo. Poi viene quello dell'onorevole Bonghi, e da ultimo quello dell'onorevole Spaventa.

RUSPOLI AUGUSTO. Ho domandato di parlare in seguito alle allusioni fatte alla Commissione conservatrice dei monumenti di Roma dal mio onorevole amico personale e forse anche politico, Emanuele Ruspoli. Egli diceva che in seguito ad una circolare del ministro, tutte quante le Commissioni avevano risposto, meno quella che per prima era obbligata rispondere. Siccome so che questa Commissione, di cui ho l'onore di far parte, realmente non ha risposto, così non posso fare a meno di dirne pochissime parole.

La Commissione conservatrice dei monumenti di Roma ha fatto del suo meglio per poter rispondere il più sollecitamente possibile alla circolare dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica; essa però si è trovata incontro ad una difficoltà materiale, cioè della completa mancanza di personale, e ciò per deficienza di fondi.

Non si può pretendere che i membri di questa Commissione, che avrebbero e che hanno molto da fare, vadano girovagando in tutte le parti della provincia dove c'è da verificare lo stato di molti monumenti, specialmente medioevali. Ciò non ostante la Commissione ha assegnato a ciascuno dei suoi membri una parte della provincia coll'incarico di procedere personalmente alla verifica necessaria; ma la Camera comprende che per far ciò è necessario del tempo.

Noi abbiamo, per esempio, nel seno della Commissione l'illustre professore De Rossi; ma non si può pretendere che egli abbandoni tutte le sue occupazioni per correre, che so io, a Rocca di Papa o in qualche altro comune della provincia; abbiamo l'egregio scultore Monteverde, e dicasi di lui altrettanto.

Per conseguenza noi avremmo bisogno di un personale che ci aiutasse nel nostro compito, e allora anche noi potremmo fare la nostra parte; ma finchè non avremo questo personale necessario, è naturale che vi sia il ritardo lamentato.

Io ringrazio immensamente l'onorevole mio amico Ruspoli Emanuele di aver sollevato questa questione perchè mi dà campo di pregare l'onorevole ministro di prendere in seria considerazione questo stato non florido della parte economica della Commissione... (*Interruzioni*)

La parte economica, lo so anch'io, non esiste,

perchè non ci è stato dato alcun assegnamento; e prego appunto l'onorevole mio amico Ruspoli di aiutarmi nel sollecitare l'onorevole ministro, se è possibile, a stabilire un qualche fondo onde la Commissione compia realmente ed il più sollecitamente possibile il suo mandato. E giacchè mi trovo a parlare, ricorderò che oltre a questo mandato ve ne è un altro importantissimo, qual è quello di fare una descrizione dei cataloghi di tutte quante le gallerie che esistono in Roma e di tutto quello che concerne oggetti medio-evali esistenti in Roma e nella provincia.

Ma questo, signori, è un lavoro talmente colossale, vista la ricchezza che in questo genere c'è a Roma, che senza validi aiuti non è possibile compire la nostra missione.

Io pregherei dunque l'onorevole ministro di trovare nel suo bilancio i mezzi onde facilitare il compito nostro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

BONGHI. C'è prima l'onorevole Spaventa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spaventa per un fatto personale.

SPAVENTA. Avrei due fatti personali, uno con l'onorevole Nocito e l'altro con l'onorevole Pierantoni. L'un fatto e l'altro hanno qualche cosa di comune, perchè uno ha ripetuto in parte quello che l'altro ha detto.

Tanto l'onorevole Nocito quanto l'onorevole Pierantoni hanno affermato avere io detto qui che le Commissioni nominate dall'onorevole ministro nell'agosto passato, hanno proceduto alla cartona, a casaccio, e via dicendo.

Io non ho affermato nulla di ciò; anzi ho cominciato col dire che io conveniva con l'onorevole ministro, che ammetteva quello che egli aveva già innanzi dichiarato circa l'opera di queste Commissioni; ho detto che non affermava nulla, che a me constava però che non tutto fosse proceduto benissimo, e che qualche cosa ci fosse a ridire.

Ecco quale è stata la mia affermazione. Ora che cosa significa questa esagerazione? Perchè coloro i quali mi vogliono combattere esagerano tanto l'accusa, mentre io l'ho tenuta nei limiti più moderati? Questa esagerazione potrebbe servire a dimostrare che l'accusa ha più fondamento, di quello che io mi sono permesso di dichiarare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Chiedo di parlare.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

SPAVENTA. Io non mi sono permesso di affermare quanto mi è stato attribuito, perchè non avrei modo di provarlo, e non è mio uso di venire qui ad

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

affermare cose, anche se constano a me personalmente, allorchè credo che la mia testimonianza non possa bastare a convincere tutti, perchè chi si fa accusatore, non può essere mai testimone sufficiente.

Dunque io ho tenuto le mie osservazioni nei limiti i più temperati. L'onorevole Pierantoni s'è permesso di dire che io abbia raccolto delle volgarità e le abbia portate in questa Camera, e poi molto gentilmente ritraendosi, ha dichiarato che egli credeva non essere io capace di una simile bassezza. Ed egli ha ben detto; io non vivo nelle sfere, nel mondo delle volgarità e delle bassezze, e perciò non avrei potuto portarle in questa Camera. (*Benissimo!*) Non sono io che le ho raccolte qui. L'onorevole Pierantoni deve sapere chi l'ha rilevate tra me e lui.

L'onorevole Pierantoni ha finito il discorso dicendo, che vi sono di quelli che inventano i tiranni, per darsi il merito di salvatori della patria. Io, onorevole Pierantoni, ho combattuto dei tiranni veri. (*Benissimo!*) Ho sofferto e non me ne sono mai vantato, e forse è la prima volta in questa Camera che io lo ricordo. (*Benissimo! Bravo!*)

Ma, o signori, se ci sono di quelli che, come dice l'onorevole Pierantoni, inventano i tiranni per vantarsi di aver salvato la patria, ci sono anche di quelli che senza aver fatto nulla per la patria, se ne vantano sempre. (*Benissimo!*)

Quanto poi al merito della questione, io potrei rispondere all'onorevole Nocito, che la sua maniera d'interpretare l'articolo 68 è molto singolare. L'onorevole Nocito, dice che io intendo l'articolo 68 come un precetto pel ministro di fare un regolamento, mentre l'articolo 68 non contiene simile precetto; dice che il regolamento non era necessario perchè la legge ha provveduto già a tutte le forme per la celebrazione dei concorsi.

Ora, quando una legge determina molte condizioni della sua esecuzione, ma poi in un articolo finale vi dice, il resto sarà determinato da apposito regolamento, si può dire che ciò che si trova determinato dalla legge basti già, se la legge dice che non basta?

NOCITO. Domando di parlare.

SPAVENTA. Di più l'onorevole Nocito, professore di diritto, conosciuto, che io ammiro, parlando di una disposizione di legge che ha una formola precettiva, quando dice: « saranno determinate da apposito regolamento, » ha osato di dire che questa formola precettiva, imperativa, non è che una facoltà meramente potestativa, che può essere o no adempiuta. Se questa sia una maniera razionale di intendere le leggi, lascio giudice la Camera.

Quanto all'onorevole Pierantoni, egli ha detto molte cose per sostenere la legalità della circolare del signor ministro, colla quale ha aggiunto ai Consigli delle Facoltà anche i professori straordinari e gl'incaricati.

Egli ha letto financo l'articolo 56; io rileggo l'articolo 56 e chiamo giudice la Camera anche tra me e l'onorevole Pierantoni, per vedere se l'intelligenza che gli do io sia la buona o la cattiva.

L'articolo 56 dice così: « Il corpo accademico in tutte le Università è formato da professori ordinari, e, laddove vi siano, dai dottori aggregati. » I dottori aggregati vi sono soltanto nelle antiche Università piemontesi.

L'articolo continua: « Le persone che *senza appartenere ad alcuna delle Facoltà* sono deputate a titolo di professori straordinari, o ad altro titolo qualunque, autorizzate ad esercitare qualche ufficio accademico nell'Università, non fanno parte di questo corpo. » Ora, che cosa vuol dire questo articolo? Vuol dire che vi sono alcuni che non appartengono alle Facoltà sebbene sieno deputati a titolo di professori straordinari, o siano autorizzati ad esercitare qualche ufficio accademico nell'Università. Questa è logica conseguenza dell'articolo.

Se il corpo accademico insomma si compone di quelli che appartengono alle Facoltà, e in queste Facoltà, secondo quest'articolo, non sono compresi i professori straordinari e gl'incaricati, ne viene per conseguenza che i professori straordinari e gli incaricati non fanno parte del corpo accademico. Se questo è un ragionamento giusto o fallace ne lascio giudice la Camera. Ho finito.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella aveva domandato di parlare. Desidera parlare subito o vuole aspettare?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Aspetterò.

PRESIDENTE. Sta bene. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Bonghi per un fatto personale.

BONGHI. Veramente io non avevo chiesto di parlare per un fatto personale, ma perchè mi era venuto in mente di fare un'osservazione a un dato punto del discorso dell'onorevole Ruspoli. Se non che, avendo egli rivolta a me un'osservazione tutta speciale ho chiesto poi di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Avevo dunque bene udito che ella avesse chiesto di parlare per un fatto personale, ma del resto ha diritto di parlare per turno d'iscrizione.

BONGHI. A un'interruzione mia, l'onorevole Ruspoli osservò che ogni qual volta si parla in questo recinto del Ministero dell'istruzione pubblica, io credo sempre necessario d'interloquire. Ebbene io rispondo ora all'onorevole Ruspoli che io non credo

mai necessario d'interloquire, se non quando sento affermare cosa che a me risulta non esatta, e questo io fo per chiarire quello che ho avuto occasione di vedere e di sapere ben da vicino, e mi fo un dovere di riferirne alla Camera tutto quello che ne so. Se l'onorevole Ruspoli si fosse limitato a dire che egli, sindaco di Roma, avesse invano insistito presso i ministri dell'istruzione pubblica (non so chi reggesse quest'amministrazione ai tempi del suo sindacato) perchè si provvedesse all'opera che egli accennava, vale a dire all'isolamento del Pantheon, non avrei avuto nulla da dire; sarebbe stato un fatto suo. Ma egli ha detto invece che i sindaci di Roma avevano sempre insistito per questo provvedimento, e che i ministri dell'istruzione pubblica non se ne erano mai occupati.

RUSPOLI EMANUELE. Domando di parlare. Mi fa dire quello che non ho mai detto.

BONGHI. Tanto meglio. (*ilarità*) Io dunque volevo fare avvertire che l'isolamento del Pantheon è stato principiato anche prima che io fossi chiamato a far parte del Governo, e per cura soprattutto del commendatore Rosa. Se ne vedono i segni nelle due parti adiacenti di quel monumento, le quali furono, ai tempi della mia amministrazione, molto più allargate da una parte e dall'altra, di quello che fossero prima del 1875.

Di più, in quegli stessi tempi, si mise mano a uno scavo che è ancora più necessario, lo scavo dalla parte anteriore del monumento antico; dappoichè la maggior difficoltà per questo monumento è che esso non si eleva ora sul livello della strada, quanto si elevava ai tempi antichi; è in effetto sotto quello circa un metro e mezzo.

Allora fu il municipio di Roma che obbligò il Ministero della istruzione pubblica, non solamente a chiudere gli scavi che aveva fatti davanti al Pantheon, ma a non andar più oltre negli scavi laterali, che erano stati principati da una parte e dall'altra. Oggi le relazioni migliori che il Ministero ha col municipio di Roma gli hanno permesso di andare più oltre di quello che si era potuto fare allora.

Io riparlerò di questa faccenda quando si discuterà la questione dell'isolamento del Pantheon, e quando sarà presentata quella legge. Bisognava soltanto disculpare i ministri anteriori di non avervi pensato, e disculparli altresì ricordando che se non erano andati, da quattro anni, più oltre di quello che si vede, ciò è dipeso non dalla volontà loro, ma dagli ostacoli frapposti dal municipio di Roma. Fatta questa breve dichiarazione, io devo dire al presidente ed alla Camera che l'onorevole Pierantoni mi ha dato, senza nessuna mia voglia, occasione anche di rispondere a lui, per fatto personale.

PRESIDENTE. Indichi il fatto personale, onorevole Bonghi; non è stato nominato.

BONGHI. Ha detto l'onorevole Pierantoni di non volermi nominare per non darmi occasione di fatti personali. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Indichi il fatto personale; deve indicarlo.

BONGHI. Egli ha nientemeno detto che questo... e non credo che si possa fare un insulto più grave...

PRESIDENTE. Insulto no, onorevole Bonghi; non lo avrei permesso.

BONGHI. Ha detto che io aveva fatto un regolamento per bollare professori quelli che mi piacesse. Bollare professori! La parola è così elegante come il concetto! (*ilarità*)

Ora, bisogna che io lo dica, io non ho mai ammirato tanto l'onorevole Pierantoni, quanto in quel breve discorso che ha fatto oggi. Se io volessi esaminarlo, gli darei occasione d'infiniti fatti personali, dappoichè il fatto personale è così mal definito nel nostro regolamento, che anche una confutazione di quello che altri ha detto può dar ragione a eccepirlo. L'onorevole Pierantoni, per dirgliene una sola delle tante, giacchè anche questo mi tocca indirettamente, ha, nell'ultima parte del suo discorso, nientemeno che confuso il Consiglio accademico del quale parla il regolamento, col corpo accademico del quale parla la legge, ed ha trovato una contraddizione tra questi due documenti, perchè questa confusione era nel suo linguaggio e nella testa sua. (*ilarità*)

L'onorevole Pierantoni ha discorso degl'incaricati, e il caso ha voluto che l'unica citazione che poteva fare in favore suo, sia quella che ha scordata. Questa unica citazione è quella di un inciso della legge del 1859, nel quale solamente sono nominati questi incaricati, e nel quale però, al modo come sono nominati, è determinato il significato altresì che essi hanno nell'altra concernente l'Università di Roma, legge della quale egli ha citato l'articolo.

Come dice infatti questo inciso della legge del 1859? « Tutti gli altri insegnamenti delle rispettive Facoltà saranno dati da professori straordinari ed incaricati speciali. » La legge del 1872 per le Università di Roma e Padova dice: « da professori straordinari od incaricati speciali. » Gl'incaricati speciali però della legge del 1859 non sono quelli che l'amministrazione è andata via via creando, parte per necessità e parte per indebito favore; e che si è fatto ogni sforzo per isradicare senza riuscirvi, poichè sono sempre ripullulati. La legge del 1859 considera il professore straordinario stesso

come un incaricato annuale, sicchè son due modi d'indicare lo stesso ufficio: e gl'incaricati speciali son professori di materie non contenute nel ruolo normale delle facoltà.

Ma io torno al fatto personale, e non ho detto tutto ciò senza grandissima trepidazione che il presidente mi richiamasse all'ordine.

PRESIDENTE. Non potevo richiamarlo perchè la discussione non è chiusa, e perchè lei era iscritto.

BONGHI. Adunque l'onorevole Pierantoni ha detto che io ho fatto un regolamento per bollare professori chi mi piacesse. Ma quale era il senso di questo regolamento? Che al ministro non fosse lasciata la facoltà di nominare di suo capo, anche quando ne ha la facoltà dalla legge. Anche in questi casi il regolamento lo ha assoggettato al Consiglio superiore, o piuttosto alle Commissioni nominate da questo.

Ecco dunque come il ministro aveva, mediante questo regolamento, dimostrato le intenzioni riprovevoli che l'onorevole Pierantoni gli ha attribuito. Ora si fa appunto com'egli dice, si nominano Commissioni e professori ad arbitrio; e si vede che ciò che gli duole nel regolamento mio, è ch'esso impediva che ciò si facesse.

Il mio fatto personale non è altro; ed io parlo così tanto per me, quanto per tutti quei ministri che hanno seduto da questa o quella parte della Camera. Non abbiamo potuto sempre rispettare la legge del 1859 e l'abbiamo confortata, sorretta con regolamenti più o meno efficaci, e ciò per le ragioni dette dall'onorevole Spaventa. La legge del 1859 stabiliva, per esempio, un sistema di esami universitari, che, sin dal giorno stesso in cui venne pubblicata, fu trovato di impossibile esecuzione. Però, tutti abbiamo sempre avuto questo concetto, che, appunto perchè l'azione del ministro non era abbastanza regolata dalla legge, noi dovessimo stringere la volontà del ministro a tutti quei Consigli, dei quali l'amministrazione e la legge la circondavano, anche più che la legge non facesse. Noi abbiamo avuto sempre il concetto che dovessimo salvare l'istruzione pubblica da ogni passione, da ogni influenza partigiana, che dovessimo salvare l'istruzione pubblica da quelle promozioni d'uomini politici per le quali qui ora coloro che non sono stati eletti nelle Commissioni, vengono a censurare il Consiglio che per virtù di legge le nominava, di non avervi nominati essi. Noi non abbiamo voluto che un deputato di Destra o di Sinistra avessero influenza sulle nomine; io questo posso dirlo con asseveranza: noi siamo stati lontani da ogni sospetto di partigianeria. *(Risa ironiche a sinistra)*

Quelli che ridono sono nuovi deputati. Io sfido uno degli antichi deputati a potermi citare una no-

mina in cui io abbia potuto procedere con spirito partigiano. Io li sfido tutti!

Ebbene, questo è stato il nostro criterio, e questo, signori, bisogna che sia il criterio dell'amministrazione pubblica da qui innanzi, se voi non volete veder cadere tutta l'amministrazione dell'istruzione pubblica, tutti i nostri ordini d'insegnamento in una confusione tale della quale non abbiamo neanche l'idea, se non vogliamo vederla soggetta ad arbitrii d'ogni sorta, se non vogliamo vedere perduta nei professori ogni dignità, nell'insegnamento ogni libertà, se non vogliamo vedere guasta e confusa ogni giorno ogni cosa. *(Benel'a destra)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. L'onorevole Bonghi è tanto persuaso, che quando si parla della poca bontà di un regolamento si voglia accennare a lui, che è venuto a parlare per un fatto personale *(Si ride)* quando io aveva dichiarato che non voleva dare ragione di fatti personali a nessuno di coloro che furono ministri della pubblica istruzione.

L'onorevole Bonghi deve riconoscere che qualche altro deputato che fu ministro della pubblica istruzione pure ha seggio in questa Camera. È noto pure che egli prende facilmente a parlare per fatto personale per volere insegnare sempre alla Camera la bontà dei suoi sistemi.

Però io non occulto l'animo mio. È vero che nella parte narrativa dell'operato dell'attuale ministro della pubblica istruzione, ho parlato dell'abolizione, che credo perfettamente legale, fatta dall'onorevole Baccelli di un regolamento col quale si poteva bollare professore chi piacesse al ministro.

Non ho detto però che l'onorevole Bonghi abbia usato di questo bello. Avendomi provocato a rispondere, dirò senz'ambagi che il suo regolamento è sostanzialmente contrario alla legge, ed eccone la dimostrazione. L'onorevole Bonghi sa, come lo sa tutta la Camera, che due specie di concorsi sono ordinati dalla legge Casati: l'uno per titoli; l'altro per esami. Quello per esami si fa dinanzi ad una Commissione che dà il tema, che ascolta i pubblici esperimenti, osservando gli articoli della legge dianzi citati dall'onorevole mio amico e collega il deputato Nocito.

Sa poi che, per disposizione eccezionale, la legge all'articolo 69 permette al ministro di proporre a S. M. il Re, senza il concorso per titoli o per esame, la nomina di quegli uomini che per eccellenza nelle scoperte, nelle invenzioni e nelle opere sono al di fuori di ogni concorso. E se io volessi ricordare con fatti di applicazione il vero significato dell'articolo 69 della legge, potrei dire che gli uomini più

dotti d'Italia non furono creduti eccellenti a segno da essere dispensati dal concorso.

Che cosa fece l'onorevole Bonghi col suo regolamento? Prescrisse innanzitutto che: « Quando vaci una cattedra in una Università dello Stato ed il ministro della istruzione pubblica, abbia risoluto di nominarvi un professore ordinario o straordinario, sarà dallo stesso ministro, udito il Consiglio superiore, nominata una Commissione. » Dunque non è la Facoltà o il corpo universitario che, mancando il professore ordinario, promuove dal ministro il concorso. Invece il ministro, quando lo crede, ordina il concorso. Ed invocava l'opera di quel Consiglio superiore che era di esclusiva nomina del ministro, che era un corpo che aveva sentimenti di diffidenza per chi gli aveva data la vita, benchè fossero autorevoli le persone che lo componevano.

Il sistema di esami prescritto dall'onorevole Bonghi era manifestamente contrario alla legge.

Per il regolamento, quando la Commissione dichiarava di non trovare ad applicare l'articolo 69 della legge sopra citata, si ordinava un concorso per soli titoli. Chi dava il diritto all'onorevole Bonghi di sopprimere il concorso per esame?

Con questo regolamento, avveniva che molti professori entrati nelle Università per volontà ministeriale da incaricati, dopo uno, due, o tre anni divennero straordinari, e fatta pubblicazione di qualche monografia sollecitarono il ministro a nominare la Commissione di concorso. La quale, non trovata persona degna di nomina per eccellenza, passò al solo concorso per titoli; soppresso il concorso per esame l'onorevole Bonghi violava la legge.

L'esame orale poteva chiamare all'agone dell'insegnamento molti robusti ingegni. Uomini viventi nelle provincie, raccolti nei loro studi, potevano venire nella Università romana, andare nelle altre Università italiane e col prestigio della parola, colla prova del loro sapere avrebbero potuto vincere costoro che avevano i titoli preparati per la occasione di aver grado di titolare.

Se io non avessi parlato occasionalmente e soltanto per necessità del regolamento Bonghi, e se volessi darmi la briga di elaborare discorsi come li elabora qualche oratore di quella parte, per narrare la storia delle violazioni di legge commesse dai predecessori dell'onorevole Baccelli, potrei dimostrare non una ma cento incompatibilità dei regolamenti Bonghi con i testi delle leggi. Ma perchè fare tanto inutile lavoro? Per me sono contento, come mi detta la mia convinzione politica, che per ora la pubblica istruzione del regno non sia minacciata non dirò dalla sventura ma dalla fortuna di riavere a capo l'onorevole Bonghi. *(Risa)*

Debbo ora rispondere all'onorevole Spaventa. Con lui sarò più temperato perchè riconosco la diversità dello stile. L'onorevole Spaventa ha ricordato il suo martirio che qui nessuno ha dimenticato.

SPAVENTA. Ma che martirio!

PIERANTONI. Egli ha detto che vi furono altri che non fecero nulla per la patria. Lo so; ma io conosco due generazioni di patrioti: una di coloro che con le loro sofferenze, col forte proposito di non chiedere la grazia ai Borboni, misero quel Governo al bando della civiltà; conosco pure un'altra generazione la quale aveva bisogno di combattere a mano armata i Governi nemici di libertà e di nazionalità.

Io che non era ancora nato, quando l'onorevole Spaventa era fautore di libertà, appartenni a questa seconda generazione. Pugnando sotto il vessillo tricolore, trovai che moltissimi compagni di galera dell'onorevole Spaventa erano i coraggiosi capitani sul campo di battaglia.

Quanto al merito dell'articolo 56 della legge Casati io nulla ho più da aggiungere, perchè l'onorevole Spaventa persiste nel confondere il corpo accademico colle Facoltà universitarie. Trovo strano che un uomo tanto sperimentato abbia detto alla Camera: fatevi giudice tra la interpretazione che alla legge ha dato l'onorevole Pierantoni e la interpretazione da me sostenuta. L'articolo 73 dello statuto sanziona che la interpretazione delle leggi spetta al potere legislativo. Egli sa il modo come si propongono e si adottano i disegni di legge, anche se interpretativi.

Dopo ciò avverto che l'onorevole Spaventa si è molto ritratto dalla rigidità della sua affermazione. Egli aveva affermato, colla tenacità del suo carattere, coll'ostinatezza delle sue convinzioni, che l'onorevole ministro della pubblica istruzione avesse violato la legge; ora si è ridotto ad una controversia d'interpretazione di legge.

La differenza è sensibile. Ad un altro punto della sua replica devo rispondere; ma non eccederò. L'onorevole Spaventa ha molto più età di me, una maggiore esperienza parlamentare; ma non mi trascinerà sopra un terreno difficile. Egli ha detto: l'onorevole deputato Pierantoni è in grado di sapere chi talune cose le abbia rilevate. Risponderò con molta prudenza all'onorevole Spaventa. *(Movimenti a destra)*

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio.

PIERANTONI. Sappia la Camera che ieri sera la Facoltà giuridica di Roma, composta di molti amici politici dell'onorevole Spaventa, sedette riunita dalle 8 1/2 sino alle 11 1/2. Esaminò la questione della pretesa violazione della legge fatta con la indicata

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

circolare. Quei professori che rappresentano la coltura giuridica del diritto privato e pubblico nella capitale del regno, deliberarono di volersi adunare un'altra volta per dichiarare se esista o pur no la violazione di cui ha parlato l'onorevole Spaventa. Vede dunque l'onorevole Spaventa che i più reputati professori della ragione giuridica e politica, che uomini militanti nella opposizione costituzionale, dopo aver discusso tre ore e più non hanno potuto dire che esista la violazione della legge; eppure sono i professori che, con maggiore indugio, dovrebbero interpretare le leggi universitarie. L'onorevole Spaventa poi se l'è avuta a male perchè io ho detto che vi sono *uomini sognatori di tirannide*. Ella mi rende onore, onorevole Spaventa, col darmi il merito di avere inventata una frase che la storia giustifica.

Ella ha citato Euripide, ed io mi sono ricordato di Aristofane, che nelle *Vespe* mette in celia i sognatori di tirannide.

Altro fu il tempo dei Governi assoluti, altro il tempo presente dei liberi Governi. Sarebbe troppo strano anacronismo di portare in questa Camera i sentimenti del tempo in cui si dovevano combattere efferate tirannidi. A lei faccio grazia di non leggere il brano di Aristofane nelle *Vespe*, perchè lo conosce certamente. (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare per un fatto personale.

NOCITO. Io ringrazio l'onorevole Spaventa delle gentili espressioni che egli ha usate a mio riguardo; non glielo ricambio, perchè egli non ne avrebbe bisogno; soltanto osserverò che, allorchè mi sono rivolto a difendere l'operato del Ministero e della Commissione esaminatrice che l'ha accettato, non ho inteso punto d'esagerare il pensiero espresso dall'onorevole Spaventa, e molto meno un'esagerazione che non esiste, è indizio di qualche cosa. Non ho fatto questione d'espressione, ho fatto questione di pensiero.

Certamente l'onorevole Spaventa non ha detto che si procedette alla carlona, ma ha detto che in quel tempo il telegrafo lavorava e lavorava. Ora tutto ciò significa che ci sono state Commissioni da telegrafo e giudizi da telegrafo; non sarà stato detto che la Commissione ha proceduto alla carlona, ma sarà stato detto qualche cosa di simile.

In sostanza l'onorevole Spaventa esprimeva il concetto che le Commissioni abbiano proceduto con molta fretta e quasi a precipizio. Ora, precipitazione non ci fu certamente per le circostanze di fatto che ho avuto l'onore di indicare alla Camera.

In quanto al coraggio che l'onorevole Spaventa mi attribuiva nel combattere la sua dottrina, ho il

piacere di dirgli che di questo coraggio mi onoro; perchè è il coraggio delle mie opinioni e che spero di averlo sempre. In questa circostanza poi, non soltanto aveva il diritto di parlare, ma ne aveva anche il dovere per iscagionarmi delle accuse che indirettamente l'onorevole Spaventa faceva piovere sopra i commissari dei concorsi banditi dall'onorevole Baccelli.

L'onorevole Spaventa però attribuendomi questo coraggio, mi richiamava all'articolo 68 della legge nella quale si dice che le solennità dei concorsi saranno determinate da appositi regolamenti. Egli trovava nella parola « saranno » un'espressione precettiva. Salvo errore, simili espressioni non sono precettive. L'espressione precettiva si trova nella parola « dovrà, » ma la parola « saranno » ha una espressione indicativa, come la parola « potrà » ha un'espressione podestativa. (*Conversazioni e segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. Vediamo almeno di finire questi fatti personali.

NOCITO. Si capisce l'impazienza dei miei avversari. Essi accolgono con calma le accuse ma non amano sentire le difese. (*Interruzione*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

NOCITO. Ma, del resto, lasciamo stare questa questione di nomi. Io ricordo all'onorevole Spaventa l'articolo 57 in cui è detto che: « i professori ordinari sono nominati dal Re tra le persone che, previo concorso, a norma di questa legge, saranno state dichiarate idonee a questo ufficio. » Dunque il concorso dovrà esser fatto a norma di questa legge; non si parla niente affatto del regolamento. Ma del regolamento, torno a dire, non c'era bisogno, perchè tutte le disposizioni che avrebbero potuto essere dettate da un regolamento, erano già indicate nella legge. (*Interruzione dell'onorevole Bonghi*) Ma di che cosa è costituito un concorso? Scusi l'onorevole Bonghi. Il concorso è costituito da un decreto che lo bandisce, dalle domande che fanno i concorrenti, dalla nomina della Commissione, dal modo come essa si riunisce e come delibera. Ora, quando voi avete tanti articoli di legge, per quanti sono tutti cotesti punti perchè volete costringere il ministro a fare un regolamento? (*Benissimo! a sinistra*)

Perchè si dice che il ministro ha violato la legge, quando si è precisamente uniformato a tutte queste disposizioni? Ne volete le prove? Volete vedere nelle disposizioni di legge il modo come dev'esser fatta la domanda degli aspiranti al concorso? Ecce l'articolo 59 della legge Casati così concepito:

« Art. 59. Ogni aspirante dovrà dichiarare, nella domanda in cui chiede di essere iscritto fra i can-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

didati, il modo di concorso al quale intende di sottoporsi. »

Volete, o signori, una disposizione intorno al modo di bandire il concorso? Eccovi l'articolo 60 della legge Casati così concepito:

« Art. 60. I concorsi saranno denunziati quattro mesi, almeno, prima del giorno in cui dovranno aver principio le pratiche che ai medesimi si riferiscono. »

« Art. 61. Essi saranno intimati nelle sedi dell'Università, in cui avranno avuto luogo le vacanze alle quali si dovrà provvedere. Non per tanto il ministro potrà fare intimare il concorso anche in altra città. »

Volete una disposizione intorno al modo come la Commissione dev'essere composta, e come la medesima delibera? Eccovi l'articolo 62 della stessa legge. Volete sapere il modo come si fanno gli esperimenti? Leggete l'articolo 63. Volete sapere come viene pronunciato il giudizio? Eccovi gli articoli 63, 64, 65, 66 della legge Casati.

Insomma io crederei di tediare la Camera, se volessi ricordare all'onorevole Spaventa tutte le norme e discipline che si contengono nella legge per celebrare i concorsi, e che sono sufficienti per codesta celebrazione, senza bisogno di ulteriori regolamenti.

Del resto sarebbe curioso che tutte le leggi per le quali si dice: « Il Governo del Re è incaricato di fare il regolamento per la esecuzione della presente legge » non potessero essere osservate senza che ci fosse il regolamento. Le leggi non sono esecutorie dalla data della formazione del regolamento, ma da quella della loro pubblicazione. Se fosse diversamente, dipenderebbe dai ministri chiamati a fare i regolamenti, il sospendere l'esecuzione delle leggi. L'articolo 68 della legge Casati non ha dunque altro valore che quello dei soliti articoli finali delle leggi relativi ai regolamenti, i quali non servono ad altro che a facilitare l'esecuzione della legge, e che non sono parte integrante della sua esistenza. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

NOCITO. Io tolgo subito l'incomodo ai miei avversari, e conchiudo con dire che se l'onorevole Spaventa mi ha attribuito in questa questione un coraggio, io lo ringrazio, perchè questo è il coraggio di quelle convinzioni che si fondano sulla legge e sul diritto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruspoli Emanuele per fatto personale.

RUSPOLI EMANUELE. Rinuncio.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha domandato di parlare per fatto personale. Rinunzia anch'egli?

BONGHI. Debbo dire alcune parole all'onorevole Pierantoni che è parso quasi meravigliarsi che io abbia chiesto di parlare; ma poichè il regolamento cui egli ha accennato, era appunto il mio, non dovevo io intendere che si parlasse di me?

Io farei perdere tempo alla Camera, se volessi oggi difendere la legalità di un regolamento che è stato abolito; io dico che era tempo di combatterlo quando fu fatto, nei primi anni in cui ha regolato così bene l'andamento della pubblica istruzione nelle nomine dei professori.

Io mi sono opposto ad una sola cosa detta da lui che mi parve perfino ingiuriosa, cioè a dire che io avessi fatto quel regolamento per nominare professore chi avrei creduto, mentre con quel regolamento appunto io vincolava la mia volontà e la facoltà che la legge mi dava.

Del resto, l'onorevole Pierantoni è così distratto che non si è accorto di essere stato nominato a far parte di una Commissione in seguito ad un invito di concorso che viola davvero la legge; ciò che non faceva certo il regolamento mio. In questo invito il concorso è per titoli, e di fatto è detto che « ove questi non si trovino sufficienti per la nomina, la Commissione giudicherà dai titoli tra i concorrenti quali abbiano ad essere ammessi alla prova dell'esame; in quest'ultimo caso l'eletto non sarà che professore straordinario. »

Vedete quante illegalità vi sono in quest'avviso di concorso, in seguito del quale sono state nominate le due Commissioni, delle quali fanno parte l'onorevole Pierantoni e l'onorevole Nocito.

Con un avviso dunque di un capo divisione, non con un decreto reale, non con decreto ministeriale, chè forse nè coll'uno, nè coll'altro si sarebbe fatto, il Ministero preclude la via di presentarsi all'esame a tutti coloro che non fossero giudicati adatti da una Commissione nominata da lui. (*ilarità*) Ciò viola il diritto a tutti concesso di potersi presentare all'esame, e l'onorevole Pierantoni, e l'onorevole Nocito non si sono accorti di questa grossa violazione di legge, su cui è basato l'invito cui hanno obbedito. E si affaticano ancora a giudicare sottilmente se il mio regolamento fosse o no in tutto conforme alla legge; il mio regolamento ad ogni modo voleva che per la nomina o promozione di qualunque professore una Commissione dovesse giudicare se questa nomina si dovesse fare; e lasciava che al concorso per esame si presentassero così quelli che si erano presentati al concorso per titoli, come chiunque altro.

Questa è una più forte violazione di legge di

tutte quelle che siano state avvertite finora in questa Camera.

Ora l'onorevole Pierantoni...

Una voce. Non c'è.

BONGHI. Peggio per lui. (*ilarità e rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

BONGHI. Ora l'onorevole Pierantoni intento a ricercare delle illegalità fantastiche nel regolamento mio, non si accorge ch'egli è stato chiamato a giudicare dei meriti dei candidati in un luogo diverso da quello, in cui la legge voleva che fosse chiamato: egli si è dimenticato nientemeno che, secondo l'articolo 61 della legge del 1859, i concorsi debbono di solito esser fatti nelle Università nelle quali ha luogo la vacanza. Può talora il ministro per ragioni speciali sciogliere da quest'obbligo le Commissioni e convocarle altrove; ma questa è l'eccezione: invece qui l'eccezione è diventata la regola, e la regola è scomparsa del tutto.

Ecco, o signori, a quale conclusione si arriva quando si studia con esattezza e senza preoccupazione quali siano i diritti che la legge conferisce al ministro e quali siano gl'intenti che ci hanno sinora diretti nel formulare i regolamenti dell'istruzione superiore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuso questo incidente.

Ora toccherebbe all'onorevole ministro di parlare, credo che sarà opportuno rimandare a domani la discussione.

Voci. Sì! sì! a domani! (*Molti deputati abbandonano i loro posti*)

PRESIDENTE. Un momento. Prego di riprendere i loro posti.

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. La Camera comprenderà come io debba desiderare mi sia accordato di parlare domani perchè a quest'ora non è più possibile di fare un discorso. Tuttavia due cose sole io voglio ricordare alla Camera avanti che si sciolga la seduta; la prima è che, sebbene io abbia dato tutte le spiegazioni che si richiedevano all'onorevole Spaventa relativamente ai concorsi fatti ed ai giudizi emessi sui concorsi e sulle legalità dei medesimi dal Consiglio superiore d'istruzione pubblica, egli ha ripetuto i dubbi e ha detto che l'animo suo non era punto sereno e rinfrancato. Comprenderà l'onorevole Spaventa e la Camera, che quando siavi taluno innanzi al quale non conta più nemmeno l'autorità del Consiglio superiore, per serenargli lo spirito, allora mi parrebbe verificarsi proprio quello che l'onorevole Spaventa con molta ingenuità ha detto, cioè: che lo spirito di parte fa velo agli occhi di guisa che dalla parte opposta non si è mai creduti.

Ma io qui parlo come ministro, presentando, ove

si richieggano, documenti ufficiali e testimonianze di corpi superiori ad ogni sospetto. Quindi torno a dire, che in quanto ai concorsi, tutti quelli che furono fatti, passarono sotto l'esame del Consiglio superiore, il quale dovette esaminarli, esercitando il diritto suo: che quando il Consiglio superiore li ebbe approvati senz'alcuna osservazione, allora, e non prima, furono nominati coloro che avevano meritato la palma. Nessun concorso dunque venne esaurito, senza che avesse la piena approvazione del Consiglio superiore. Io ho dichiarato qui che sarò fedele interprete dei voti del Consiglio, quando questi voti sieno in perfetta conformità della legge: perchè se il Consiglio consiglia, il ministro delibera e la responsabilità è tutta sua.

E sia bene stabilito questo una volta per sempre. *Il Consiglio consiglia autorevolmente, ma il ministro delibera, e delle sue deliberazioni risponde alla Camera.*

Dirò ancora una seconda parola. Non è permesso pensare che Commissioni composte di professori elettissimi, di uomini che onorano le nostre Università, scelti per la sola ragione del valore tecnico, notoriamente appartenenti, nel maggior numero, a partito diverso dal mio, non è permesso, dico, di credere che uomini siffatti abbiano seduto intorno ad un tavolo, e non abbiano sentito tutta la santità del loro dovere.

Quindi come io debbo tributare qui una lode alta e serena al Consiglio superiore, così debbo difendere come ministro l'operato delle Commissioni, ed affermare solennemente che non è permesso a chicchessia muovere un dubbio nè sul valore, nè sull'animo delle Commissioni esaminatrici.

Dunque non posso nè debbo accettare nemmeno l'ombra del dubbio sull'incompetenza, ed anche sui metodi seguiti dalle Commissioni.

La Camera quindi è sicura che nessuno impose freni, che nessuno mise inciampi, che nessuno aggiunse stimoli. Le Commissioni furono libere di adunarsi, e senza misura di tempo poterono compiere l'esame dei titoli e motivare i giudizi. Che se qualche volta le Commissioni agirono con prontezza, fu perchè erano composte di uomini altamente competenti; di persone tecniche che conoscevano già anticipatamente tutti i lavori dei concorrenti, quantunque li tenessero adunati sotto gli occhi pel momento del giudizio. E dirò ancora che fu tanto cauto il Consiglio superiore in questo, che avvenuta una volta la nomina di un professore ben noto, ma del quale non furono depositati i titoli sul banco della Commissione nel momento del giudizio, quella Commissione, che per la conoscenza anticipata dei titoli si credette autorizzata al giu-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

dizio, trovò nel Consiglio superiore un ostacolo e si dovette procedere colla piena legalità.

Del resto, qui non c'è nulla a ridire. Siffatte operazioni non si compiono dal Governo, ma da corpi scientifici nell'interesse dei più alti principii che debbono professarsi in ogni paese. Non accetto quindi, ed amo ripeterlo, osservazione di sorta alcuna, nè relativa alle Commissioni, nè al Consiglio superiore.

Del resto, si è agitata una grande questione, pareva all'onorevole Spaventa che io, seduto su questo banco, fossi stato il più gran malfattore del mondo (*Oh! oh!*), e che tutte le leggi fossero state violate da me, e che gli studi in Italia corrano alla rovina.

Avete udito, o signori, da una parte, e dall'altra, una disputa vivace ed alta, ed avrete pur tutti compreso quale difficoltà immensa sia quella di muoversi in mezzo ad una selva di regolamenti ed una strana diversità di leggi e ad un variar continuo di norme interpretative che tutto permettevano e nello stesso tempo che tutto impedivano. (*ilarità*)

In quest'eterno disordine la mano del Governo, e lo dimostrerò domani, è giunta a riannodare le file. Noi abbiamo leggi: i regolamenti inutili costituiscono sistema fatale, il regolamento non può essere che il *modus applicandi legem*, ma il *modus applicandi legem* è affidato esso solo al potere esecutivo, ma non la potestà di violare le leggi col modo di farle eseguire... (*Oh! oh!* — *Rumori a destra*), i regolamenti non chiesti dalla necessità della legge legano non solo la mano al ministro, ma, finchè non siano abrogati, quella ancora dei suoi successori. (*Bravo! a sinistra*) Queste sono le teorie professate da una parte della Camera alla quale ho già detto che non mi onoro di appartenere. (*Rumori a destra* — *Interruzione dell'onorevole Massari*)

Scusino, non dico che mi onoro di non appartenere, perchè direi male e non sono certamente sgarbato, dico che a quella parte della Camera io non ho l'onore di appartenere.

Non dubiti, onorevole Massari, sono gentiluomo e non manco mai alle leggi della educazione. (*Movimenti a destra* — *Bene! a sinistra*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Se stessero tutti al loro posto, onorevoli colleghi, non succederebbero questi incidenti.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Un semplice fatto ancora, desidero che la Camera sappia prima che sia sciolta la seduta, ed è questo. Avete sentito, signori, mettere in dubbio se gli incaricati appartenessero o no alle Facoltà? Avete sentito l'onorevole Spaventa, negando il fatto, perdersi nel labirinto dei regolamenti? Ebbene, serenatevi tutti l'animo, perchè il regolamento del 1876 deter-

mina che gli incaricati facciano parte delle Facoltà universitarie, e non solamente determina che ne facciano parte, ma che ne facciano parte in talune circostanze speciali. Nè basta: anche prima di questo regolamento che fu dell'onorevole Coppino, eravene un altro dell'onorevole Bonghi che stabiliva la cosa stessa. Dunque si sarebbe potuto risparmiare una lunga questione, se taluno, che non poteva ignorarli, avesse ricordata la esistenza di due regolamenti affermativi del punto controverso. E basta per questa sera: domani saprò dimostrare alla Camera che se ho avuto spirito di novità, non l'ho avuto nè precipitoso, nè illegale; ma che ho cercato soltanto di togliere di mezzo gli ostacoli al retto andamento della cosa pubblica degli studi in Italia: questo è sicuro; e se ho demeritato per questo, la Camera sa quello che dovrà fare. (*Benissimo! Bravo!*)

La seduta è levata alle ore 7.

Ordine del giorno per la tornata di sabato:

(*Al tocco.*)

- 1° Seguito della discussione sopra lo stato di prima previsione pel 1882 della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica;
- 2° Seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento del corpo del genio civile;
- 3° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio;
- 4° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;
- 5° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napolitane;
- 6° Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;
- 7° Sullo scrutinio di lista;
- 8° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoratori avventizi di essa;
- 9° Leva di mare dell'anno 1882;
10. Aggregazione della frazione di Rovellasca in provincia di Milano a Rovellasca in provincia di Como;
11. Proroga dei termini fissati per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie;
12. Modificazione della legge sulla posizione del servizio ausiliario;
13. Conversione in legge del decreto 16 dicembre 1878, concernente la fondazione di due istituti femminili superiori in Roma ed in Firenze;
14. Aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montechiari al distretto notarile di Brescia.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta.